

ALLEGATO 1



Regione Lombardia

Organismo Pagatore Regionale

**MANUALE OPERATIVO
DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' 2024**

REG. (UE) n. 2115/2021 - REG. (UE) n. 2116/2021 - REG. (UE) n. 1172/2022

Sommario	
1 – PREMESSA	4
2 – GLOSSARIO	9
3 - SOGGETTI COINVOLTI	13
4 - MODALITÀ GENERALI DEL CONTROLLO	18
4.1 - CONTROLLI DI COMPETENZA DI AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO	18
4.2 - CONTROLLI DI COMPETENZA DELLE ATS	20
5 - MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO	21
5.1 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI	21
5.2 - ESITO DEL CONTROLLO	21
5.3 - DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	21
6 - COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'	34
7 - CONTROLLI E MONITORAGGIO	35
8 - SPECIFICHE TECNICHE	36
BCAA 1 - MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI SULLA BASE DI UN PERCENTUALE DI PRATI PERMANENTI IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA A LIVELLO NAZIONALE RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO 2018. DIMINUZIONE MASSIMA DEL 5% RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO	36
BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE	41
BCAA 3 – DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DELLE PIANTE	42
CGO 1 – DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2000, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE (GU L 327 DEL 22.12.2000, PAG. 1): ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, LETTERA E) E H), PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI OBBLIGATORI PER CONTROLLARE LE FONTI DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI	44
CGO 2 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE (G.U. L 375 DEL 31.12.1991, PAG. 1) ARTICOLI 4 E 5.	48
BCAA 4 – INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA	70
BCAA 5 – GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO, TENENDO ANCHE CONTO DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA	76
BCAA 6 – COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI QUALE DETERMINATA DAGLI STATI MEMBRI	79
BCAA 7 – ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE	82
CGO 3 – DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (GU L 20 DEL 26.1.2010, PAG. 7). ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1, ARTICOLO 3 PARAGRAFO 2, LETTERA B), ARTICOLO 4 PARAGRAFI 1, 2 E 4	86

CGO 4 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (GU L 206 DEL 22.7.1992, PAG. 7) ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 2...	93
BCAA 8	97
A. MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO	97
B. DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI	97
BCAA 9 – DIVIETO DI CONVERSIONE O ARATURA DEI PRATI PERMANENTI INDICATI COME PRATI PERMANENTI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE NEI SITI DI NATURA 2000.	101
CGO 5 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE (GU L 31 DELL’1.2.2002 PAG. 1) ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1) * E ARTICOLI 18, 19 E 20	103
CGO 6 – DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 1996, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE (GU L 125 DEL 23.5.1996, PAG. 3) ARTICOLO 3 LETTERE A), B), D), ED E), E ARTICOLI 4, 5 E 7.....	116
CGO 7 – REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVO ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 79/117/CEE E 91/414/CEE (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 1) ARTICOLO 55, PRIMA E SECONDA FRASE	118
CGO 8 – DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L’AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 71):- ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 8, PARAGRAFI DA 1 A 5;- ARTICOLO 12 IN RELAZIONE ALLE RESTRIZIONI ALL’USO DEI PESTICIDI IN ZONE PROTETTE DEFINITE SULLA BASE DELLA DIRETTIVA 2000/60 SULLE ACQUE E DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA A NATURA 2000;- ARTICOLO 13, PARAGRAFI 1 E 3, SULLA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PESTICIDI E LO SMALTIMENTO DEI RESIDUI.....	124
CGO 9 – DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (GU L 10 DEL 15.1.2009, PAG. 7) ARTICOLI 3 E 4	137
CGO 10 – DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (GU L 47 DEL 18.2.2009, PAG. 5) ARTICOLO 3 E 4	143
CGO 11 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (GU L 221 DELL’8.8.1998, PAG. 23) ARTICOLO 4	150
ALLEGATI.....	157

1 – PREMESSA

Il presente Manuale è relativo all'applicazione della normativa in materia di **Condizionalità "rafforzata"**, definita a livello nazionale dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (nel seguito DM 147385) e successive modifiche e integrazioni

Lo stesso decreto all'articolo 6, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588, del 10 marzo 2020, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

La Circolare AGEA prot. 0058928 del 1° agosto 2022, relativa all'applicazione delle regole inerenti alla normativa unionale e nazionale in materia di Condizionalità come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020, resta valida nel 2024 per i beneficiari dei pagamenti sopra descritti. Resta di conseguenza valido anche il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2022, approvato con D.d.s. 18 Novembre 2022 n. 16578 "Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2022".

La normativa dell'Unione Europea relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, il Regolamento Di Esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 e il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 2021/2115 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato III allo stesso regolamento.

il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli articoli 83, 84 e 85, stabilisce:

- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
 - l'ambito della delega conferita alla Commissione (art.102 Reg. (UE) n. 2021/2116).
- In particolare, l'art.83, stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della condizionalità:
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
 - campione minimo e modalità di selezione;
 - elementi del controllo in loco;
 - contenuti minimi della relazione di controllo;

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 integra il regolamento (UE) 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della

politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024.

Il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 definisce una semplificazione sull'applicazione delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità "rafforzata" e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari di:

- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Pagamenti diretti disaccoppiati:
- Sostegno di base al reddito;
- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

- Pagamenti diretti accoppiati:
- latte;
- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose;

- Pagamenti a titolo dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori:
- Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA);
- Altri sostegni specifici.

- Pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

- Pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori.

– Pagamenti a superficie, ed a capo, che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Per quanto sopra esposto ne consegue che, ogni beneficiario dei pagamenti sopra elencati è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di Condizionalità “rafforzata”, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all’azienda.

L’art. 5 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 in applicazione del Reg (UE) 1648 stabilisce che:

(lett. a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

(lett. b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata ai sensi dell’articolo 69(1) del regolamento 2021/2116, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni. A tale riguardo si precisa che la dimensione massima non superiore a 10 ettari è calcolata prendendo in considerazione la superficie agricola utilizzata (SAU) ammissibile complessivamente presente a livello di fascicolo aziendale al 15 maggio. Pertanto, gli agricoltori con:

SAU≤10 ha devono comunque rispettare la condizionalità in quanto eventuali infrazioni riscontrate possono produrre effetti per l’applicazione di riduzioni e sanzioni per quegli interventi in cui la condizionalità rappresenta la baseline per l’erogazione dell’aiuto;

SAU>10 ha devono rispettare la condizionalità pena l’applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385/2023 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

N.B.: I beneficiari di aiuti erogati con fondi vecchi della precedente programmazione che NON ricevono pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 saranno soggetti a controlli anche per aziende con SAU≤10 ha secondo le modalità previste dal D.M. 2588 del 10 marzo 2020.

Premi richiesti	Solo programmazione 2014-2022	Saranno controllate tutte le aziende, anche con SAU≤10 secondo il D.M. 2588/2020
	Programmazione 2014-2022 e Programmazione 2023-2027	Saranno controllate solo le aziende che hanno dichiarato una SAU>10 ha cui si applica la condizionalità rafforzata

Recepimento nazionale e regionale

A livello nazionale la normativa unionale è stata recepita all’interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia (PSP) ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022, e successivamente dal decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 (DM Condizionalità “rafforzata”) e successive modifiche e integrazioni, che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Il DM 0147385 e successive modifiche e integrazioni definisce quindi all’art.1 l’ambito di applicazione della condizionalità rafforzata e all’art.4 le regole di condizionalità fissate a livello nazionale (i Criteri di Gestione Obbligatorie e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) come elencate all’allegato 1 dello stesso decreto ministeriale.

L'articolo 5(4), definisce che l'AGEA, in qualità Organismo di coordinamento, stabilisca, con circolare, i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR n. 2770 del 15 luglio 2024 "Modifica della D.G.R. n. XII/2190 del 15 aprile 2024 «PAC 2023-2027 – regime di condizionalità per l'anno 2024: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»

Con il presente Manuale operativo, in coerenza con la circolare di coordinamento di AGEA, vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di OPR o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 0147385/2023 e successive modifiche e integrazioni.

Le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito dell'accertamento di una o più inosservanze (inadempienze) agli obblighi di condizionalità rafforzata, inserito nella circolare AGEA 65915 del 04.09.24 e recepito in questo manuale, è coerente con quanto disciplinato dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e con i decreti attuativi di cui all'articolo 25 dello stesso D.lgs.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dalla normativa unionale e da quanto previsto a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 94 del 21-04-2023 e da quanto stabilito al Capo III, articoli da 6 a 11 del regolamento (UE) 2022/1172.

In particolare, l'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023, ai fini del calcolo dell'esito definisce:

- **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **«gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 42/2023 dispone che l'Organismo pagatore determini le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente Manuale, è coerente con quanto disciplinato dal Capo III, articoli da 6 a 11 del regolamento (UE) 2022/1172, dal D.lgs. n. 42/2023, con il DM 147385 /2023 e successive modifiche e integrazioni e con la Circolare di coordinamento AGEA.

Il presente Manuale definisce per ogni CGO/BCAA:

- gli elementi di verifica;
- le modalità operative per l'esecuzione dei controlli;
- gli indici di verifica (portata, gravità, durata);
- gli impegni di ripristino;
- le tempistiche e le modalità di realizzazione degli impegni di ripristino;
- il meccanismo di applicazione delle sanzioni amministrative mediante riduzioni ed esclusioni dai pagamenti.

L'esito del controllo della condizionalità può essere:

- POSITIVO, in assenza di infrazioni;
- NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità.

In caso di esito negativo, la sanzione amministrativa si applica mediante riduzione dei pagamenti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 e elencati agli art.70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza, graduata in funzione dei criteri previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 94 del 21-04-2023 e da quanto stabilito al Capo III, articoli da 6 a 11 del regolamento (UE) 2022/1172.

Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare 65915 del 04.09.24 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal DM 0147385 /2023 e successive modifiche e integrazioni.

La normativa, comunitaria, nazionale e regionale che regola i vari atti è riportata nella DGR n. 2770 del 15 luglio 2024 " Modifica della d.g.r. n. XII/2190 del 15 aprile 2024 «PAC 2023-2027 – regime di condizionalità per l'anno 2024: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013» e consultabile sui siti web <http://www.opr.regione.lombardia.it> alla sezione: Condizionalità.

Inoltre, per quel che riguarda la Circolare AGEA, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL: <http://www.agea.gov.it> nonché nel portale SIAN all'URL:<http://www.sian.it>

2 – GLOSSARIO

Il DM 147385/2023 e successive modifiche e integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni in relazione alla condizionalità:

Organismi Pagatori: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

AGEA Coordinamento: l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;

MASAF: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

PSP: Piano Strategico della PAC;

Beneficiario: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto precedente, situate all'interno del territorio nazionale;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;

Attività agricola:

comprende le seguenti attività:

- la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

Superficie agricola: include le superfici, anche in sistemi agroforestali di cui al punto j) art 2 del DM 0147385, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;

Colture permanenti le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;

Terreno a riposo: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. Così come definita all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, nonché all'art. 2, comma 1, lettera r) e all'allegato 1 - BCAA8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, e modificata dal Decreto MASAF prot 185145 del 30/03/2023;

Norma: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

Condizionalità rafforzata: l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;

Condizionalità: i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588¹, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, ai beneficiari:

- dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

Inosservanza: il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: infrazione, non conformità, violazione, inadempienza, aventi lo stesso identico significato;

«Portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

«Gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

«Persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;

Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza;

Reiterazione (Ripetizione): di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;

Inadempienze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti: inadempienze che non hanno conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o che producano conseguenze insignificanti;

Inadempienze non intenzionali: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;

¹ D.M n. 2588 del 10 marzo 2020 che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Inadempienze non intenzionali gravi: le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;

Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
- gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
- il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;

Obbligo: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

Obbligo pertinente: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;

Superficie oggetto di infrazione: estensione della parcella agricola per la quale è stata riscontrata un'infrazione;

Anno dell'accertamento: ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;

Zone di condizionalità: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:

- Clima e ambiente;
- Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;
- Benessere degli animali;

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);

Organismo di controllo specializzato: ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;

Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

Potatura: per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname;

Diffida: nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore;

Soccida: contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 16/11/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione

corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario.

Contratto di compartecipazione: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del partecipante o utilizzatore;

Cessione: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa.

Infrazioni senza conseguenze significative: inosservanze accertate che non abbiano conseguenze o abbiano conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati. Per questo tipo di infrazioni non vengono applicate riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'inosservanza non è presa in considerazione ai fini dell'accertamento della ripetizione o della persistenza di un'inosservanza. I beneficiari vengono informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare e sono tenuti a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2015.

3 - SOGGETTI COINVOLTI

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità e svolge le seguenti attività:

- coordinamento con gli enti delegati al controllo (DG Welfare, AFCP/Provincia di Sondrio) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (AGEA, MASAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Welfare della Regione Lombardia);
- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo;
- formazione e accompagnamento dei controllori;
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Residui (PNR) e all'attività di farmacovigilanza, relativamente ai CGO 5 e 6;
- acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti;
- predisposizione informatizzata sul Sistema Informativo regionale (di seguito SI regionale) della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito;
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti;

estrazione dei campioni di condizionalità (per i requisiti territoriali avvalendosi delle procedure descritte nel MANUALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DEGLI ORGANISMI DELEGATI approvato con Decreto 10339 dell'8.07.2024; per i CGO veterinari come da deliberazione n° XII / 2394 del 28/05/2024 che sancisce le modalità di estrazione campione, svolgimento dei controlli veterinari e delega del loro svolgimento tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale e L'Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'allegato i, punto d – delega, del Regolamento Delegato (Ue) n. 2022/127 per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali)

AGEA:

- definisce la Circolare di Coordinamento nazionale sull'applicazione della normativa vigente in materia di Condizionalità;
- definisce, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità.

AFCP E PROVINCIA DI SONDRIO: Le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e la UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Monza e Città Metropolitana Milano della Direzione Generale Agricoltura, eseguono i controlli come specificati in tabella seguente.

REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE:

- tramite i Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) esegue i controlli come specificati in tabella seguente in base al campione di aziende a controllo estratte dall'Organismo Pagatore come da Protocollo d'Intesa sottoscritto con deliberazione n° XII / 2394 del 28/05/2024.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i criteri e le norme divisi nelle competenti zone di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e l'ambito di applicazione definito sia dalle norme unionali che dal D.M. n. 0147385/2023, i soggetti a cui è stata delegata l'attività di controllo e la eventuale corrispondenza alla BCAA o al CGO come previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità.

Zone	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022	AFCP/PROV SO	ATS	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento;	Superfici a prato permanente (PP) art.4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite art. 2 (p) e (q) del DM 147385	Non presente	X		
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere	Superfici agricole, definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar)	Non presente	X		
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite come definite art. 2 e (q) del DM 147385	BCAA 6	X		
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	art. 11, par. 3, lettera e) e lettera h)	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 e come definite art. 2 (t) e (q) del DM 147385	Non presente	X		
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	artt. 4 e 5	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	CGO 1	X	
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP	BCAA1	X	
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza <ul style="list-style-type: none"> - terreni a seminativo, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie - impegno di cui alla lettera a) realizzazione di solchi acquai temporanei, e in alternativa, lavorazione secondo le curve di livello unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati - tutti i terreni, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali - divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15/09 e il 15/02 	impegno a): superfici a seminativo art.4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria; impegno b): superfici agricole art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e le colture erbacee che permangono almeno per 60 giorni consecutivi di obbligo	BCAA 5	X			

Zone	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022	AFCP/ PROV SO	ATS
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri;	Superfici a seminativo definiti, art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria e colture permanenti (frutteti e vigneti), art. 4.3 (b) del Reg. (UE) 2021/2115 come definite nel PSP	BCAA 4	X	
		BCAA 7	<p>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</p> <p>Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:</p> <p><u>a. con seminativi utilizzati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, - costituiti da terreni lasciati a riposo, - investiti a colture di leguminose, o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; <p><u>b. con superficie agricola ammissibile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - costituita per più del 75 % da prato permanente, - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, - investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; <p><u>c. con seminativi fino ai 10 ettari;</u></p> <p><u>d. con seminativi con colture sommerse;</u></p> <p><u>e. con superfici certificate a norma del Reg. (UE) 2018/848, con superfici condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata e che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI)</u></p>	Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115 come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria, in pieno campo e senza protezioni.	Non presente	X	
	Biodiversità e paesaggio	CGO 3	<p>Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).</p> <p>1. In ZPS: impegni decreto MATTM</p> <p>2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.</p>	<p>art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lettera b), art. 4 par. 1, 2 e 4</p> <p>Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli</p>	CGO 2	X	
		CGO 4	<p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)</p>	<p>art. 6, par. 1 e 2</p> <p>Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC</p>	CGO 3	X	

Zone	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022	AFCP/ PROV SO	ATS	
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	Superfici agricole art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115.	Non presente	X		
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Superfici a prato permanente art. 4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario, cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse – all.1 della Dir. 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione	Non presente	X		
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	artt. 14 e 15, art.17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 4	X	X
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	art. 3, lett. a), b), d) e e), e art. 4, 5 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento	CGO 5		X
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	art. 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 10	X	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)	-art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5; -art. 12 per le restrizioni in zone protette definite in base alla Dir 2000/60	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	Non presente	X	

Zone	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022	AFCP/PROV SO	ATS
				sulle acque e alla legislazione di Natura 2000; - art. 13, parr. 1 e 3, su manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei residui				
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.	CGO 11		X
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti suinicoli	CGO 12		X
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	art. 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti zootecnici	CGO 13		X

4 - MODALITÀ GENERALI DEL CONTROLLO

Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale relativi a tutti i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Il sistema di controllo della condizionalità si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore che possano consentire di trarre conclusioni definitive.

I controlli possono prevedere, quindi, sia verifiche amministrative che documentali che mediante sopralluogo in azienda.

La **gestione del preavviso** nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5-bis del DM Controlli SIGC, che qui si riportano:

- I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.
- Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.
- Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Il controllo in azienda per la verifica dei CGO/BCAA deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso da:

- personale AFCP/Provincia di Sondrio per i Criteri e le Norme di loro competenza;
- veterinari delle ATS per i Criteri di loro competenza (CGO 5, CGO 6, CGO 9, CGO 10, CGO 11).

4.1 - CONTROLLI DI COMPETENZA DI AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

Il controllore in azienda è tenuto a compilare la "Relazione di Controllo". In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale),
- b) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell'anno in corso,
- c) dati dei controllori,

- d) dati relativi al preavviso,
- e) dati delle persone presenti al controllo,
- f) elenco di tutti i Criteri e le Norme,
- g) eventuali infrazioni riscontrate,
- h) eventuali impegni di ripristino assegnati,
- i) eventuali altre annotazioni degli incaricati al controllo,
- j) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato,
- k) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei controllori e del beneficiario/rappresentante legale (o di suo delegato). In caso di invio della relazione e delle check list via PEC, la firma del beneficiario non è necessaria)

Nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi, il controllore compila la "Relazione di ispezione"; tale Relazione dovrà essere compilata in duplice copia indicando negli appositi spazi la motivazione per cui il controllo non si è concluso nello stesso giorno con tutte le osservazioni del caso; sarà, quindi, sottoscritta dal controllore e dal titolare aziendale e una copia sarà lasciata al beneficiario.

Il controllore dovrà comunque compilare sempre la "Relazione di Controllo", indicando la presenza di eventuali infrazioni per ogni Criterio/Norma, e gli impegni di ripristino assegnati, affinché il beneficiario sia informato dell'esito del controllo.

Per ogni criterio e norma controllati, il controllore durante il controllo in loco compila un'apposita check-list (*Check-list Criterio/Norma XX*) nella quale riportare anche eventuali Impegni di Ripristino assegnati.

In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del dipendente AFCP/Provincia di Sondrio che ha effettuato il sopralluogo.

La check-list per ogni Criterio / Norma si compone di due parti:

- *Check-list Criterio/Norma XX- Verifica degli impegni*
- *Check-list Criterio/Norma XX - Esito del controllo*

La Relazione di Controllo Condizionalità nonché le *Check-list Criterio/Norma XX* sono redatte in singola copia e vengono conservate dal controllore nel dossier del procedimento.

Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, tutta la documentazione contenente le informazioni delle verifiche effettuate (Relazione di controllo Condizionalità, check-list con esito non conforme), sono redatte in duplice copia ed una di esse deve essere lasciata al beneficiario entro massimo 6 mesi dalla data del controllo in loco, in modo da informarlo di ogni inadempienza rilevata. Negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

Il controllore, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, gli esiti delle singole check-list relative agli atti controllati.

Il controllore predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUA del beneficiario, campagna di riferimento e nominativi degli incaricati del controllo.

All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all'azienda, in particolare:

- Relazione di controllo condizionalità;
- eventuale Relazione di ispezione;
- check-list di ogni Criterio o Norma controllati;
- eventuale documentazione in caso di preavviso del controllo;

- eventuale documentazione fotografica²;
- eventuali fogli o brogliacci di lavoro compilati durante il controllo;
- eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo³.

Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati, preferibilmente in formato digitale, con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'esecuzione del controllo.

Durante il sopralluogo aziendale è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate o qualsiasi evidenza utile a stabilire l'esito del controllo.

I casi particolari devono essere segnalati nel campo note della check-list.

Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ATS, sede legale aziendale, fatture c/o CAA, etc.), il controllore, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall'agricoltore entro il tempo pattuito tra beneficiario e controllore e specificato nella check list o relazione di ispezione.

4.2 - CONTROLLI DI COMPETENZA DELLE ATS

OPR e la Giunta Regionale di Regione Lombardia, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, relativo all'effettuazione dei controlli di condizionalità nei settori "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante" "Benessere degli animali" e alla trasmissione delle informazioni. La Giunta Regionale, in qualità di Organo Delegato, ha individuato nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (DV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario.

La DG Welfare della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare, la DG Welfare della Regione Lombardia è responsabile, del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ATS, della standardizzazione delle metodiche di controllo e della documentazione relativa ai controlli e rappresenta l'interfaccia di OPR.

OPR condivide sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell'analisi del rischio e utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ATS.

Il controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti zootecnici è affidato ai Dipartimenti Veterinari delle ATS (di seguito DV o SSVV), che dispongono delle specifiche competenze professionali.

Durante il controllo in loco, per ogni Criterio controllato:

- viene redatto il verbale di sopralluogo e/o la specifica check-list (le check list sono ultimate entro un mese dal controllo in loco; tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche);
- viene data informazione all'allevatore che tale controllo avrà valenza anche per la condizionalità;
- nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, ai beneficiari interessati (e nel caso di soccida anche al soccidante) vengono consegnate entro tre mesi dalla data del controllo in loco la specifica check list e il verbale di sopralluogo, in modo da informarli delle non conformità rilevate

² Nel caso di infrazione, occorre allegare al dossier idonea documentazione relativa a quanto rilevato (fotografie, fogli di calcolo, documenti vari). Nel caso in cui sia stata rilevata un'infrazione con azione correttiva/impegno di ripristino per cui il controllo è in loco e non esclusivamente documentale, occorre documentare la situazione con foto prima e dopo l'intervento.

³ E' necessario allegare al dossier la documentazione utilizzata per definire l'esito del controllo, sia in caso di esito non conforme che conforme.

che possono avere effetti per la condizionalità.

Tutta la documentazione in originale relativa ai controlli è archiviata dai Dipartimenti Veterinari.

I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nel sistema informativo veterinario integrato regionale (SIVI) e/o nazionale (BDN) e successivamente acquisiti da OPR, che carica tali dati sul proprio Sistema Informatico regionale, secondo le modalità previste dal sopracitato Protocollo d'Intesa.

4.3 – GESTIONE CONTROLLI SU AZIENDE CON TERRENI SU PIÙ OP

Nel caso le aziende campionate, dopo verifica del fascicolo aziendale da parte del controllore, risultino avere terreni su più Organismi Pagatori e quindi in Regioni diverse, occorre stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP: in tal caso l'azienda va segnalata ad OPR che provvederà a coinvolgere l'OP interessata per la parte di controllo di competenza.

Il controllore provvederà quindi alla verifica dei Criteri e delle Norme che risultano effettivamente da controllare.

Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

5 - MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

5.1 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato (flag **SI**);
- verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato (flag **NO**);
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo (flag **NV** = Non Verificabile). In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (flag **NN**= Non Necessario o flag **NP** = Non Pertinente).

In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza\assenza di infrazione e la sua verificabilità.

5.2 - ESITO DEL CONTROLLO

Il controllore è tenuto a compilare:

- le check list come da indicazioni fornite al capitolo VERIFICA DEGLI IMPEGNI;
- la Relazione di Controllo.

5.3 - DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri e alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei regolamenti (UE) 2021/2115, articoli 12 e 13; n. 2021/2116, articoli da 83 a 86; n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11; oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle inosservanze, se commesse non intenzionalmente oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione. Di conseguenza, coerentemente con questa impostazione, nei paragrafi a seguire, sarà definito il meccanismo di calcolo ed applicazione delle riduzioni.

Il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico della PAC, sottoforma di riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, concessi o da concedere al beneficiario interessato

in relazione alle domande di aiuto o pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Caso particolare relativo alla soccida

Il DM 0410739 DEL 04.08.2023 stabilisce all'articolo 25bis comma 2 che nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida. Nel caso di allevamenti con detentori differenti ma con unico proprietario, per la definizione dell'esito del proprietario si terranno in considerazione tutte le infrazioni rilevate, anche quelle presso allevamenti i cui detentori non abbiano presentato domanda.

Caso particolare relativo alla compartecipazione

Il DM 0410739 DEL 04.08.2023 stabilisce all'articolo 25bis comma 3 che nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del partecipante o utilizzatore.

Infrazioni non intenzionali

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- non gravi (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172)
- le infrazioni gravi o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione non intenzionale può essere considerata reiterata (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

1. sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
2. il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.
3. nel caso di presenza di più reiterate (non intenzionali) negli anni precedenti al 2023, considerato il passaggio dalla programmazione 2014-2022 alla programmazione 2023-2027, il 2023 si considera come prima reiterazione 1. Tale regola non si applica alle infrazioni intenzionali per cui si continua la progressione della reiterazione.

Nei prossimi paragrafi saranno descritte le procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura.

RIDUZIONI PER INFRAZIONI NON INTENZIONALI

Infrazioni non gravi

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate è normalmente pari al 3% (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172).

In base alla valutazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) associati all'infrazione, si deve adeguare la percentuale in funzione della seguente procedura:

1. per ogni Criterio o Norma (nel seguito Requisito) per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: 1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

2. una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
3. tale valore viene rapportato alla griglia di valutazione per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione per quella infrazione non intenzionale:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Più infrazioni non gravi – applicazione del tetto del 5%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta sono sommati.

Nel caso in cui tale somma superi il 5% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **5%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2a) del regolamento (UE) 2022/1172.

Infrazioni gravi

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali gravi può arrivare fino al **10%** (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172), in base alle definizioni contenute nella presente Circolare per ogni singolo Requisito.

Più infrazioni gravi – applicazione del tetto del 10%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non reiterate, di cui almeno una grave, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta ai punti 1.1 e 1.3 sono sommati.

In questo caso, il tetto da applicare alla somma delle riduzioni calcolate è elevato al **10%**, in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2b) del regolamento (UE) 2022/1172.

RIDUZIONI PER INFRAZIONI REITERATE

Prima reiterazione

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali reiterate è pari al **10%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Più infrazioni reiterate – applicazione del tetto del 20%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali reiterate per diversi requisiti, le percentuali di riduzione sono sommate.

Nel caso in cui tale somma superi il 20% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **20%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

Seconda reiterazione e successive

Qualora la medesima inosservanza persista senza un giustificato motivo da parte del beneficiario è considerata un caso di **inosservanza intenzionale**.

Alle infrazioni valutate come intenzionali a seguito di ripetizione non giustificata di una infrazione reiterata si applicano le percentuali di riduzione definite dai regolamenti e descritte al paragrafo successivo.

Per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

RIDUZIONI PER INFRAZIONI INTENZIONALI

Nel caso in cui un'infrazione sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell'infrazione stessa nei casi previsti o per ripetuta reiterazione, la percentuale di riduzione applicabile è pari al **15%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e non esiste un tetto applicabile. Non può essere superato il 100% degli aiuti richiesti.

L'Organismo Pagatore, in base alle valutazioni della infrazione intenzionale riscontrata può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino ad un massimo del 100% (articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1172).

In particolare, nel caso di **ripetuta reiterazione** senza giustificato motivo di infrazioni considerate gravi, la percentuale applicata sale dal 15% al **30%**.

Per **ogni ulteriore reiterazione successiva** all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al **45%**.

In caso di **infrazioni intenzionali ripetute**, la percentuale applicabile è pari a:

- **Prima reiterazione** – infrazione intenzionale seguita da un'altra infrazione intenzionale = **45%**
- **Seconda reiterazione** – infrazione intenzionale ripetuta due volte – **90%**.

Esempio 1 (seconda e terza reiterazione di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi)

Anno 1

inadempienza non intenzionale grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%;
inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%.

Riduzione applicabile = 5% + 3% = 8% – applicazione del tetto (10%) – riduzione applicabile = 8%.

Anno 2

nuova infrazione al CGO 5 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 10%;
nuova infrazione alla BCAA 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 10%.

Riduzione applicabile = 10% + 10% = 20% – applicazione del tetto (20%) – riduzione applicabile = 20%.

Anno 3

nuova infrazione al CGO 5 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come grave – valutazione della riduzione applicabile = 30% per passaggio a infrazione intenzionale;
nuova infrazione alla BCAA 4 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come non grave – valutazione della riduzione applicabile = 15% per passaggio a infrazione intenzionale.

Riduzione applicabile = 30% + 15% = 45% – applicazione del tetto (100%) – riduzione applicabile = 45%.

Anno 4

nuova infrazione al CGO 5 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = 45% per passaggio a infrazione intenzionale ripetuta;
nuova infrazione alla BCAA 4 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = 45% per passaggio a infrazione intenzionale ripetuta.

Riduzione applicabile = 45% + 45% = 90% – applicazione del tetto (100%) – riduzione applicabile = 90%.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI PRESENZA DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

Più casi di infrazioni non intenzionali, ricorrenti e intenzionali.

Per ogni combinazione possibile della presenza di più infrazioni di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (articolo 11(5) del regolamento (UE) 2022/1172):

- Si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto già stabilito;
- Per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- Una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;
- La percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

Esempio 2 (mix di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi, ripetute e intenzionali)

Anno xx

inadempienza non intenzionale grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%;
inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
inadempienza ripetuta (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
inadempienza ripetuta (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
inadempienza ripetuta (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
inadempienza intenzionale per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = 15%;

Step 1 – calcolo riduzione per categoria e applicazione dei tetti per categoria

inadempienze non intenzionali:

grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%;
non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
non grave alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
Totale = 5% + 3% + 3% = 11% – applicazione del tetto (10%) – riduzione risultante = 10%.

inadempienze ripetute:

ripetuta (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
ripetuta (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
ripetuta (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
Totale = 10% + 10% + 10% = 30% – applicazione del tetto (20%) – riduzione risultante = 20%.

inadempienze intenzionali:

intenzionale per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = 15%;
Totale = 15% – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = 15%.

Step 2 – somma delle percentuali risultanti e applicazione del tetto aziendale

Non intenzionali = 10%;

Ripetute = 20%;

Intenzionali = 15%;

Totale = 10% + 20% + 15% = 45% – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = 45%.

REITERAZIONI PROGRESSIVE TABELLA DI RIEPILOGO

		non grave	grave	intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		1-3-5	5	15
Anno 2 (1° reiterazione)	non grave	10	10	15
	grave	10	10	15
	intenzionalità diretta	15	15	45 (intenzionalità diretta reiterata)
Anno 3 (2° reiterazione)	non grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	15 (intenzionalità da reiterazione)	45
	grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	30 (intenzionalità da reiterazione)	45
	intenzionalità diretta	45	45	90
Anno 4 (3° reiterazione)	non grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	90
	grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	90
	intenzionalità diretta	90	90	90

CONTROLLI EFFETTUATI TRAMITE AMS – CALCOLO DELLE SANZIONI

Nel caso in cui almeno un elemento controllabile (ELCO) del requisito sia stato verificato tramite AMS, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata. In ottemperanza a quanto stabilito dai regolamenti, l'impostazione delle riduzioni di condizionalità derivanti da controlli effettuati tramite AMS è la seguente:

- **Infrazioni non intenzionali non gravi**

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	0,5%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	1,5%
III	Uguale o superiore a 5,00	2,5%

- **Infrazioni non intenzionali gravi**

Riduzione pari al 3%

- **Infrazioni ripetute** (prima reiterazione)

Riduzione pari al 5%

- **Infrazioni intenzionali**

Riduzione pari al 10%

REITERAZIONI PROGRESSIVE – TABELLA DI RIEPILOGO CON CONTROLLI AMS

Pertanto, in caso di controlli con AMS la tabella precedente è rimodulata nel seguente modo:

		1 infrazione		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		0,5-1,5-2,5	3	10

Anno 2 (1° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	5	5	10
	Grave	5	5	10
	Intenzionalità diretta	10	10	20

Anno 3 (2° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	10* (intenzionale da reiterazione)	10* (intenzionale da reiterazione)	20
	Grave	10* (intenzionale da reiterazione)	15	20
	Intenzionalità diretta	20	20	45

*Si ricorda che dopo 2 reiterazioni, l'infrazione diventa intenzionale

Anno 4 (3° reiterazione)		1 infrazione (considerando gli anni precedenti)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	20	20	45
	Grave	20	20	45
	Intenzionalità diretta	45	45	45

CALCOLO DELL'ESITO TRA VECCHIA E NUOVA PROGRAMMAZIONE

Nei casi in cui vi è corrispondenza tra le misure della vecchia e della nuova programmazione (vedi tabella sottostante) le infrazioni che sono state riscontrate nella vecchia programmazione 2014-2022, negli ultimi tre anni consecutivi, si considerano come reiterazioni.

<i>PAC 2023-2027</i>	<i>PAC 2014-2022</i>	
<i>BCAA 3</i>	<i>BCAA 6</i>	<i>Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</i>
<i>BCAA 4</i>	<i>BCAA 1</i>	<i>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</i>
<i>BCAA 5</i>	<i>BCAA 5</i>	<i>Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza</i>
<i>BCAA 6</i>	<i>BCAA 4</i>	<i>Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili</i>
<i>BCAA 8 solo impegni B e C</i>	<i>BCAA 7</i>	<i>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i>
<i>CGO 1</i>	<i>BCAA 2</i>	<i>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati</i>
<i>CGO 2</i>	<i>CGO 1</i>	<i>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)</i>
<i>CGO 3</i>	<i>CGO 2</i>	<i>Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.</i>
<i>CGO 4</i>	<i>CGO 3</i>	<i>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)</i>
<i>CGO 5</i>	<i>CGO 4</i>	<i>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)</i>
<i>CGO 6</i>	<i>CGO 5</i>	<i>Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</i>
<i>CGO 7 (Per alcuni impegni)</i>	<i>CGO 10</i>	<i>Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE</i>
<i>CGO 8 (per alcuni impegni)</i>	<i>CGO 10</i>	<i>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)</i>
<i>CGO 9</i>	<i>CGO 11</i>	<i>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)</i>
<i>CGO 10</i>	<i>CGO 12</i>	<i>Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)</i>
<i>CGO 11</i>	<i>CGO 13</i>	<i>Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)</i>

Nei casi in cui negli ultimi tre anni consecutivi a cavallo della vecchia programmazione è stata assegnata un'ammonizione (avviso che in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione questa sarà considerata intenzionale), in caso di nuova reiterazione questa diventa intenzionale.

Esempi:

1) CGO 4 – Direttiva habitat (infrazione intenzionale diretta 2023 che segue una infrazione per negligenza nel 2022)

ANNO 2022

CGO 3 – Direttiva habitat infrazione per negligenza P=5, G=5, D=5

ANNO 2023

CGO 4 - Direttiva habitat infrazione intenzionale diretta e prima reiterazione

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 15%

2) CGO 5 – Sicurezza alimentare (infrazione non grave e prima reiterazione)

ANNO 2021

CGO 4 – Sicurezza alimentare infrazione per negligenza P=3, G=3, D=3

ANNO 2023

CGO 5 – Sicurezza alimentare infrazione non grave P=1, G=1, D=1 e 1° reiterazione

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

3) BCAA 4 – fasce tampone (Infrazione non intenzionale, non grave con 2°reiterazione)

ANNO 2021

Infrazione per negligenza BCAA 1 – fasce tampone P=3, G=3, D=3

ANNO 2022

Infrazione per negligenza BCAA 1 – fasce tampone =3% e prima reiterazione =>9%

ANNO 2023

Anno 2023 Infrazione non intenzionale, non grave alla BCAA 4 – fasce tampone P=3, Gravità =3, Durata=3 e 2° reiterazione

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

4) CGO 9 – benessere vitelli infrazione intenzionale reiterata

ANNO 2022

CGO 11 – Benessere dei vitelli infrazione intenzionale => 20%

ANNO 2023

CGO 9 — Benessere dei vitelli Infrazione intenzionale diretta reiterata

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 45%

5) CGO 5 – Sicurezza alimentare (caso allerta tempestiva nel 2022 senza controllo dell'azione correttiva e infrazione nel 2023, esempio non grave)

ANNO 2022

CGO 4 – Sicurezza Alimentare, P=0, Gravità =0, Durata=0, allerta tempestiva e azione correttiva assegnata (ma non verificata)

ANNO 2023

CGO 5– Sicurezza alimentare non intenzionale grave P=5, Gravità =5, Durata=5

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 5%

6) CGO 11 – Benessere negli allevamenti infrazione per negligenza 2022 e infrazione intenzionale diretta nel 2023)

ANNO 2022

CGO 13 – Benessere negli allevamenti infrazione per negligenza P=3, Gravità =3, Durata=3

ANNO 2023

CGO 11– Benessere negli allevamenti infrazione intenzionale diretta e prima reiterazione

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 15%

RISCONTRO DELLA GESTIONE DI ALCUNI CASI PARTICOLARI (NON ESAUSTIVI)

1° Caso particolare - Infrazione per assenza del quaderno di campagna (impegno b)

CGO 1- Direttiva fosfati

ANNO 2022

BCAA 2 – Autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione, infrazione per negligenza P=5, Gravità =5, Durata=5

ANNO 2023

CGO 1– Direttiva fosfati - infrazione dovuta all'assenza del quaderno di campagna e della comunicazione del centro di consulenza (impegno B) - Infrazione non intenzionale grave, P=5, Gravità =5, Durata=5

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 5%

2° Caso particolare - Infrazione per assenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione (impegno a)

CGO 1- Direttiva fosfati

ANNO 2022

BCAA 2 – Autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione, infrazione per negligenza P=5, Gravità =5, Durata=5

ANNO 2023

CGO 1– Direttiva fosfati - infrazione dovuta all'assenza della documentazione di autorizzazione alla captazione ecc. (impegno a). - Infrazione non intenzionale grave, P=5, Gravità =5, Durata=5

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

3° Caso particolare – mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta del prodotto

CGO 7- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari
ANNO 2022

CGO 10- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per negligenza mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta negligenza P=3, Gravità =3, Durata=3

ANNO 2023

CGO 7- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per negligenza mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta negligenza P=5, Gravità =5, Durata=5

Anno 2023: qual è l’esito dell’infrazione? 10%

4° CASO PARTICOLARE – assenza dell’autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti

CGO 8- Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
ANNO 2022

CGO 10- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per assenza dell’autorizzazione/certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, P=5, G=5, D=5

ANNO 2023

CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, infrazione per assenza dell’autorizzazione/certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari

Anno 2023: qual è l’esito dell’infrazione? 10%

5° CASO PARTICOLARE – infrazione deposito dei fitofarmaci

CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
ANNO 2022

CGO 10- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per il deposito senza sufficiente ricambio dell’aria, P=0, Gravità =0, Durata=0, allerta tempestiva e azione correttiva assegnata (ma non verificata)

ANNO 2023

CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, infrazione il deposito senza sufficiente ricambio dell’aria, infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Anno 2023: qual è l’esito dell’infrazione? 0

6 - COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITÀ (AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 30 DICEMBRE 2019)

Nel caso in cui gli Enti preposti al controllo rilevino inadempienze che abbiano ripercussione sul rispetto delle norme in materia di condizionalità, l'Organismo Pagatore Regionale calcola una percentuale di riduzione, come sanzione di Condizionalità, sulla base delle regole riportate in questo Manuale e la notifica al beneficiario inviando una comunicazione di "Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità (Reg. (UE) n. 2115/2021, Reg. (UE) n. 2116/2021, Reg. (UE) n. 1172/2022 e l.r. n. 23/2019 art. 14) relativamente alle domande della campagna XY", secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). **Si ricorda che ai fini della condizionalità la "sanzione" è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi al suo intero ammontare.**

La comunicazione di "Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità" considera gli esiti di tutti i controlli effettuati nel corso dell'anno di campagna presso il medesimo beneficiario, esiti che possono derivare sia da un controllo a campione per la Condizionalità che extra-campione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di Avvio del procedimento, i beneficiari interessati possono far pervenire all'Organismo Pagatore Regionale eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, OPR provvede a comunicare la "Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità", con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.

Qualora gli interessati facciano pervenire eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione o rendano noti eventuali ricorsi od opposizioni presentati presso le autorità competenti, OPR valuta in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di "Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità" o con recupero delle somme indebitamente erogate.

La percentuale di riduzione calcolata e confermata sarà applicata all'importo totale dei pagamenti, erogati o da erogare, di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, e dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con le precedenti programmazioni. Gli importi corrispondenti alla riduzione di condizionalità saranno trattenuti, ove possibile, dai pagamenti delle domande interessate. Qualora i pagamenti di queste domande siano già stati erogati, l'importo relativo alla riduzione di condizionalità dovrà essere restituito; pertanto, sarà iscritto a registro debitori e portato in detrazione da uno qualsiasi dei pagamenti che OPR deve ancora effettuare nei confronti del beneficiario.

Qualora, in data successiva alle comunicazioni di avvio o di chiusura del procedimento, dovessero pervenire a OPR segnalazioni di ulteriori infrazioni sulla base dei controlli effettuati da altri Enti in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e/o di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), si provvederà a ricalcolare la percentuale di riduzione di condizionalità e contestualmente a notificarla all'azienda.

Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:

a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, OPR esamina il contenuto delle statuizioni

e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione Europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;

b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).

Avverso il provvedimento finale del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità è esperibile ricorso al giudice competente entro i termini di legge.

Controlli effettuati da altri Enti

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di controllo anche delle Autorità istituzionalmente competenti, sia relativamente alle aziende estratte a campione per la Condizionalità sia extra-campione.

Nel caso in cui tali Autorità, quali ad esempio i Dipartimenti Veterinari, il Corpo Forestale dello Stato, la DG Agricoltura, riscontrino una non conformità a detti impegni, OPR acquisisce la documentazione, ne valuta i contenuti, procede alla pesatura dell'infrazione riscontrata e compila la relazione di controllo, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento sopra descritto.

Controlli sulle domande PSR/Domanda Unica

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di verifica anche nell'ambito dei controlli delle misure a superficie del PSR o dei controlli di ammissibilità della Domanda Unica.

Nel caso in cui i controllori riscontrino una non conformità a detti impegni, devono informare OPR e procedere alla pesatura dell'infrazione in base alla check list dell'impegno verificato.

OPR procederà quindi a valutare la documentazione trasmessa, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento sopra descritto.

7 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'attività svolta dagli Organismi Delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di OPR.

Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo in loco, con acquisizione delle risultanze ispettive e attività di feedback da parte di OPR in merito alle problematiche rilevate.

In attuazione del Piano Annuale dei Controlli OPR effettuerà i controlli sugli Organismi Delegati (O.D.) in merito alle attività di competenza, così come definite dai rispettivi Protocolli di Intesa/Convenzioni al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto disposto con il presente Manuale.

Il controllo sugli O.D. potrà essere svolto tramite:

- l'analisi dei dati caricati sul SI regionale, al fine di verificare l'esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list,
- la verifica dei fascicoli, predisposti per ciascuna azienda dagli OD, per accertare la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti;
- affiancamento ai controllori degli Organismi Delegati.

8 - SPECIFICHE TECNICHE

BCAA 1 - MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI SULLA BASE DI UN PERCENTUALE DI PRATI PERMANENTI IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA A LIVELLO NAZIONALE RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO 2018. DIMINUZIONE MASSIMA DEL 5% RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO

SOGGETTO CONTROLLORE: AMS come da circolare AGEA coordinamento n 0048025 del 14.06.2024 e n 57040 del 19.07.2024

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. Medicago spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma prevede:

1. che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018⁴;
2. se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta pari al 3,5% in termini di riduzione del rapporto descritto più sopra.

Come previsto dal DM 0147385/2023 il rapporto annuale PP/SAT, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato a livello nazionale, successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

La presente norma prevede che gli agricoltori, che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli, abbiano l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ad Agea Coordinamento, in quanto Autorità di gestione del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG).

Autorizzazione e concessione per la conversione ad altri usi

Di seguito sono riportate le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sopra descritta:

1. la richiesta di autorizzazione per la conversione ad altri usi è obbligatoria;

⁴ Il 2018 rappresenta l'anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

2. è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso apposite funzionalità del RPPG;
3. Qualora la richiesta di conversione sia riferita a superfici all'interno delle aree Natura 2000, l'autorizzazione non è concessa a meno della presenza di uno specifico provvedimento rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa nel rispetto degli impegni relativi alla BCAA 9;
4. la delimitazione delle superfici PP oggetto di richiesta di conversione sarà individuata con strumenti grafici a partire dall'intersezione dei confini aziendali ed il RPPG.

Il beneficiario alla presentazione della richiesta di conversione di superfici a PP in altri usi, è consapevole che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), potrà essere chiamato a ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente.

La richiesta presentata sarà registrata nel sistema con un "atto amministrativo" e l'assegnazione del relativo protocollo.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione.

Registro "ordinario", Registro "prioritario" e Registro "grafico" dei Prati Permanenti

Ai fini della corretta gestione dei dati, delle informazioni inerenti alla presente Norma e al monitoraggio della stessa, come previsto dal DM condizionalità, sono istituiti il Registro "ordinario", il Registro "prioritario" in aggiunta al Registro "grafico" dei Prati Permanenti già esistente. I Registri, vengono resi disponibili all'interno del SIAN, saranno aggiornati e implementati da Agea Coordinamento e prevedono la consultazione da parte degli Organismi pagatori.

Il **Registro "ordinario"** riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno richiesto la conversione e che hanno ottenuto l'autorizzazione. Nel registro sono contabilizzate, distinte per ogni anno, le superfici oggetto di conversione autorizzata.

L'iscrizione del beneficiario al Registro ordinario è valida per 3 (tre) anni successivi a quello nella quale è stata richiesta la conversione.

Il **Registro "prioritario"** riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno convertito senza richiedere l'autorizzazione o senza averla ottenuta.

La casistica comprende i beneficiari per i quali è stata accertata l'incongruenza dei dati e delle informazioni nelle richieste di conversione, o nella domanda di pagamento presentate o nel RPPG.

Tale registro viene alimentato da:

- l'elaborazione grafica basata sui dati e le informazioni presenti nelle domande e nel RPPG;
- i controlli "amministrativi" o eseguiti con metodologia AMS, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi;
- gli esiti dei controlli in loco, laddove disponibili, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi.

L'azienda che viene iscritta nel Registro "prioritario" è considerata non conforme alla Norma.

L'iscrizione del beneficiario al registro prioritario è valida per 5 (cinque) anni successivi a quello nel quale è stata riscontrata la violazione.

Il RPPG è aggiornato annualmente in seguito a verifiche incrociate effettuate tra le richieste di conversione pervenute nell'anno, gli usi del suolo richiesti nelle domande e gli usi del suolo presenti nel sistema a fine anno. Verrà quindi verificato anche l'effettivo/corretto cambiamento dell'uso del suolo per cui era stata richiesta l'autorizzazione.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-

5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;

L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa.

3. OPR invierà la comunicazione dell'obbligo di ripristino alle aziende interessate a seguito della ricezione dell'elenco dei beneficiari interessati da Agea Coordinamento.
4. L'OPR tramite i suoi enti delegati al controllo svolgerà la verifica dell'avvenuto ripristino.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllo verrà svolto amministrativamente tramite il sistema di monitoraggio in continuo AMS.

A) Calcolo dei tassi

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, AGEA Coordinamento determina i seguenti elementi preliminari:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018

Per il rapporto di riferimento PP/SAT 2018 sono considerate le seguenti superfici:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2023

Il rapporto annuale 2023 è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC) e comunque entro il 31 dicembre 2023 attraverso le informazioni contenute all'interno del RPPG:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2023 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2023 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

3. Decremento delle superfici a PP 2023 rispetto alle superfici a PP 2018 entro lo 0,5 %

Se la superficie nazionale a PP nel 2023 diminuisce entro lo 0,5 %, rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno 2018, l'obbligo della Norma si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

B) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite

Eventuale superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

- Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
- È richiesto il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione (nel corso dei precedenti cinque anni).

Successivamente, entro 31 dicembre dell'anno successivo, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.
Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Eventuale superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La verifica della presenza di una infrazione e l'eventuale superamento del tasso di superficie convertita senza autorizzazione verrà effettuata da OPR.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- conversione di parte o tutte le superfici a PP da parte del beneficiario senza richiesta di autorizzazione in zone "ordinarie";
- mancato ripristino entro i tempi stabiliti, di parte o tutte le superfici oggetto di impegno secondo la procedura descritta nel punto B).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento).

In questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di infrazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma. L'azienda viene iscritta nel registro "prioritario".

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa al di sopra della soglia stabilita per le infrazioni senza conseguenze significative.

Portata:

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni.

<i>Livello basso</i>	Non previsto.
<i>Livello medio</i>	In tutti i casi non contemplati nel livello alto.
<i>Livello alto</i>	Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie inferiore o uguale al 40% della superficie oggetto dell'obbligo o inferiore o uguale a 2 ettari.

Gravità:

Il livello di questo parametro è calcolato in base alle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi della Norma.

<i>Livello basso</i>	non previsto.
<i>Livello medio</i>	Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino per coloro che erano iscritti nel registro ordinario.
<i>Livello alto</i>	Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino per coloro che erano iscritti nel registro prioritario.

Durata:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata e gravità.

<i>Livello basso</i>	Non previsto
<i>Livello medio</i>	In tutti i casi non contemplati nel livello alto
<i>Livello alto</i>	Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme.

L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al nuovo detentore della superficie.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU o superiore a 2 ettari;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar) e le aree umide e torbiere, cartografate da Regione Lombardia al di fuori delle zone RAMSAR.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) sia le aree al di fuori delle zone RAMSAR, definite da Regione Lombardia e presenti in Sis.Co e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

MODALITÀ OPERATIVE

Il rispetto della norma è verificato tramite sopralluogo in campo, previa verifica da fascicolo aziendale della presenza e localizzazione dei terreni ricadenti in zone RAMSAR o EXTRA RAMSAR cartografate.

Il controllo implica la verifica dell'eventuale presenza di destinazione delle zone umide ad altri utilizzi e di eventuali lavorazioni profonde che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla. Sarà necessario, inoltre, verificare se vi è evidenza di drenaggio delle acque.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 2.1 conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;

BCAA 2.2 presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti, *BCAA 2.1 - conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere e BCAA 2.2 - presenza di lavorazioni non consentite quali le lavorazioni profonde*, che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate **gravi**.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar o extra Ramsar cartografate;
- drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 – DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DELLE PIANTE

SOGGETTO CONTROLLORE: AMS come da circolare AGEA coordinamento n 0048025 del 14.06.2024 e n 57040 del 19.07.2024

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 0147385/2023.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

MODALITÀ OPERATIVE

Il rispetto della norma è verificato tramite sopralluogo in campo, previa verifica da fascicolo aziendale della presenza e localizzazione dei terreni a seminativi aziendali.

Sarà necessario verificare se è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi (assenza di evidenza di bruciature).

In caso di presenza di bruciature, dovrà essere controllato il possesso da parte del beneficiario dei requisiti necessari alla possibilità di usufruire della deroga per le stoppie e le paglie di riso per interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

In caso di bruciatura deve, inoltre, essere verificata l'eventuale diffusione su terreni esterni all'azienda.

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 3:

BCAA3.1: divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

BCAA3.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA3.1: presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

BCAA3.2: mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni prive di conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole che presentano una o più infrazioni. L'impatto è, infatti, ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono

le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio Nei casi non previsti dai livelli basso e alto.

Livello alto Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure

- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure

- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso Non previsto.

Livello medio riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata alti oppure presenza dell'infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, oppure di infrazioni con effetti extra – aziendali oppure presenza di infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

CGO 1 – DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2000, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE (GU L 327 DEL 22.12.2000, PAG. 1): ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, LETTERA E) E H), PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI OBBLIGATORI PER CONTROLLARE LE FONTI DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023 ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto del seguente obbligo **A**.

A. Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue. Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini del presente CGO devono alternativamente:

- a. essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- b. essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici ed entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni di concessione come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

Il presente obbligo s'intende rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio della concessione è di competenza della:

- Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della Provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

È esente da concessione l'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee ma soggetto a mera comunicazione preventiva all'ente competente. Tale utilizzo non è pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m³/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto il rispetto del seguente obbligo **B**.

B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati

sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione.

L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- individua se l'azienda è in zona irrigua/di bonifica e, nel caso, a quale consorzio irriguo/di bonifica appartiene,
- contatta, eventualmente, gli appositi uffici provinciali/regionali relativamente alle richieste/rilascio di concessioni.
- Il controllore, inoltre, si accerta che l'azienda utilizzi o meno acqua ai fini irrigui, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare acqua ai fini irrigui, si procede, per confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- compatibilità con le caratteristiche territoriali;
- evidenze dell'utilizzo di acqua ai fini irrigui.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'utilizzo di acqua ai fini irrigui, il controllore procede con la verifica dell'impegno **A**.

Nel caso in cui le aziende utilizzino acqua ai fini irrigui, il controllore:

- verifica se in azienda vi sono pozzi od altre fonti d'acqua;
- verifica gli adempimenti amministrativi:
 - presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente;
 - oppure accerta l'avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente;
 - oppure che il canone sopraddetto sia a carico del proprietario del fondo in quanto già compreso nel canone di affitto.
- verifica la congruità tra la documentazione presente in azienda e l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione prevista viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006 (vedi Allegato F); nel caso si presentasse tale casistica, occorre descrivere quanto rilevato nello spazio delle annotazioni.

La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione per i casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

Nel caso l'azienda dichiari di non utilizzare acque a scopo irriguo e tale asserzione sia coerente con il piano colturale e le caratteristiche territoriali, l'impegno A si ritiene rispettato.

Per l'impegno **B**, il controllore deve acquisire copia del registro delle fertilizzazioni/quaderno di campagna e verificarne i contenuti minimi richiesti: deve quindi essere esplicitato il titolo in Fosforo dichiarato e, laddove presente, il titolo in Fosforo degli effluenti di allevamento.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione al presente CGO nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- **per l'impegno A**, inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.):
 - A.1. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - A.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.
- **per l'impegno B**, inerente all'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - B.1. assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
 - B.2. mancato aggiornamento del quaderno di campagna o del piano di fertilizzazione o assenza di parte delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità e durata.

Livello medio Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU superiore ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e durata.

Livello alto Nel caso di assenza della documentazione (non conformità A.1 o B.1) gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali **gravi** per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Per le inadempienze relative all'impegno A l'azienda:

Nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.

Per le inadempienze relative all'impegno B:

Nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal controllo.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia rilevata:

- assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 o B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 e B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 5 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE (G.U. L 375 DEL 31.12.1991, PAG. 1) ARTICOLI 4 E 5

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)⁵. Il presente CGO si applica quindi alle aziende agricole con o senza allevamenti i cui terreni ricadono, anche solo parzialmente, nelle zone vulnerabili ai nitrati identificate ai sensi della DGR del 26 novembre 2019 - n. XI/2535, che designa le nuove Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (tabella 3 dell'Allegato) e riporta l'elenco complessivo dei comuni il cui territorio è totalmente in ZVN (tabella 4 dell'Allegato) e l'elenco complessivo dei comuni il cui territorio è solo parzialmente compreso in ZVN (tabella 5 dell'Allegato).

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR del 2 marzo 2020 n. XI/2893 e prorogato con la D.g.r del 26 febbraio 2024 n. XII/1944 fino all'approvazione del programma d'azione 2024-2027.

Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

1. effluenti di allevamento (e.a);
2. acque reflue;
3. digestati;
4. fertilizzanti di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
5. fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

- a. gli adempimenti amministrativi;
- b. gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento (e.a.);
- c. i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti;
- d. il rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DGR 2893/2020

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento è subordinata, fatti salvi i casi di esonero, alla presentazione a Regione Lombardia di una Comunicazione nitrati e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica.

La Comunicazione nitrati è modulata in relazione alla zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica.

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 2893/2020 (Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili, valido per le aziende localizzate in ZVN) o dalla DGR 3001/2020 (Linee guida per le aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati), si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora le strutture di allevamento siano ubicate in prevalenza in zona vulnerabile.

Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia ("Procedura nitrati"), accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/Portale Sisco>).

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

⁵ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

- a. l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- b. l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- c. l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo informatico nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 —"Classificazione aziendale" della DGR 2893/2020 e della DGR 3001/2020, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione Nitrati, consente la compilazione della Comunicazione nitrati e, laddove richiesto, anche la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto. L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione che prende in considerazione il quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché l'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, può essere:

- esonerata dalla Comunicazione nitrati;
- tenuta alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 2893/2020, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 3001/2020, è invece esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 2 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti, di cui all'allegato 12 della DGR n. 2893/2020 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

Impresa tenuta alla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 2893/2020, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;

- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
 - tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
- In base alla DGR 3001/2020, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 2 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:
- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
 - utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
 - utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
 - tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.

Impresa tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), in base alla DGR 2893/2020, l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
- alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In base alla DGR 3001/2020, ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa localizzata in zona non vulnerabile che:

- utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
- alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

N.B.: L'impresa intermediaria che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione di una nuova Comunicazione nitrati;
- Caricare ogni “Relazione tecnica” richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni “Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento” descritto nella Comunicazione nitrati, nella sezione “Repository” di Sis.Co..

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella “Repository” di Sis.Co.

- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati;
- Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (esempio: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti⁶ su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione, se necessarie;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi;
- Rapporto di monitoraggio degli impianti di trattamento dove previsti.

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, devono esplicitare nella Procedura nitrati i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR 2893/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR 2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Inoltre, le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale), con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi;
- provvedere alla redazione del PUA.

Il digestato deve soddisfare i requisiti del PdA nitrati e, in particolare, quelli individuati all'ALLEGATO 3 — "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato; nei casi previsti dalla DGR 2893/2020 (paragrafo 2.4, comma 4) deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2893/2020.

⁶ Il registro delle distribuzioni dei fertilizzanti (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) deve contenere almeno le seguenti informazioni (come da Allegato 12 del Programma d'azione — DGR 2893/2020):

- Dati da ricavare dalla Procedura nitrati (compilazione facoltativa): tipo di e.a. (liquido, solido compostato, solido non compostato): quantità; contenuto in Azoto, P2O5, K2O.
- Distribuzioni effettuate nell'anno solare: data distribuzione; tipologia prodotto distribuito (solido/liquido); quantità distribuita; superficie oggetto di distribuzione; modalità di distribuzione; località della distribuzione/appezzamento o unità gestionale indicato nel documento cartografico; coltura praticata; contenuto in Azoto, P2O5, K2O (dati facoltativi); firma dell'impresa.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Si fa presente che il D.d.s. n. 17696 del 19/12/2021 ha decretato la sospensione per l'anno 2022 della validità pluriennale delle comunicazioni nitrati. Pertanto, tutte le imprese nell'anno 2022 avevano l'obbligo di presentazione della comunicazione nitrati, se soggette alla comunicazione nitrati.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce "modifiche sostanziali" (vedi paragrafo seguente).

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei seguenti casi:

- qualora subentrino nell'impresa agricola modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento;
- qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali, che determinino la non conformità dell'azienda;
- qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti alla applicazione della direttiva nitrati.

Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Qualora, invece, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche previste per la "campagna nitrati" dell'anno successivo a quello oggetto del controllo.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

La Comunicazione nitrati deve essere presentata entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, che definisce le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Per l'anno 2024, il riferimento è il D.d.u.o. 28 dicembre 2023 - n. 20848 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l'anno 2024 della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle d.g.r. n. XI/2893/2020 (zone vulnerabili) e n. XI/3001/2020 (zone non vulnerabili).⁷

Modifiche sostanziali

In base alla DGR 2893/2020, per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento

⁷ D.d.u.o. 28 dicembre 2023 - n. 20848 definisce la data di avvio della campagna nitrati 2024 a partire dal 02 febbraio 2024. Per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Lombardia, la scadenza per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione è fissata al 30 giugno 2024, prorogata inizialmente al 9 agosto con D.d.u.o. n. 9810 del 28/06/2024 e al 30 agosto con D.d.u.o. n.12160 del 05/08/2024

esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA) ai sensi della DGR n. 3826/2015 allegato B;

- g) aumento o diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- k) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO (e.a.)

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono:

- rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- garantire la funzionalità e l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

Si riportano i principali obblighi previsti dal Programma d'azione per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento.

Stoccaggio dei LETAMI

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

- nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Stoccaggio dei LIQUAMI

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un “franco minimo di sicurezza” di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;

b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili.

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito elencati sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN:

Divieto di utilizzazione agronomica dei letami e dei fertilizzanti:

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000⁸, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del

⁸ Per limitrofi si intendono i terreni immediatamente confinanti con i terreni ricadenti nei Siti Natura 2000.

fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- nei giorni di pioggia⁹ e nei giorni immediatamente successivi;
- nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio per i letami e i fertilizzanti quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

La stagione autunno vernina 2023/2024 è regolamentata dalla DGR n° XII/918 del 11/09/2023 "Modifica delle disposizioni contenute nel "programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con d.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle "linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE" approvate con d.g.r. 30 marzo 2020 n. XI/3001" e dal decreto n°16956 del 31.10.2023 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 «criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" Con D.g.r. n. 918/2023 i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre 2023 e fine febbraio 2024 sono individuati in 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre 2023 ed il 31 gennaio 2024 e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico. Il D.d.u.o. n. 16956 del 31/10/2023, stabilisce il periodo di 60 giorni continuativi dal 1° dicembre 2023 al 29 gennaio 2024 e l'individuazione dei restanti 30 giorni di divieto di spandimento nei mesi di novembre, gennaio e febbraio tramite il Bollettino Nitrati prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i fertilizzanti utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate e per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Divieti di utilizzazione specifici per i letami e materiali assimilati:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, esclusi gli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- in golena entro argine¹⁰, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in

⁹ Per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

¹⁰ Golena: Porzione di territorio compresa tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, costituente l'alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria (cfr. PAI). Golena aperta: Porzione dell'area golenale compresa tra un argine golenale o un argine maestro e l'alveo inciso; Golena chiusa: porzione di territorio compresa tra l'argine maestro e l'argine golenale.

golena aperta, venga interrato immediatamente;

- su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

Divieti di utilizzazione specifici per i fertilizzanti:

- sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI:

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- Nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:

- 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per liquami e assimilati, acque reflue quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

La stagione autunno vernina 2023/2024 è regolamentata ~~invece~~ dalla DGR n° XII/918 del 11/09/2023 "Modifica delle disposizioni contenute nel "programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con d.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle "linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE" approvate con d.g.r. 30 marzo 2020 n. XI/3001" e dal decreto n°16956 del 31.10.2023 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 «criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato". Con D.g.r. n. 918/2023 i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre 2023 e fine febbraio 2024 sono individuati in 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre 2023 ed il 31 gennaio 2024 e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. Il D.d.u.o. n. 16956 del 31/10/2023, stabilisce il periodo di 60 giorni continuativi dal 1° dicembre 2023 al 29 gennaio 2024 e l'individuazione dei restanti 30 giorni di divieto di spandimento nei mesi di novembre, gennaio e febbraio tramite il Bollettino Nitrati prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF;

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, quando sono utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate;
 - su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
 - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
 - in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare¹¹) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
 - nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA);
 - se si utilizzano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazioni con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM);
 - su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto) o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra cui:
 - a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in pre-aratura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

¹¹ Zona montana: zona individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Zona collinare: zona Individuata con codice ISTAT.

Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:

- e) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
- f) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente.

Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquali provvisti di copertura vegetale, o con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

DIVIETO DI ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso solo per il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non per i materiali assimilati ai letami come i digestati) e deve essere effettuato ai soli fini della utilizzazione agronomica per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

L'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni è vietato:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;
- a 50 metri dalle case sparse.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

DIVIETO DI ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AI LETAMI E DEI FERTILIZZANTI

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento);

- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
- 7) interessati da boschi naturali;
- 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
- 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili)¹²;
- 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione; nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio. La stagione autunno-vernina 2023/2024 è regolamentata dalla DGR n° XII/918 del 11/09/2023 "Modifica delle disposizioni contenute nel "programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con d.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle "linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE" approvate con d.g.r. 30 marzo 2020 n. XI/3001" e dal decreto n°16956 del 31.10.2023 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno-vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 «criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato". Con D.g.r. n. 918/2023 i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre 2023 e fine febbraio 2024 sono individuati in 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre 2023 ed il 31 gennaio 2024 e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. Il D.d.u.o. n. 16956 del 31/10/2023, stabilisce il periodo di 60 giorni continuativi dal 1° dicembre 2023 al 29 gennaio 2024 e l'individuazione dei restanti 30 giorni di divieto di spandimento nei mesi di novembre, gennaio e febbraio tramite il Bollettino Nitrati prodotto a cadenza bisettimanale dalla

¹² La D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno campagna 2023-2024 con decreto 16953 del 31.10.2023 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1 luglio 2014, n. x/2031 – anno campagna 2023 – 2024".

Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF.

RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI in ZVN

Dosi di applicazione degli Effluenti di allevamento (e.a.)

1) La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare, in ogni singola azienda o allevamento, i 170 Kg per ettaro di SAU e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg N/ha/anno, è riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile. Il limite d'uso di 170 Kg N/ha/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue, di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR 2893/2020.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

2) La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture.

Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato 2 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.

3) Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:

- a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
- b) delle acque reflue così come definite nel Programma d'azione nitrati (DGR 2893/2020).

Dosi di applicazione per i fertilizzanti diversi dagli e.a. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi, fanghi di depurazione):

- La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
- I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 di cui al Programmad'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co., purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.
- L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato:

✓ Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.

✓ L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.

✓ Per calcolare il quantitativo di azoto presente devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto al controllo del CGO 2 solo se l'azienda ricade, anche parzialmente, in ZVN.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta ad altri controlli (es.: controllo dell'Applicazione della Direttiva Nitrati) contestualmente al controllo di Condizionalità, occorre indicare la tipologia di controllo e apporre il flag anche alla voce "Azienda a controllo anche per:....".

Il controllore è tenuto a inquadrare l'azienda compilando il box "CARATTERISTICHE AZIENDALI" della check-list.

Per ogni tipologia di impegno si riportano di seguito gli specifici controlli da effettuare.

1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo.

Si ha infrazione se:

- Mancano i documenti richiesti dalla DGR 2893/2020: copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o dell'aggiornamento della Comunicazione, se necessario; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico) con l'individuazione degli appezzamenti aziendali; planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; relazioni tecniche (se necessario) che devono essere depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di Sis.Co; registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità; altra documentazione necessaria a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi. Non è stata presentata la Comunicazioni nitrati, e/o è stata presentata oltre i termini previsti¹³.

- Non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati, se necessario (in questa fattispecie si comprende anche il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali), e/o non è stata aggiornata nei termini previsti. Si fa presente che, in base alla DGR 2893/2020, nel caso di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati a seguito dell'introduzione di modifiche sostanziali, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati. Una modifica sostanziale introdotta nell'anno del controllo non determina per l'impresa un obbligo ad aggiornare la Comunicazione nitrati nell'anno del controllo stesso, ma nell'anno successivo. Nel caso in cui il controllore accertasse che l'azienda, a causa di introduzione di modifiche sostanziali, non rispetta uno o più degli impegni previsti (obblighi relativi alle strutture di stoccaggio, rispetto dei massimali previsti: azoto zootecnico al campo o MAS, ecc.), rileverà infrazione nell'ambito del corrispondente impegno violato ma non a livello amministrativo. Si precisa però che ai sensi della DGR 2893/2020 (Allegato A, punto 8) ogni variazione alle movimentazioni di effluente di allevamento e/o di digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione degli effluenti e deve essere riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre. Si ricorda che un aumento o una diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito rientra tra le modifiche sostanziali; pertanto, la mancata presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati nelle scadenze previste sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Aggiornamento della Comunicazione nitrati" se riguarda un quantitativo di azoto maggiore di 3.000 kg, mentre sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Contratti di acquisizione (o di cessione) inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti" se riguarda un quantitativo di azoto inferiore o uguale a 3.000 kg.

- Il registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.

¹³ Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazioni nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati obbligatoria ai termini di Legge. In caso di preavviso, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati presentata anteriormente al preavviso formale del controllo.

- Per le aziende soggette ad AIA: non è presente l'autorizzazione AIA.
- È stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero di capi, nelle dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda.

Si rileva invece infrazione se si riscontra:

a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);

b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della Comunicazione nitrati.

- Per le aziende che producono digestato:

✓ non è presente il registro dei materiali di ingresso nell'impianto.

- Se l'azienda acquisisce o cede effluenti di allevamento e/o digestato:

✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono in corso di validità;

✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono inseriti nella Comunicazione nitrati.

✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono presenti nella sezione "Repository" in Fascicolo Aziendale di Sisco alla data del controllo.

- Se l'azienda utilizza fanghi di depurazione, mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati.

NB:

1) Le aziende che sono esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati, ai sensi delle DGR 2893/2020, dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli e divieti, dosi previste)¹⁴ e per la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle fertilizzazioni.

2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a. a terzi, le aziende esonerate devono possedere anche un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.

3) Per tutte le tipologie aziendali (aziende esonerate e non esonerate): in caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di e.a. ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

2 - VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI (STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO / DIGESTATO)

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2893/2020) deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare. La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

- 90 giorni per letame e assimilati (per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità minima di stoccaggio è 120 giorni);

- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;

- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con tipologie di

¹⁴ Allo scopo di agevolare i controllori nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella verifica del rispetto delle dosi di Azoto, OPR renderà disponibile, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo specifico per le aziende esonerate.

allevamento diverse da quelle del punto precedente.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene come “liquame” se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come “letame” se ha caratteristiche di palabilità. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti (“prodotti aggiuntivi”) nel processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari Regionale — BDR, del Sistema Informativo Veterinario Nazionale — BDN, del Registro di stalla, o del fascicolo aziendale Sis.Co.) e presenza media indicata nella Comunicazione nitrati: 10% per i bovini, 15% per i suini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluo e di azoto da e.a..

Il controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria quotata delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;
- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria delle strutture di stoccaggio non quotata o in caso di assenza di planimetria, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo;
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione nitrati, procedendo alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità e di manutenzione dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a..

Si ha infrazione nel caso:

- siano assenti le strutture di stoccaggio necessarie;
- le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale;
- lo stato di funzionalità o di manutenzione degli impianti di raccolta e stoccaggio non sia adeguato a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni.

3 - VERIFICA DEI DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore AFCP/Provincia di Sondrio, al momento del controllo, rileva evidenze

in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

L'infrazione è calcolata in funzione dell'estensione delle parcelle agricole¹⁵ (o delle particelle catastali) che presentano una o più violazioni ai divieti che l'azienda è tenuta a rispettare. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della parcella agricola (o della particella catastale), si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intera parcella agricola (o dell'intero mappale) ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale ricadente in ZVN in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per liquame, letame, digestato, concimi azotati e ammendanti organici può anche essere rilevato tramite la verifica delle registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali); in questo caso, la superficie oggetto d'infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella dedotta dalla documentazione presente in azienda.

4- VERIFICA DEL RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Si ha infrazione:

- nel caso di superamento del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale, distribuito sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN.
- qualora la quantità apportata di azoto totale (come azoto efficiente) superi le esigenze delle singole colture previste dai MAS (Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture), calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio dell'azoto.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale e la verifica della quantità di azoto efficiente apportato rispetto alle esigenze delle colture saranno effettuate tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle singole colture effettuando un bilancio per i terreni in ZVN (ed eventualmente anche non in ZVN) che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;
- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate;
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

5 – VERIFICA DI EFFETTI EXTRA-AZIENDALI E ALTRI DIVIETI

La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3) si considera abbia **effetti extra – aziendali** quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Il controllore deve inoltre rilevare l'eventuale presenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, dovuta alla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3).

¹⁵ Si fa presente che per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Il ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso), assume il carattere di infrazione non significativa.

Classificazione aziendale

I parametri di portata gravità e durata sono calcolati in funzione della classificazione aziendale che tiene conto della quantità di effluente prodotto/utilizzato:

Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.	
CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

Portata

La portata viene calcolata a seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia aziendale assumendo i seguenti valori:

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)			
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)			ALTA
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)			ALTA
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento oltre i termini previsti	ISCS art. 9(4) reg. (UE) 2022/1172		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture stoccaggio degli effluenti	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati delle Relazioni tecniche (nei casi necessari) o di altra documentazione e/o mancato inserimento delle relazioni tecniche nella sezione “Repository” di Sis.Co.	BASSA		
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi previsti dal Manuale)	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 1, 2 e 3		MEDIA	
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 4 e 5			ALTA
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 1, 2 e 3	BASSA		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 4 e 5		MEDIA	

Assenza di autorizzazione AIA			Intenzionalità (indici di livello alto)
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di ingresso nell'impianto	BASSA		
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato in corso di validità			ALTA
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato nella C.N. e/o nella sezione "Repository" di Sis.Co	BASSA		
Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	BASSA		
2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO			
Strutture di stoccaggio non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari (è infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)			ALTA
3 – DIVIETI DI UTILIZZO			
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione - <u>sotto</u> la soglia definita (*)	BASSA		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione - <u>sopra</u> la soglia definita (*)		MEDIA	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettiere di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni		MEDIA	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli			ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)			
Per qualsiasi infrazione rilevata			ALTA
5.1 – EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)			ALTA
5.2 – ALTRI DIVIETI: rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni			Intenzionalità (indici di livello alto)

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	MEDIA
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato + divieto di utilizzo <u>sottosoglia</u> (*)	MEDIA
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + divieto di utilizzo <u>sottosoglia</u> (*)	MEDIA
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + divieto di utilizzo <u>sottosoglia</u> (*)	MEDIA
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione <u>sottosoglia</u> (*)	MEDIA
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	ALTA
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA
M - Rilevazione di infrazione intenzionale	Intenzionalità

(*) N.B: La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende sottosoglia se la superficie in ZVN oggetto di infrazione risulta superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, e non superiore a 2 ettari

Gravità

In base alla classe di appartenenza la gravità assume i seguenti valori:

Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti
--------------	--

	OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa OPPURE mancato inserimento in repository dei contratti di valorizzazione (per qualsiasi classe aziendale)
Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio o mancata presentazione della Comunicazione nitrati) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media (ad esclusione dell'infrazione relativa all'inserimento in repository dei contratti di valorizzazione) OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa (ad esclusione dell'infrazione relativa all'inserimento in repository dei contratti di valorizzazione) OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa (relativa all'inserimento in repository dei contratti di valorizzazione)
Alta	Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta (ad esclusione dell'infrazione relativa all'inserimento in repository dei contratti di valorizzazione) OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

Durata

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) OPPURE assenza totale delle strutture di stoccaggio (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati o di autorizzazione AIA (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 (infrazione intenzionale) OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza
Media	In tutti gli altri casi

N.B.: l'infrazione relativa al mancato caricamento in repository dei contratti di valorizzazione va considerata di gravità BASSA in quanto inadempienza che non costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali e in quanto adempimento normativo previsto a livello regionale.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le seguenti infrazioni:

1. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione, del PUA, ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni, l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata per le aziende di classe dimensionale fino alla 3 e alto per le aziende con classe dimensionale 4 e 5;
3. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
4. infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario)	Presentazione della documentazione richiesta (Comunicazione nitrati; aggiornamento della Comunicazione nitrati; AIA) da verificare tramite controllo documentale	di norma 30, (salvo scadenze diverse previste dalla DGR2893/2020) ¹⁶

¹⁶ Il controllore dovrà indicare nell'apposito spazio della Relazione di controllo Condizionalità / Parte 1 il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sulla base di quanto previsto dalla DGR 2893/2020 per l'infrazione commessa; se la DGR non fornisce alcuna tempistica, il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sarà di 30 giorni dalla data di fine controllo.

Assenza del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi del Programma d'Azione regionale per le ZVN	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti, ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	30
Accumulo temporaneo di materiale palabile (letame/ lettiera esauste di allevamenti avicunicoli, lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc.	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili, da verificare tramite controllo oggettivo	30
Mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	15 (di norma)
Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di funzionalità e di manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 30
Assenza del/degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari da verificare tramite controllo oggettivo	30.11 dell'anno successivo al controllo
Non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	30.11 dell'anno successivo al controllo

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art.85 del regolamento (UE) 2021/2016 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172 si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- Riscontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all'azienda ossia:
 - inadempienze amministrative;
 - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale;
 - non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione;
 - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo;
- nel caso in cui siano totalmente assenti strutture di stoccaggio liquame e letame per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione nitrati, o di autorizzazione AIA, per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore. Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 4 – INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) **Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari**

È vietato applicare fertilizzanti e distribuire prodotti fitosanitari entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

La presente BCAA stabilisce i seguenti obblighi:

a.1) **Divieto di fertilizzazione**

L'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti e dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893/2020 con riferimento alle distanze dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua (fascia di rispetto).

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente obbligo.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 2.

a.2) **Divieto di prodotti fitosanitari**

È vietato distribuire prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua (fascia di rispetto).

L'ampiezza della fascia di rispetto è superiore a 5 metri, se tale indicazione è presente nell'etichetta del prodotto. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

Gli obblighi a.1) e a.2) si intendono rispettati in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

b) **Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita**

- Deve essere costituita o non eliminata una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, come individuati nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
- L'ampiezza della fascia inerbita è funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali; la classificazione

dello stato ecologico e dello stato chimico è riportata nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e viene aggiornata¹⁷ sulla base dei monitoraggi e delle successive classificazioni effettuate dalle ARPA nel corso del sessennio di vigenza dei Piani di distretto.

A tali fini gli stati ecologico e chimico possono assumere le seguenti classi di stato:


- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'obbligo si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da costituire/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

- Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a.1) "Divieto di fertilizzazione" e a.2) "Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari", è inoltre vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.



Ai fini della presente BCAA, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione:

1. scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;

¹⁷ L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia.

2. adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
3. strutture pensili;¹⁸
4. corpi idrici arginati, provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Deroghe

E' ammessa la deroga agli impegni sopra descritti nel caso di:

- **risaie;**
- **corso d'acqua effimero** ¹⁹ (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del fiume con la sola presenza di pozze isolate)
- **corso d'acqua episodico** (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di presenza d'acqua).

E', inoltre, possibile derogare al divieto di lavorazioni (impegno b) in presenza di:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;
- terreni stabilmente inerbiti terreni per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite
- oliveti stabilmente inerbiti;
- le superfici a prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4.3 (c) del reg. (UE) 2021/2115

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

1. verifica, con gli strumenti informatici del GIS, se almeno una delle superfici aziendali, contenute nel fascicolo aziendale, classificate nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia come "FT" sia effettivamente interessata (lo shape utilizzato sul SI regionale copre una superficie di 50/100 mt dal centro del corpo idrico a seconda della tipologia del corso d'acqua) all'impegno della costituzione della fascia inerbita;
2. verifica, per le particelle interessate alla costituzione della fascia inerbita, la tipologia colturale presente a fascicolo, ai fini del rispetto degli impegni.

Laddove non sia già certa la presenza di corpi idrici individuati come al precedente punto 1, il controllore effettua un sopralluogo aziendale per escludere la presenza di altri corpi idrici.

Il controllore procede quindi alla verifica dei seguenti impegni, valutando l'eventuale possibilità di deroga nei casi sopra indicati:

Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica e di distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti inorganici e prodotti fitosanitari entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

¹⁸ Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.

¹⁹ Il "Corso d'acqua effimero" e il "Corso d'acqua episodico" sono definiti ai sensi del D.M. n. 131 del 16/06/2008. Il "Corso d'acqua temporaneo" è un corso d'acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo annualmente o almeno 2 anni su 5. In tutte queste definizioni, l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali.

Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici

I divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati (organici ed inorganici) e degli ammendanti organici devono essere rispettati secondo quanto stabilito dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893 del 2020, sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso dei controlli riguarda esclusivamente la superficie oggetto di infrazione della presente Norma per la parte relativa alla fascia tampone e NON viene sommata a quella per il CGO 2: pertanto la norma si considera non rispettata e si procede al calcolo della pesatura dell'infrazione solo nel CGO2.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

Costituzione/non eliminazione di una "fascia inerbita"

Nel caso in cui le aziende siano tenute al rispetto degli impegni della fascia inerbita, il controllore verifica la presenza della fascia stessa e la relativa ampiezza, l'eventuale presenza di deroga all'obbligo di costituire/mantenere la fascia e il rispetto del divieto di lavorazione.

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come, ad esempio, erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva l'assenza della fascia inerbita, oppure una larghezza della fascia inerbita inferiore a quanto stabilito, oppure il mancato rispetto del divieto di lavorazione.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 4.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla "fascia di rispetto";
- BCAA 4.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla "fascia di rispetto";
- BCAA 4.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;
- BCAA 4.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.
- BCAA 4.5 presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto";

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle particelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto;
- alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia di rispetto soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Livello basso

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.1 – 4.2), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.5), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello alto

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni

- fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m;
- fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4);

Livello alto

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia di rispetto oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari (elementi di verifica BCAA4.1, BCAA4.2, BCAA4.3 o BCAA 4.5).

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4.1 o BCAA4.2 oppure BCAA4.5) per livelli di portata bassa o media;

Livello alto

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia di rispetto dell'impegno a).

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 5 – GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO, TENENDO ANCHE CONTO DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

DEROGHE

Impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

MODALITÀ OPERATIVE

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** della BCAA 5:

- in relazione all'impegno a):
 - BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
 - BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);
- in relazione all'impegno b):
 - BCAA5.3 - rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per le superfici a seminativo:
 - BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%);
 - BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;
- per tutte le superfici:
 - BCAA 5.3: mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in **assenza** di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 5	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha oppure Effetti extra-aziendali
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

<i>Livello basso</i>	Non previsto;
<i>Livello medio</i>	riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata bassi o medi;
<i>Livello alto</i>	riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

<i>Livello basso</i>	riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;
<i>Livello medio</i>	riscontro di infrazioni per livelli medi di portata;
<i>Livello alto</i>	riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati dei seminativi*), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. sia commessa l'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati), per i seminativi;
2. l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 6 – COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI QUALE DETERMINATA DAGLI STATI MEMBRI

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO (la circolare AGEA coordinamento n 57040 del 19.07.2024 definisce che l'atto può essere controllato tramite AMS **solo** per quanto riguarda le superfici a seminativo. Poiché l'ambito di applicazione del requisito non attiene solo ai seminativi, per il 2024 la BCAA 6 verrà controllata in campo dagli Organismi Delegati sui beneficiari estratti a campione e assoggettati a tale norma. Gli esiti del controllo potranno essere utilizzati come verifica di correttezza di funzionamento dell'AMS)

AMBITO DI APPLICAZIONE

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115,
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Vigono, quindi, i seguenti impegni per tutti i terreni oggetto della Norma:

- assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio,

oppure in alternativa

- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

DEROGHE

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;

- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- BCAA6.1 presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, mantenimento in campo dei residui della coltura precedente.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA6.1 assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentino infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
 - superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
 - superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 6	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta

20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso Non previsto.

Livello medio Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 7 – ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
- c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Si precisa che le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Dopo aver verificato la presenza di eventuali condizioni di deroga, sul complesso dei terreni a seminativo dell'azienda su cui si applica la Norma è obbligatorio adottare alternativamente una delle seguenti pratiche:

1-ROTAZIONE

Sui terreni a seminativo su cui si applica la Norma è obbligatorio assicurare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella.

- Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico.
- Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che assicurino una permanenza in campo minima della coltura secondaria di almeno 90 giorni.

2. DIVERSIFICAZIONE

- prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
 - b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

- 1) colture appartenenti a generi botanici differenti;

- 2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- 3) terreni lasciati a riposo;
- 4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.).

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

PER LA ROTAZIONE

- un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;

oppure in alternativa

- verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

PER LA DIVERSIFICAZIONE

nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno

Se $10 < \text{seminativi} \leq 30$ ha:

- almeno 2 colture diverse sui seminativi;
- la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi;

Se seminativi > 30 :

- almeno 3 colture diverse sui seminativi;
- la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi e la somma delle due colture principali non deve superare il 95% di tali seminativi.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

IN CASO DI ROTAZIONE

BCAA7.1 assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuata nel biennio o in alternativa assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

BCAA7.2 Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:
 - che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure in alternativa
- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

In caso di Condizioni di esenzione non veritiere e/o non rispettate:

condizioni dichiarative che abbiano portato all'esenzione dagli obblighi della presente Norma non rispettate o verificate come non veritiere.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

N.B. Norma ad applicazione biennale

Per i beneficiari che nel 2023 hanno richiesto premi ecologici (Eco-schemi) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) solo sulle superfici sotto impegno SRA o ECO rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente.

Dato che il rispetto di questa norma è previsto sul biennio e che il 2023 è stato il primo anno di applicazione, le informazioni ottenute dai controlli 2023 sono state registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2024. Solo dopo si giungerà alla definizione dell'esito.

Per i beneficiari che nel 2023 NON hanno richiesto premi ecologici (Eco-schemi) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA):

- per la rotazione: dato che il rispetto di questa norma è previsto sul biennio e che, per queste aziende, il 2024 sarà il primo anno di applicazione, le informazioni ottenute dai controlli 2024 saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2025. Solo dopo si giungerà alla definizione dell'esito;
- per la diversificazione: dato che il rispetto di questa norma è annuale, l'esito sarà definito alla fine della campagna in oggetto.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
 - superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
 - superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 7	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta

20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso Non previsto.

Livello medio Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata alti

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Ai fini della diversificazione si applicano i seguenti parametri:

Portata, gravità e durata

Livello basso Non previsto

Livello medio Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo comprese tra 10 e 30 ettari;

Livello alto Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo superiore a 30 ettari

Casi particolari

Nel caso in cui sia riscontrato che le condizioni di esenzione alla presente Norma non siano state rispettate o non siano aderenti alla realtà rilevata, i parametri di Portata, Gravità e Durata assumono un valore alto sia per la rotazione che per la diversificazione

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 dall'10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

CGO 3 – DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (GU L 20 DEL 26.1.2010, PAG. 7). ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1, ARTICOLO 3 PARAGRAFO 2, LETTERA B), ARTICOLO 4 PARAGRAFI 1, 2 E 4

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi della Dir. 2009/147/CE, la norma riguarda:

- le sole aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli impegni di cui al seguente **punto A)**.
Le ZPS sono elencate nell'allegato 3 della DGR n.XII/2190 del 15 aprile 2024 .
Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell'area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS.
- tutte le aziende per i terreni anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000, per gli impegni di cui al seguente **punto B)**.

IMPEGNI PER I TERRENI RICADENTI IN ZPS

A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 3 prevede:

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) il Divieto di conversione della superficie a prato permanente e pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- c) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- d) Superfici di cui alla lettera t) dell'art. 2 del DM 0147385 ovvero superfici agricole:
 1. il Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

2. il Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) il Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- f) il Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- g) il divieto della Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

IMPEGNI PER I TERRENI FUORI DALLE ZPS

Il beneficiario è tenuto a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari non tutelati nell'ambito della BCAA 8.

A. Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale

ZPS in ambienti aperti alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) In prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi.
- c) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.
- d) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- e) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

ZPS in ambienti forestali alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.
- c) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- d) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.
- e) È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

ZPS in zone umide

- a) È vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- b) È vietata l'irrorazione aerea.
- c) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto.
- d) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- e) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
- f) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- g) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

ZPS in ambienti fluviali

- a) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide periferiali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- b) È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.
- c) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
- d) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- e) È vietata l'irrorazione aerea.
- f) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1° marzo al 10 agosto.
- g) È vietata la distruzione dei formicai.
- h) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- i) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sottoesposto:
 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).
All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
 3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
 4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
 5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti

dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.

6. A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.

7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

ZPS in ambienti agricoli

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

ZPS in risaie

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- d) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sottoesposto:
 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).
All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
 3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
 4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
 5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
 6. A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
 7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie

autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per le aziende con terreni in ZPS, prima della visita in azienda, il controllore:

1) verifica il codice del sito della ZPS, la sua denominazione, l'Ente Gestore del Sito, la tipologia di ZPS e li indica in check list; calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS) e nell'Allegato 3 della DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 ;

2) consulta l'ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi:

- sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore,
- sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio,
- circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;

3) associa il sito controllato a una delle seguenti tipologie (ZPS in ambienti aperti alpini, ZPS in ambienti forestali alpini, ZPS in zone umide, ZPS in ambienti fluviali, ZPS in ambienti agricoli e ZPS in risaie) individuate ai sensi della DGR 8/7884/08 e s.m.i.;

4) verifica la presenza di impegni specifici derivanti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 3 della DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS presenti in Lombardia, ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in ZPS sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000);

5) compila parte della check-list con le informazioni acquisite dall'ente gestore e dal SI regionale.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in ZPS. Si ha infrazione se risultano evidenze di mancato rispetto dei divieti e/o degli impegni indicati in check list e che sono differenziati in base alle diverse tipologie di ZPS sopra specificate.

Il controllore è tenuto a:

- compilare la check-list CGO 3. Nel caso si rilevi infrazione agli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, si dovranno descrivere nell'apposito spazio della check list gli impegni non rispettati.
- riportare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, l'esito.

Per tutte le aziende, il controllore:

1) verifica il rispetto del divieto di cui al precedente punto B — "ALTRI OBBLIGHI". Si ha infrazione se risultano evidenze di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti (se prevista);

2) compila la parte della check-list CGO 3 relativamente alla Verifica degli impegni anche per le superfici ricadenti anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni relative al mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Inoltre, occorre valutare se le violazioni relative all'impegno 2 producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Effetti extra – aziendali

le infrazioni agli impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI e), f) le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (odelle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d) descritti sopra superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e non superiore a 2 ettari.
Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d) superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI b) per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali
Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

Gravità

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

GRAVITÀ	
Bassa	mancato rispetto di 1 impegno A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d)
Media	mancato rispetto di 2 impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d)
Alta	mancato rispetto dei 3 impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d) OPPURE mancato rispetto anche del solo impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI b) OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli Uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, senza espresso autorizzazione delle autorità competenti ove prevista

Durata

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

DURATA	
Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
Media	In tutti gli altri casi

Impegni di ripristino

Non sono previsti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

La distruzione degli habitat selvatici rappresentati da alberi isolati, siepi e filari non tutelati dalla BCAA 8 senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti è considerata infrazione grave.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 4 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (GU L 206 DEL 22.7.1992, PAG. 7) ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 2

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Riguarda: le sole aziende agricole i cui terreni ricadano nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione, facenti capo alla Rete Natura 2000, istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

I SIC/ZSC sono elencati nell'allegato 4 "Aree Natura 2000 — della DGR .n.XII/2190 del 15 aprile 2024 e per ciascuno è individuato un Ente gestore del Sito. Le norme cogenti per il presente CGO sono rappresentate esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

IMPEGNI E OBBLIGHI

A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 4 prevede che le aziende ricadenti in un'Area Natura 2000 siano tenute a rispettare le seguenti disposizioni generali, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007:

a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo;

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) Divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;

c) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

d) Sulle superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 0147385 ovvero superfici agricole:

1. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

2. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla Regione o dalle Amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).

Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che:

- f) sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al d. lgs. n. 99/92;
- g) per la gestione delle superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE E IMPEGNI SPECIFICI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC/ZSC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici del piano stesso.

In particolare, nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC l'azienda deve rispettare, oltre alle "Misure di conservazione generali" di cui al precedente punto A1, anche i vincoli specifici definiti dagli Enti gestore nelle norme regolamentari e nelle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste da:

- 1) Misure di Conservazione sito specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza;
- 2) Piani di Gestione del sito di appartenenza.

Nell'Allegato 4 "Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" della DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione di SIC/ZSC presenti in Lombardia.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

1. verifica la tipologia di Sito, il codice, la denominazione e l'Ente Gestore del Sito e li indica in check list; ne calcola la superficie aziendale interessata tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e nell'allegato 4 DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024
2. individua, attraverso il suddetto allegato 4, se esiste un piano di gestione approvato, validato e pubblicato;
3. consulta l'ente gestore del Sito interessato, al fine di informarsi:
 - sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
 - sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
 - circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
 - circa gli impegni specifici previsti dal piano di gestione che l'azienda deve rispettare nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono nell'Area Natura 2000.

Il controllore verifica:

1. il rispetto degli impegni relativi alle misure di conservazione indicati in check list;
2. il rispetto degli impegni specifici previsti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione contenute nel piano di gestione e/o nelle misure di conservazione sito specifiche

per il sito considerato. Nell'allegato 4 della DGR XII/2190 del 15 aprile 2024_ sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche di SIC/ZSC presenti in Lombardia ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in SIC/ZSC sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000). Nel caso si rilevi infrazione, bisogna descrivere "gli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati" nell'apposito spazio della check list;

3. eventuali effetti extra-aziendali.

N.B. Si considerano violazioni con **effetti extra — aziendali** le infrazioni agli impegni agronomici A e D, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva una delle seguenti infrazioni:

- mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato;
- presenza di infrazioni rilevate dall'ente gestore;
- infrazione agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generali vigenti in tutti i SIC/ZSC;
- effetti extra-aziendali.

Inoltre, occorre valutare se le violazioni relative all'impegno 2 producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Effetti extra – aziendali

le infrazioni agli impegni a) e d) le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni a), c) e d) descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC **e**
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni a), c) e d) descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni a), c) e d) descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, **oppure**
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni a), c) e d) descritti sopra sia superiore a 3 ettari, **oppure**

- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno b) superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso Violazione ad un impegno tra a), c) e d);
Livello medio Violazione a due impegni tra a), c) e d);
Livello alto Violazione ai tre impegni a), c) e d) oppure all'impegno b).

Durata

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da a) a d) degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 8

- A. MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
- B. DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli impegni si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti:

A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

- Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Impegni A (elementi caratteristici del paesaggio)

- Per “**fossati o canali artificiali**” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per “**margini dei campi**” si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per “**siepi**” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per “**filare**” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per “**alberi isolati**” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per “**alberi monumentali**” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- Per “**sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche**” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- Per “**boschetto**” si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per “**stagni**” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq.

In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

- Per “**muretti**” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per “**terrazzamenti**” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Impegno B (divieto di potatura in periodo vietato)

Per “**potatura**” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

DEROGHE

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (**impegni A e B**).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (**impegno A**).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (**impegno A**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (**impegno A**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (**impegno A**).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

- Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno B

Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

L'impegno A si ritiene non rispettato qualora sia accertata:

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali, quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

L'impegno B si ritiene non rispettato qualora sia accertato il mancato rispetto del:

- divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno A) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure

- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

- Violazione dell'impegno A per eliminazione di uno o più alberi monumentali

Livello medio In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 8	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Livello basso Violazione del solo impegno A per insufficiente quota di superfici ed elementi non produttivi (inferiore al 4%);

Livello alto Violazione del solo impegno A per quota di superfici ed elementi non produttivi assente (0%);

Violazione del solo impegno B per eliminazione di un albero monumentale;

Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda;

Livello medio In tutti gli altri casi.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso non previsto;

Livello alto infrazione con parametri alti di portata e gravità:

Livello medio In tutti gli altri casi.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni gravi le infrazioni all'impegno A per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva

delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 9 – DIVIETO DI CONVERSIONE O ARATURA DEI PRATI PERMANENTI INDICATI COME PRATI PERMANENTI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE NEI SITI DI NATURA 2000.

SOGGETTO CONTROLLORE: AMS come da circolare AGEA coordinamento n 0048025 del 14.06.2024 e n 57040 del 19.07.2024

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Per essere conforme alla Norma, il beneficiario che voglia operare la conversione dei PP ad altri usi all'interno delle zone Natura 2000, o l'effettuazione di interventi di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa, deve richiedere l'autorizzazione come per le altre superfici a PP (vedi BCAA 1) e l'intervento deve **essere autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.**

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Effettuazione di lavorazioni non ammesse, di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento

Livello alto

Conversione ad altri usi di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso Non previsto

Livello medio Non previsto

Livello alto Non conformità riscontrate, in parte o per tutte le superfici, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Durata

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Livello basso Non previsto

Livello medio in tutti gli altri casi

Livello alto Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Inoltre, occorre valutare se le violazioni degli impegni previsti dalla presente Norma producano impatti in relazione agli obblighi previsti per la CGO 3 e 4.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** i casi di conversione ad altri usi di superfici di PP nelle zone Natura 2000 non autorizzate per superfici inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro..

Impegni di ripristino

A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità e nei modi indicati dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento di superfici di PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro;
- nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 5 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE (GU L 31 DELL'1.2.2002 PAG. 1) ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1) * E ARTICOLI 18, 19 E 20

SOGGETTI CONTROLLORI: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO E VETERINARIO DELL'ATS

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

1 – Impegni validi per tutte le aziende

Tutte le aziende agricole ai fini della rintracciabilità devono essere in grado di:

- documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, le informazioni al riguardo.

L'azienda deve disporre di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi della produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento.

L'azienda deve dimostrare di avere un proprio "sistema" ordinato e/o strutturato, in grado di consentire l'accesso alle informazioni necessarie per garantire la rintracciabilità. Il sistema è libero e definito dall'operatore in funzione della complessità della sua azienda.

Se un operatore del settore alimentare ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve avviare immediatamente procedure per il suo ritiro, anche se tale prodotto non si trova più sotto il suo controllo, e informarne le autorità competenti.

Tutte le aziende agricole ai fini del rispetto del pacchetto igiene sono tenute a:

- stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- tenere un registro dei trattamenti fitosanitari eseguiti e conservarlo per gli ultimi 3 anni;
- attivare e documentare gli interventi correttivi, in caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ATS);
- conservare la documentazione inerente tutte le analisi effettuate (in autocontrollo e controllo ufficiale) e gli esiti dei controlli diagnostici e/o analitici che abbiano una rilevanza per la salute umana. In base al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono infatti tenere le registrazioni aggiornate o la documentazione completa dei risultati delle analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza sulla salute umana.

2 – Impegni validi per le aziende zootecniche

Le aziende zootecniche devono:

- immagazzinare i mangimi medicati e i mangimi non medicati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali a cui non sono destinati;
- garantire che il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicuri che il mangime sia inviato alla corretta destinazione;
- manipolare separatamente i mangimi non medicati dai mangimi medicati per evitare fenomeni da contaminazione crociata. I mangimi medicati devono essere ben distinguibili ed

etichettati ai sensi della normativa vigente e deve essere presente la documentazione per la detenzione ed uso dei mangimi medicati;

- accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005. L'agricoltore può acquisire tali informazioni tramite la consultazione degli elenchi regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore;

N.B.: Secondo quanto previsto dall'art 2 del Reg. (CE) n. 183/2005 il Regolamento non si applica "alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco"

Per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insel'azienda e nel territorio delle province confinanti.

Inoltre, il Regolamento non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti, nonché alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti.

Pertanto tali attività sono escluse dall'obbligo di registrazione e/o riconoscimento.

- possedere il registro dei trattamenti veterinari, negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari;
- aggiornare il registro dei trattamenti veterinari. La registrazione dei trattamenti deve essere effettuata dall'allevatore entro 24 ore dall'inizio ed entro 24 ore dal termine del trattamento;
- detenere, somministrare e utilizzare correttamente i medicinali veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate;
- rispettare le norme relative alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari;
- commercializzare soltanto:
 - a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
 - b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
 - c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
- dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006;
- conservare le prescrizioni veterinarie per cinque anni;
- tenere registrazioni riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- tenere opportuna registrazione o conservare la documentazione riguardante i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbiano una rilevanza per la salute umana;
- registrare tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- rispettare il livello massimo di residui di antiparassitari (LMR) fissato dalla normativa vigente per i prodotti alimentari e i mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali.

Approfondimento su D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 e Reg. (CE) 852/2004

Gli allevatori devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dal Reg. (CE) 852/2004 e dal D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 di cui si riportano alcuni passaggi:

Reg. (CE) 852/2004 – Allegato I – Parte A

Punto 4 - Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

"...usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente"

Punto 8 - Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

"...i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione"

D.L.gs. 158/2006

Divieto di somministrazione, salvo deroghe ed esclusioni, delle sostanze vietate stilbeni loro derivati e loro sali e esteri; agenti antitiroidei; sostanze Beta agoniste; estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri; sostanze ad

azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri -androgena o gestagena; steroidi.

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze non autorizzate: lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo), sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (aristolochia spp. e suoi preparati; cloramfenicolo; cloroformio; colchicina; dapsons; dimetridazolo; metronidazole; nitrofurani - comprese furazolidone -; ronidazolo).

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze se non consentite: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni; altri prodotti medicinali veterinari (antelmintici; coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; carbammati e piretroidi; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei -AINS-; altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica).

Inoltre, il responsabile delle aziende può commercializzare soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;

c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

L'allevatore annota su uno specifico registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. Il registro è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

3 – Impegni validi per le aziende produttrici di latte

Se l'azienda zootecnica produce latte, l'allevatore è inoltre tenuto a:

- conservare una corretta e completa documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- utilizzare per la produzione di latte animali con stato sanitario buono e non evidenzianti sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e che potrebbero comportare una contaminazione del latte, non affetti da infezioni del tratto genitale, enteriti con diarrea, mastiti clinicamente manifeste, ulcerazioni della mammella;
- dimostrare che il proprio allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, oppure se non u.i., possedere l'autorizzazione ATS per conferire il latte;
- in caso di compresenza di caprini e bovini, far sottoporre i caprini a controlli nei riguardi della tubercolosi e brucellosi;
- isolare gli animali malati, infetti o che si sospetta siano infettati, e/o sotto trattamento farmacologico, per evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali;
- garantire la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati;
- identificare adeguatamente gli animali sottoposti a trattamento farmacologico per evitare di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da questi animali non sia utilizzato per il consumo umano prima del periodo di sospensione prescritto;
- utilizzare per la produzione di latte animali ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati o per i quali, in caso di somministrazione di prodotti e sostanze autorizzate, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti;
- tenere in condizioni igienico - sanitarie adeguate i locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e per lo stoccaggio del latte, in modo da proteggerli contro gli animali infestanti o i parassiti e da prevenire le contaminazioni;
- garantire che le superfici e le attrezzature destinate a venire in contatto con il latte siano in buone condizioni, facili da pulire, disinfettabili e che dopo l'impiego siano pulite e disinfettate;
- rispettare le norme d'igiene durante la mungitura, in particolare pulendo adeguatamente capezzoli, mammelle e parti adiacenti prima della mungitura degli animali;
- stoccare in azienda il latte appena munto a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C, salvo deroghe dell'autorità competente. È possibile, infatti, non rispettare le precedenti temperature se il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la tecnologia di trasformazione richiede il mantenimento del latte a temperature superiori a 8°C e l'autorità competente lo consenta;
- garantire che il personale sia a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene;
- Solo per coloro che producono latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco è obbligatoria la predisposizione del c.d. manuale aziendale di rintracciabilità del latte, secondo quanto dettagliato nell'allegato A del DM MIPAAF del 14/01/2005. Il manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia. Il manuale e i documenti di

registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

- a) il manuale deve essere comunque realizzato;
- b) il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- c) la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste;
- d) il manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda e deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

4 – Impegni validi per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali

Per quanto concerne gli obblighi previsti per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali l'agricoltore è tenuto a:

- tenere le registrazioni relative a ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi e l'uso di sementi geneticamente modificate;
- tenere un registro o una documentazione aggiornati o completi relativi alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (riguardanti natura, origine, destinazione, quantità);
- immagazzinare separatamente i mangimi dai prodotti chimici, dai rifiuti e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali, in modo da proteggerli da contaminazioni;
- pulire regolarmente le aree di stoccaggio e i contenitori per evitare contaminazioni incrociate e, nel caso, attuare opportune misure di controllo dei parassiti;
- manipolare il mangime nel corso della distribuzione e somministrazione in modo da assicurare che non si verifichino contaminazioni di provenienza da aree di stoccaggio e/o da attrezzature contaminate;
- pulire regolarmente i veicoli destinati al trasporto di mangimi e le attrezzature per la somministrazione in azienda, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati;
- immagazzinare le sementi adeguatamente e in modo da non essere accessibili agli animali;

- adottare misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi;
- adottare misure appropriate per tenere conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi;
- essere riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005;
- procurarsi e utilizzare mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti dal Reg.(CE) n. 183/2005.

5 – Impegni validi per le aziende che producono uova

Se l'azienda zootecnica produce uova, l'agricoltore è tenuto a stoccare le uova conservandole pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta dei raggi solari, nei propri locali e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore.

MODALITÀ OPERATIVE

Poiché le competenze relative all'accertamento degli impegni connessi al CGO in oggetto sono in carico a soggetti delegati differenti, ciascuno di questi Enti controllerà le parti, sottodescritte e dettagliate, secondo le proprie competenze e in osservanza di quanto riportato nelle specifiche check-list.

Si precisa che, per ciò che concerne i Dipartimenti Veterinari, le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzione vegetale: gli impegni sono quelli relativi a tutte le aziende agricole;
2. produzione animale: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche;
3. produzione di latte: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici delle aziende zootecniche e delle aziende che producono latte;
4. produzione di mangimi o alimenti per gli animali: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende produttrici di mangimi/alimenti per animali;
5. produzione di uova: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche e alle aziende produttrici di uova.

RINTRACCIABILITÀ

Il controllore è tenuto a verificare che in azienda esista una procedura di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita). Sono esclusi dal controllo di rintracciabilità le sementi, i prodotti fitosanitari e i farmaci veterinari.

Tale controllo può essere basato sulla presa visione della seguente documentazione, ad esempio:

- fatture e/o bolle d'acquisto (organizzate per data, per fornitore, per prodotto,..);
- registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti;
- manuale aziendale di autocontrollo su cui vengono descritte le procedure messe in atto in azienda per tracciare sia i prodotti aziendali acquistati che quelli venduti;
- corretta conservazione della documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione (per le sole aziende che producono latte);
- qualsiasi altra documentazione che garantisca la rintracciabilità dei prodotti acquistati e venduti.

Inoltre, solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco**, va anche verificata la presenza del manuale aziendale di rintracciabilità del latte ed il suo aggiornamento.

N.B.: Nel caso che l'azienda ritenga che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve attuare immediatamente le procedure per il suo ritiro, informando le autorità

competenti e i consumatori²⁰.

Per esemplificare quanto detto, si riportano alcuni esempi.

Azienda zootecnica che produce latte o carne

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la visione di una razione alimentare, si risale agli alimenti che vengono somministrati agli animali.

Si sceglie uno o più componenti della razione alimentare e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro provenienza.

Per individuare i prodotti venduti dall'azienda si controlla:

- per il latte: il manuale aziendale di rintracciabilità, la documentazione relativa alla vendita del latte;
- per la carne: i modelli 4 e/o il registro di stalla.

Azienda cerealicola

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la consultazione del piano colturale del fascicolo aziendale, si sceglie uno o più prodotti aziendali (es. orzo, mais, riso,...) e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro destinazione.

Si controllano quindi le fatture di vendita relative a quel determinato prodotto oppure, se il prodotto non è stato ancora venduto, il relativo stoccaggio in azienda.

PACCHETTO IGIENE

Il controllore è tenuto a verificare che sia garantita:

1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di **sostanze pericolose** e di **rifiuti**, ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica.

In particolare:

- nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell'armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari che deve essere predisposto secondo quanto descritto nel CGO 8. L'assenza del sito origina sempre infrazione tranne nel caso in cui ad effettuare il trattamento sia il contoterzista. Nel caso in cui, il contoterzista depositasse in azienda, anche momentaneamente, "scorte" di prodotto non utilizzato, l'agricoltore è tenuto a possedere un sito di stoccaggio: l'assenza di tale sito, in questo specifico caso, comporta la rilevazione di un'infrazione;
- solo nel caso di utilizzo di prodotti veterinari da parte dell'allevatore autorizzato dall'ATS a detenere scorte, deve essere controllata la presenza di un locale, vano o armadio chiuso a chiave per detenere i medicinali veterinari oggetto di scorta;

2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi;

3. la separazione tra i mangimi medicati e non medicati.

N.B. - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate.

Sostanze pericolose* = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), farmaci veterinari, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detergenti, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.)

Rifiuti speciali non pericolosi* = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi — mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole

Rifiuti speciali pericolosi* = oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

*elenchi non esaustivi

Ai fini della verifica del rispetto del pacchetto igiene, il controllore è tenuto a verificare la presenza del **registro dei trattamenti fitosanitari e il suo CORRETTO aggiornamento**, la presenza del

²⁰ Esempio: ricade in questa casistica l'immissione in commercio e il mancato ritiro/ricambio di latte contenente un quantitativo di aflatoxine superiore al tenore massimo previsto dal Reg. (CE) 1881/2000. Tale eventualità deve essere segnalata al punto 2 della Check List dei SSVV, specificando nelle note tale violazione.

registro o della **documentazione** riguardanti le analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza ai fini della salute umana e l'aggiornamento di questo registro o la completezza della relativa documentazione.

N.B.- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il CGO7;

Nelle aziende zootecniche, il veterinario accerta:

- per gli animali introdotti in allevamento dal 1° gennaio dell'anno in corso, la presenza di certificazione sanitaria attestante il loro status sanitario (certificati di indennità da TBC e BRC per gli animali lattiferi, Mod. 4 con attestazione veterinaria, laddove richiesta, per gli animali delle altre specie, ecc.).
- Se, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, all'azienda siano state verbalizzate non conformità in ambito sanitario, che abbiano richiesto l'adozione di azioni correttive; e in caso affermativo, verifica se l'intervento correttivo assegnato è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
- Se l'azienda è stata sottoposta a controlli a scopi diagnostici e/o analitici (es. controlli diagnostici per TBC e BRC, salmonellosi, micotossine, residui di farmaci ecc.) su animali, su piante e su prodotti derivati. In caso affermativo, verifica la disponibilità in azienda degli accertamenti con esito non conforme che hanno rilevanza negativa per la salute umana. Sono esclusi i controlli per parametri qualitativi senza ricadute per la salute umana (per es. cellule somatiche nel latte).
- Se l'azienda produce prodotti destinati all'alimentazione animale, il veterinario accerta che essa sia registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 e qualora mangimi e/o foraggi siano acquistati, che il fornitore di detti prodotti sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del medesimo Regolamento. Quest'ultima verifica è possibile anche attraverso la consultazione degli elenchi regionali. Se al momento del controllo non fosse possibile verificare questo elemento in quanto il fornitore non ha sede in Lombardia, il controllore effettuerà questo controllo a posteriori, contattando direttamente l'Amministrazione Regionale competente per territorio.
- Il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Inoltre, se sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari per i quali è obbligatoria la tenuta del **registro dei trattamenti veterinari**, il veterinario controlla il rispetto dei seguenti elementi di verifica:

- presenza del registro informatizzato dei trattamenti veterinari;
- aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari;
- commercializzazione di animali nel rispetto dei tempi di sospensione;
- commercializzazione di prodotti provenienti da animali sotto trattamento farmacologico nel rispetto dei tempi di sospensione;
- assenza di detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.

Controllo dell'aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari:

Il veterinario controlla le registrazioni dei trattamenti condotti negli ultimi due mesi verificando:

- la corrispondenza tra prescrizione veterinaria e prodotto acquistato;
- il carico e lo scarico dei prodotti acquistati;
- la registrazione dei trattamenti degli animali (date inizio e fine trattamento);
- l'identificazione degli animali trattati;
- la corrispondenza delle eventuali giacenze (solo per le scorte).

Si ha infrazione quando il registro non è opportunamente aggiornato o quando è stato utilizzato un farmaco con obbligo di prescrizione veterinaria e questa sia assente. In quest'ultimo caso l'assenza della prescrizione fa assumere alla violazione carattere intenzionale.

Controlli inerenti la commercializzazione di animali senza il rispetto dei tempi di sospensione

Il veterinario controlla le dichiarazioni di trasporto (mod. 4 – ora DDA) relative ad animali inviati allamacellazione negli ultimi due mesi:

- individua gli identificativi degli animali;
- verifica la presenza nel registro dei trattamenti di tali animali;
- calcola la differenza tra la data di avvio al macello e la data di fine trattamento: il risultato deve essere maggiore del tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Si ha infrazione quando il risultato dell'operazione è inferiore o uguale al tempo di sospensione.

Controllo inerente la commercializzazione di prodotti provenienti da animali senza il rispetto dei tempi di sospensione

Nel caso di commercializzazione di animali d'acquacoltura, uova, miele e latte, il veterinario accerta le modalità di gestione delle produzioni animali ottenute durante il trattamento e durante il periodo di sospensione. Si ha infrazione in assenza di tali modalità di gestione, e il controllo potrà essere eseguito, ad esempio, visionando la documentazione, relativa agli ultimi due mesi, presente presso l'impianto (registrazioni aziendali, etc.).

Controllo inerente la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate

Il veterinario controlla se sono detenute e utilizzate sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.lgs. 158/2006). La detenzione e l'utilizzo di sostanze vietate sono considerate violazioni intenzionali.

NB: L'esito del controllo in loco inerente la parte relativa ai trattamenti zootecnici potrebbe essere modificato a seguito degli esiti dei controlli ATS condotti mediante attività di campionamento.

Controllo condotto mediante attività di campionamento

In Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione. Gli assessorati alla Salute delle Regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Rientrano nell'attività di campionamento utile al fine della condizionalità ogni altra attività di campionamento, programmata o non programmata, inerente il presente CGO.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, il controllo si effettuerà attraverso l'acquisizione degli esiti non conformi dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del PNR (PNR/Sospetto), ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Saranno anche acquisiti tutti i risultati degli accertamenti disposti dai D.P.V. a seguito dell'esito del campione.

La banca dati relativa agli esiti conformi sono acquisiti da OPR che carica i dati del controllo sul proprio Sistema Informatico.

Gli esiti non conformi a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti sono valutati dalla DG Welfare mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR, unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO. Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

Nelle aziende da latte, i veterinari devono visionare:

- documentazione attestante indennità dell'allevamento da brucellosi e tubercolosi oppure l'autorizzazione ATS per conferire il latte in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi;
- le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura.
- Il veterinario è tenuto infine ad esprimere un giudizio globale in merito al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie basandosi sull'osservazione dello stato di pulizia delle vacche in mungitura e dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature impiegate per la mungitura e del luogo adibito allo stoccaggio del latte.

Infine, il veterinario deve verificare:

- la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico;
- il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio del latte, tenendo conto delle eventuali deroghe. Nel caso in cui l'allevatore si avvalga della deroga per quanto riguarda la temperatura di conservazione e consegna del latte, deve potere dimostrare di rientrare in una delle due casistiche previste (trasformazione entro 2 ore o ragioni tecnologiche).

Si ha infrazione solo nel momento in cui non siano state rispettate le temperature di refrigerazione (**non più di +8°C o non più di +6°C**) e la deroga sia assente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore AFCP/Provincia di Sondrio / veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni.

Se è stata rilevata infrazione agli impegni connessi al presente Criterio, tenendo conto di quanto rilevato, accertato e concluso, si procederà alla definizione di un "Esito del controllo". Inoltre, per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 7 e del CGO8;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito del CGO 6.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di latte fresco.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali e con indicatori di portata, gravità e durata di livello alto:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Parametri di violazione

Portata

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
Alta	<ul style="list-style-type: none">• Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da13 a 19)• Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21)• Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23)• Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28)• Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29)• Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32)• Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40)• Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio• Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente

	<p>registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effetti extra – aziendali
Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO	
Alta	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende con attività zootecnica) • Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti • Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi • Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio • Effetti extra – aziendali
Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg.(CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

Gravità

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
Alta	<ul style="list-style-type: none"> • Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19)
	<ul style="list-style-type: none"> • Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) • Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) • Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) • Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) • Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) • Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) • Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31) • Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) • Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio • Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure • Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio	

Bassa	Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi OPPURE Mancato aggiornamento del registro o non completezza della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali)
Alta	Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: <ul style="list-style-type: none"> • Mancata separazione dei rifiuti • Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti • Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: <ul style="list-style-type: none"> • Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti • Contemporanea assenza del registro o della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali) e del registro dei trattamenti fitosanitari • Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita • Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi • Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende zootecniche) • Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio • Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

Durata

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
Alta	<ul style="list-style-type: none"> • Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) • Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) • Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) • Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) • Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) • Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) • Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) • Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40)

	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio • Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure • Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio	
Alta	<ul style="list-style-type: none"> • Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali • Per le aziende che producono latte: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita • Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende zootecniche) • Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti • Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi • Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio • Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

Casi particolari

1. In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.

2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:

- sostanze illecite oppure lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Assenza/mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari (solo per aziende zootecniche)	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale	10
Assenza/ mancato aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo	Predisposizione e/o aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo, da verificare tramite controllo documentale	15
Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi effettuati presso l'azienda	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale	15

Strutture di stoccaggio inadeguate/ carenti che non consentono la separazione dei rifiuti e/o delle sostanze pericolose dagli alimenti e mangimi e/o mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	30
Non corretto stoccaggio delle uova	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova	15
Documentazione dei movimenti del latte in uscita non aggiornata (solo per aziende produttrici di latte)	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	10
Assenza/mancato aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	15
Assenza / incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	Predisposizione/aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	15

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi i casi in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) siano riscontrate entrambe le condizioni:

- siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
- il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, parametri di Portata, Gravità e Durata alti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

- macellazione clandestina di un animale;
- assenza del registro dei trattamenti veterinari;
- mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
- in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
- trattamenti illeciti.

CGO 6 – DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 1996, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE (GU L 125 DEL 23.5.1996, PAG. 3) ARTICOLO 3 LETTERE A), B), D), ED E), E ARTICOLI 4, 5 E 7.

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

L'allevatore è tenuto a rispettare i seguenti divieti:

1. Divieto di somministrare ad animali d'azienda e d'acquacoltura tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze β -agoniste, sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006);
2. Divieto di detenere in azienda, eccetto se sotto controllo ufficiale, animali cui sono state somministrate sostanze di cui al punto 1;
3. Divieto di immissione sul mercato o macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al punto 1, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
4. Divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
5. Divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3;
6. Divieto di detenere nelle aziende dei medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1. L'allevatore ha l'obbligo di:
 7. Rispettare le condizioni previste circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
 8. Conservare la documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
 9. Rispettare i tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
 10. In caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di stabilire il rispetto degli impegni di condizionalità, il controllo riferito a questo CGO si effettua, data la natura estremamente specializzata dei controlli, attraverso l'acquisizione degli esiti dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di controllo programmato o non programmato.

Nella Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione.

La DG Welfare pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Tramite scarico dei dati dei controlli dalla relativa banca dati, OPR acquisisce gli esiti di conformità e li carica sul proprio Sistema Informatico.

A seguito degli esiti non conformi di campioni prelevati in azienda, macelli o altri impianti, i Dipartimenti Veterinari conducono accertamenti presso gli allevamenti di origine i cui esiti sono registrati in una specifica check-list che viene trasmessa a OPR unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO.

In particolare, a seguito del rapporto di prova e degli accertamenti condotti dai Dipartimenti Veterinari, saranno valutate evidenze relative alla somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante, alla detenzione o immissione sul mercato di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, all'immissione sul mercato di prodotti provenienti da tali animali nonché evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo delle predette sostanze, conservazione della documentazione e rispetto dei tempi di sospensione in caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs.158/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La compilazione della check-list viene eseguita dai Dipartimenti Veterinari a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'attività di controllo nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. **Sulla base di tali dati, OPR definisce l'esito finale del controllo**

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Portata Gravità Durata

Le infrazioni al presente CGO sono considerate sempre di livello alto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni relative a questo Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui siano rilevate evidenze inerenti alla detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti al mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 79/117/CEE E 91/414/CEE (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 1) ARTICOLO 55, PRIMA E SECONDA FRASE

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/ Provincia di Sondrio

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO si applica alle aziende agricole e ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del Reg. (UE) 2021/2015 o pagamenti annuali a titolo degli art. 70, 71, dello stesso regolamento.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Gli obblighi per l'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

A. Corretta modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:

1. Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale;

B. Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservazione del suddetto registro per i due anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ATS di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui all'allegato 4 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, (situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole), deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. La delega può riguardare parte o tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo

trattamento effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

C. Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:

1. in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
2. in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura rilasciata dal contoterzista se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva delle bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
3. delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

NB: Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento.

Si evidenzia che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un obbligo diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di tale obbligo, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve munirsi dei **DPI** previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.) che devono essere utilizzati dalla fase di preparazione sino all'impiego.

I DPI devono essere presenti in azienda solo se l'utilizzatore di tali prodotti è il titolare dell'azienda o un dipendente.

N.B.: l'obbligatorietà dei DPI è cogente a momento dell'utilizzo del prodotto. Al momento del controllo potrebbero quindi mancare alcuni dispositivi di protezione individuali, che, impiegati al momento del trattamento e non più utilizzabili, sono stati successivamente smaltiti.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti fitosanitari, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari, il controllore procede alla verifica degli impegni, e qualora ricorrano le circostanze, di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Il controllore verifica che in azienda siano presenti i registri dei trattamenti eseguiti riferiti ai DUE anni precedenti. Il controllo su questi registri è limitato alla verifica della presenza e della corretta compilazione con i dati previsti, ma non riguarda la verifica del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Se in azienda non sono presenti i registri dei trattamenti riferiti ai DUE anni precedenti al controllo, o questi registri non sono conformi o aggiornati, si rileva infrazione; l'azienda può essere esonerata dall'obbligo di tenere tali registri solo se non ha acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nelle campagne precedenti. Inoltre, va verificata la disponibilità e conservazione per i due anni precedenti delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale.

Per il controllo degli impegni del presente CGO, il controllore rileva se l'azienda si avvale di

contoterzista/persona terza (con delega di tutte o di parte delle operazioni) e verifica i seguenti elementi:

- registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- eventuali giacenze in magazzino di prodotti non utilizzati;
- dispositivi di sicurezza (maschere, tuta, guanti etc);
- corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle colture.

Per le suddette verifiche il controllore si può avvalere:

- della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute all'indirizzo: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet oppure della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presente sul portale SIAN all'indirizzo: <https://www.sian.it/fitovis/> o della banca dati del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria all'indirizzo: <http://www.icps.it/pestidoc/>;
- uno schema di foglio di calcolo per il rispetto delle dosi di utilizzo.

Allo scopo di agevolare i controllori nella verifica del rispetto degli impegni del presente Criterio, OPR ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo per la verifica delle dosi, la cui stampa potrà essere allegata al fascicolo predisposto per il controllo, a riprova di quanto sottoposto a verifica.

Inoltre, nel caso si rendano necessari approfondimenti, il controllore acquisirà il registro aziendale e tutta la documentazione disponibile per le ulteriori verifiche da svolgersi presso il proprio ufficio.

Al termine di dette verifiche, sarà apposta data e firma del controllore accanto all'ultima informazione controllata.

Azienda che non si avvale di contoterzista

L'operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del **registro dei trattamenti**, ed il suo aggiornamento.

Il registro deve essere controllato per la parte relativa all'anno di riferimento del controllo.

Il controllore, incrociando le informazioni presenti in etichetta con le informazioni ricavate dal registro dei trattamenti, è tenuto a verificare che:

- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su coltura/terreno/derrata alimentare non previsti in etichetta;
- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario secondo modalità e per avversità non previste in etichetta;
- non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta;
- sia stato rispettato il tempo di carenza.

Inoltre, il controllore deve verificare che il prodotto utilizzato non sia stato revocato, quindi non più commercializzabile (deve avere una autorizzazione valida non revocata).

In etichetta la voce "Dosi e Modalità di impiego" indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dosi di impiego. Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che tale tempo non è previsto per colture floricole ed ornamentali. Inoltre, sempre in etichetta, si riscontrano indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, che indicano il pericolo per l'uomo derivante dall'uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento.
--

Inoltre, il controllore accerta la presenza dei seguenti documenti rilasciati dal venditore:

- fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del beneficiario o del suo delegato (vedi CGO8).

Il controllore è tenuto, limitatamente all'anno solare in corso, a verificare la corrispondenza tra prodotti utilizzati, riportati sul registro dei trattamenti e i quantitativi indicati nella documentazione fiscale.

Se la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse inferiore a quella acquistata, il controllore dovrebbe verificare anche la presenza di scorte.

In questo caso, in assenza di scorte e/o di eventuale documentazione attestante il reso del prodotto non utilizzato, ai fini della verifica del rispetto delle dosi, si considera utilizzato tutto il prodotto acquistato sulla coltura indicata sul registro.

Se invece la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse maggiore di quella acquistata nell'anno in corso (in quanto ad es. l'agricoltore ha utilizzato le scorte di prodotti fitosanitari relative ad acquisti precedenti all'anno in corso), il controllore deve visionare anche le fatture d'acquisto di tali prodotti o in alternativa il relativo registro di carico-scarico, ove presente. Inoltre, il controllore verifica la presenza dei **dispositivi di protezione individuali (DPI)**, e l'eventuale presenza di effetti extra-aziendali.

Azienda che si avvale di contoterzista/ persona delegata ai trattamenti

Si precisa che se l'azienda si avvale di **contoterzisti**, il controllore è tenuto a controllare:

- la presenza del registro dei trattamenti e il suo aggiornamento con le modalità sopra descritte;
- fatture d'acquisto per tutti i prodotti fitosanitari o schede di trattamento se l'acquisto è delegato al terzista;
- eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del contoterzista / persona delegata ai trattamenti (vedi CGO8);
- oppure, in alternativa al secondo e al terzo punto, per l'azienda che si avvale esclusivamente di contoterzista la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista, come previsto dal D.lgs.150/2012 e dal PAN circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (ad esempio: le fatture emesse dal contoterzista, solo se contenenti tutti i riferimenti per procedere al controllo del rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati);
- la presenza della delega anche nel caso in cui il soggetto delegato sia individuato all'interno dell'azienda (coadiuvante, dipendente) o in un familiare del titolare dell'azienda.

Si ritiene che la possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del Codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.lgs. 150/2012.

Resta in capo al delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento nel caso il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvante o dipendente o altra azienda agricola

Il controllore non procede invece al controllo dei dispositivi di protezione individuali la cui mancanza non dà luogo ad infrazione.

Ulteriori specifiche per lo svolgimento del controllo

Si precisa che, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche a causa della totale assenza del registro dei trattamenti oppure in caso di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti contestuale all'assenza di ogni altra documentazione equivalente, l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Azienda che dichiara di NON utilizzare i prodotti fitosanitari

Nel caso in cui, pur in presenza di colture di norma sottoposte a trattamenti, venga prodotta l'autodichiarazione relativa al non utilizzo dei prodotti fitosanitari, il controllore è tenuto ad informare sia OPR che il produttore che verranno effettuati controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio. Tali controlli saranno effettuati dall' AFCEP/Provincia di Sondrio entro i 2 anni successivi al controllo.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list – Verifica degli impegni.

Infrazioni senza conseguenze significative (art. 9 (4) del reg. (UE) 2022/1172

Non applicabile per questo criterio

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispettano le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
Bassa	Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti
Media	Non previsto
Alta	Mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato; o Mancata disponibilità e conservazione per il periodo di tre anni delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale o Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, ovvero mancata registrazione o controfirma del registro da parte del contoterzista ovvero incomplete compilazione delle schede di trattamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche o Utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzato

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

GRAVITA'	
Bassa	Non previsto
Media	Assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
Alta	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta o Assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) degli ultimi 3 anni o Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, ovvero mancata registrazione o controfirma del registro da parte del contoterzista ovvero incomplete compilazione delle schede di trattamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche o Utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzato

Durata

L'incidenza del parametro di durata viene stabilito a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 (3) del regolamento (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

DURATA	
Bassa	Non previsto
Media	In tutti i casi in cui non viene attribuito livello ALTO
Alta	Per infrazioni con portata e gravità di livello ALTO Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, ovvero mancata registrazione o controfirma del registro da parte del contoterzista ovvero incomplete compilazione delle schede di trattamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche o Utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzato

Effetti extra-aziendali

Gli effetti della violazione riscontrata saranno considerati extra-aziendali quando:

- Le produzioni vegetali sono state trattate con un prodotto revocato o non più commercializzato e risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda;
- Le produzioni vegetali sono state trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza e risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per

l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda

Infrazioni gravi (art. 9 (2) del regolamento (UE) 2022/1172

Sono considerate gravi tutte le infrazioni con effetti extra-aziendali

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del regolamento (UE) 2021/2016 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172 si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Quando sia rilevato contemporaneamente l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto);
- Quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- Sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso del controllo.

CGO 8 – DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 71):- ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 8, PARAGRAFI DA 1 A 5;- ARTICOLO 12 IN RELAZIONE ALLE RESTRIZIONI ALL'USO DEI PESTICIDI IN ZONE PROTETTE DEFINITE SULLA BASE DELLA DIRETTIVA 2000/60 SULLE ACQUE E DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA A NATURA 2000;- ARTICOLO 13, PARAGRAFI 1 E 3, SULLA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PESTICIDI E LO SMALTIMENTO DEI RESIDUI.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti:

a. Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

b. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento

ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;

c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;

b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

e) Limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE, alla Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE

Ai sensi del DDS n. 679 del 24/01/2023 "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 - Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000", l'agricoltore è tenuto al rispetto delle:

e.1) Misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000

Fatte salve le misure di mitigazione valide su tutto il territorio lombardo (di cui al seguente punto e.2)), considerato il sistema produttivo presente nei siti Natura 2000, che evidenzia la presenza del mais e del riso come colture predominanti, sono applicate le seguenti ulteriori misure di mitigazione:

a) divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;

b) per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;

c) per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;

d) per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con i limiti previsti per l'agricoltura biologica.

e.2) Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili riportati nella seguente tabella

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione	Note
Bentazone	Divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale	Tutto il territorio regionale	
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crudo, in associazione alla tecnica della falsa semina	Seminativi a riso	Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i>
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all' agricoltura conservativa	Tutto il territorio regionale	
Metolachlor S-Metolachlor	Annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato	Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia	

MODALITÀ OPERATIVE

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità

1.1. Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

- **Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione** all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- **Beneficiario non abilitato che si avvale del servizio offerto da un contoterzista** Nel caso in cui un soggetto non abilitato o abilitato si avvalga di un contoterzista è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso;
- **Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista** Nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del Codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012. Stessa cosa se è abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

La delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato **o da un contoterzista**.

2. Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

• **Scadenza del controllo funzionale**

- Le macchine irroratrici per uso professionale, indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito l'elenco delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.
- Le macchine irroratrici di uso professionale, che devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018, sono di seguito elencate, come indicato all'articolo 2 del I Decreto n. 4847/201, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE:
 - irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;

- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata, e certificata attraverso l'attestato di funzionalità;

L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:

- 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
- tre anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

		Intervallo controlli fino al 31.12.2020	Intervallo controlli dal 01.01.2021
Tipo di attrezzature	utilizzatore	Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	utilizzatore professionista	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	utilizzatore professionista	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 m (anche nuove)	utilizzatore professionista	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili		Ogni anno	Ogni anno

Il controllo funzionale delle macchine è considerato valido se precedentemente al preavviso di controllo era stata effettuata la prenotazione per il controllo funzionale stesso, che deve avvenire comunque entro la data di scadenza prevista per la verifica.

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e dovrà essere registrata annualmente su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- la data di esecuzione della regolazione;
- i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: In alternativa sarà verificata la certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato (3 anni).

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1 Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

- 4.1.1.** Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- 4.1.2.** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;
- 4.1.3** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;

4.1.4 Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati

4.2 Localizzazione - elementi di verifica

4.2.1 Presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti;

4.2.2. Presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

4.3.1 Il deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;

4.3.2 Il deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4 Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

4.4.1 Il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5 Ricambio dell'aria – elementi di verifica

4.5.1 Il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6 Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

4.6.1 Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7 Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

4.7.1 I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8 Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

4.8.1 Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9 Accesso al locale – elementi di verifica

4.9.1 L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10 Custodia – elementi di verifica

4.10.1 La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11 Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

4.11.1 Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica

4.12.1 Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

4.13.1 Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

5.1 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica

5.1.1 in caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).

5.1.2. la macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

5.2 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

5.2.1 corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari.

5.2.2. assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.

5.2.3 disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

5.2.4. stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3 Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

5.3.1. Minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

5.4.1 Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

5.4.2 Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice.

5.5 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Nel rispetto delle normative vigenti, comprese le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti del tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservate e correttamente smaltite. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es. matrici dei biofiltri):

5.5.1 Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda (non necessita di un'autorizzazione), ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone
- il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;

- i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.
- i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER;
- la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;

5.5.2 Smaltimento secondo le prescrizioni previste

- La registrazione al SISTRI è obbligatoria per aziende agricole **con più di 10 di dipendenti**. Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- Le aziende agricole sono tenute alla predisposizione e alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi:
 - o la registrazione e lo scarico del rifiuto deve essere effettuata **entro 10 giorni lavorativi**;
 - o sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, le aziende agricole con un volume di affari annuo **non superiore a euro ottomila**;
 - o i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
 - con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico);
 - o in alternativa
 - quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all'anno;

5.5.3 Allontanamento:

- o Conferimento a ditte specializzate che provvedono al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);
- o Trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ad esclusione degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);
- o I rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR;
Una copia del formulario rimanere presso l'azienda agricola mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario, che devono essere conservate per 3 anni.

NB: adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti,
- con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

5.5.4. Smaltimento della miscela residua

- o in azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell'area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;

- in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;
- in campo. diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici;

6. Misure di mitigazione: Limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette Natura 2000 e Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili.

Il controllo va effettuato incrociando i dati riportati nel registro dei trattamenti con quanto riportato a fascicolo al fine di verificare il rispetto delle misure previste dal PAR sopra riportate negli ambiti geografici/territoriali specifici.

N.B.:

- La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.
- Saranno considerate infrazioni con **effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (infrazione al 4.5.1);
- il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (infrazione al 4.8.1)
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (infrazione al 4.11.1)
- sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (infrazione al 4.12.1).
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (infrazione al 4.13.1).
- disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (infrazione impegno 5.2.3)
- stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata (infrazioni impegno 5.2.4).

N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Parametri di violazione

Portata

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'**utilizzo dei prodotti fitosanitari**, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

classi di violazione

livello basso:

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (infrazione impegno 1)
- presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 con infrazione al 4.1.2);
- la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

livello medio:

- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (infrazione impegno 3);
- captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);
- assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2).

livello alto:

- mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2).
- Assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (infrazione impegno 1).

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

- 1 certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (impegno 1);
- 2 mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2 con infrazione al 2.1);
- 3 mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (impegno 3 con infrazione al 3.1);
- 4 il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (impegno 4 con infrazione al 4.1.5)
- 5 assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2)

classi di violazione:

livello basso:

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (impegno 1);
- presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 infrazione al 4.1.2);

livello medio:

- rilevamento di uno tra i parametri 3 (impegno 3 infrazione al 3.1- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali) o parametro 4 (impegno 4 infrazione al 4.1.5 - il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali) o parametro 5 (impegno 5 infrazione al 5.2.2 - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi)

livello alto:

- rilevamento di infrazioni a due tra i parametri 1, 4 e 5 o infrazione al parametro 2.
- Assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (infrazione impegno 1).

Durata Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

- **Delega per trattamenti fitosanitari – infrazione all'impegno 1** Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che sia l'unica infrazione commessa dall'azienda gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio,
- **Sito di stoccaggio – infrazioni 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2., 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10.** Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
- **Manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari - infrazione 5.2.1** Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per l'infrazione indicata al punto 5.2.1 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
- **Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi - infrazioni 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3** Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
- **Limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE, alla Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE e misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000** Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al rispetto delle limitazioni dei prodotti fitosanitari nell'ambito della tutela dei siti Natura 2000 e dell'ambiente acquatico, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- 1 quando sia rilevata l'assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente l'assenza del sito di stoccaggio;
- 2 quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- 3 sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 9 – DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (GU L 10 DEL 15.1.2009, PAG. 7) ARTICOLI 3 E 4

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali della specie bovina o bufalina di età inferiore ai 6 mesi.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Ai sensi della vigente normativa, le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovinadi età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.
3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.
Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasto all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sui pavimenti devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

N.B. Se al momento del controllo fossero presenti meno di 6 vitelli oppure vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento non si applicano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale "PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO - VITELLI (D. lgs. 126/2011

– D. lgs. 146/2001)” pubblicate sul sistema informativo SIV²¹.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nell'apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list “Esito del controllo”.

CHECK-LIST DEL CONTROLLO UFFICIALE

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei vitelli.

Di seguito alcune precisazioni:

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box singoli

I box singoli possono essere occupati da vitelli di età:

- inferiore alle 8 settimane;
- superiore alle 8 settimane per i quali il veterinario certifica l'isolamento dal gruppo per trattamenti diagnostici e/o terapeutici.

Il numero di vitelli aventi età inferiore alle 8 settimane è desunto dal registro di stalla e/o dai passaporti.

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box multipli

I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita devono essere allevati in box multipli e ciascun vitello deve avere a disposizione uno spazio libero rapportato al suo peso vivo pari a:

Spazio libero per vitello	Peso vivo del vitello
1,5 mq.	< 150 Kg.
1,7 mq.	> 150 Kg. e < 220 Kg.
1,8 mq.	> 220 Kg.

La misurazione puntuale del box può non essere eseguita nel caso in cui lo spazio disponibile per gli animali sia ampiamente sufficiente per consentire ad essi di coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazione gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. Comunque, in sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore al 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65 e 75%.

²¹ La check list è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIV

Luce

In presenza di sola illuminazione artificiale occorre verificare il rispetto del rapporto luce/buio attraverso il corretto settaggio delle apparecchiature elettroniche.

Corretta alimentazione

Il rispetto dell'obbligo relativo alla colostratura dei vitelli nelle prime sei ore di vita deve essere accertato negli allevamenti da latte o linea vacca vitello.

La verifica della fornitura degli alimenti con un tenore di ferro sufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro o 7,3 g% viene richiesta solo in caso di controllo effettuato negli allevamenti di vitelli a "carne bianca". Il veterinario procederà alla verifica del rispetto di tale impegno attraverso la visione della documentazione relativa ai controlli eseguiti in regime di autocontrollo dall'allevatore.

Il veterinario deve verificare che siano forniti mangimi adeguati all'età dell'animale.

La verifica della somministrazione giornaliera di alimento fibroso ai vitelli di età superiore alle due settimane può essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'alimento e/o il suo residuo presente nelle mangiatoie;
- i mangimi e/o foraggi stoccati in azienda;
- le bolle di acquisto di mangimi e/o foraggi.

Considerato che la check-list relativa al benessere dei vitelli, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir. 2008/119/CE (CGO 9) ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazione di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nell'ambito del CGO 11.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - VITELLI			
	Dir 2008/119/CE	Dir 98/58/CEE	CGO5
PERSONALE		1, 2	
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI	3, 4, 5		
TENUTA DEI REGISTRI		8	8
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9	9	
SPAZIO DISPONIBILE	10, 11, 12, 13		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	23	
ILLUMINAZIONE MINIMA	24		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE EMECCANICHE	25, 26		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	27, 28, 29, 30, 31	27, 32	32
TASSO DI EMOGLOBINA	33		
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	34, 35		
MUTILAZIONI		36	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	37	38	

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più obblighi elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (ue) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "**diffida**" da parte dei SSVV
2. con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità e dal livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

Durata

Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
Alta	In presenza di non conformità di tipo C
Media	In tutti gli altri casi

N.B.:

1. Nel caso di infrazione relativa a **mutilazione non autorizzata** o al **tasso di emoglobina**, tutti i parametri sono fissati a **livello alto**
2. Le infrazioni cui sia applicata una **sanzione di tipo C o amministrativa** assumono un **livello alto** di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se

riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;

4. Le non conformità rilevate per il requisito Regisztrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 10 e 11), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:

- a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
- b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.
- c. qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 10 – DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (GU L 47 DEL 18.2.2009, PAG. 5) ARTICOLO 3 E 4

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali appartenenti alla specie suina.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a. le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.
 - 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a. per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
 - b. qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
 - I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 - 11 mm per i lattonzoli,
 - 14 mm per i suinetti,
 - 18 mm per i suini all'ingrasso,
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
 - II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
 - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) I locali di stabulazione di scrofe e scrofette devono prevedere che:
 - a. Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette abbiano una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché

sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m,

b. In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1) Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2) I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3) I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
- riposare e alzarsi con movimenti normali,
- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4) I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia, sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,

- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari (DVSAOA) utilizzano le check-list e le modalità di controllo approvate dal Ministero della Salute o, in alternativa, dalla U.O. Veterinaria di Regione Lombardia e in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati;

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiali dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei suini, basandosi, in caso di non conformità, sulla scheda di rilevazione infrazioni.

Di seguito vengono esplicitate in dettaglio le modalità di controllo dei principali elementi di verifica.

Modalità di controllo per il calcolo delle dimensioni dei box

Dalla visita in stalla, si può già accertare se gli animali stabulati in gruppo abbiano a disposizione lo spazio necessario per coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Nei casi dubbi, si deve procedere al conteggio degli animali presenti nel box, alla valutazione del loro peso ed alla misurazione delle dimensioni.

Modalità di controllo per la verifica della pavimentazione

Durante la visita in loco occorre che siano visionate le tipologie di pavimentazione e, se presente un pavimento fessurato in calcestruzzo, occorre misurare sia la distanza tra un travetto e l'altro sia la larghezza del travetto.

Per le restanti tipologie di pavimento fessurato occorre verificare che non causi lesioni agli unghie dei suini presenti.

Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione

Durante la visita in loco occorre che sia verificato attraverso il sistema di alimentazione adottato in allevamento che ogni suino venga alimentato almeno una volta al giorno.

Inoltre per verificare che alle scrofe e alle scrofette venga somministrato cibo riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico occorre visionare la razione alimentare e/o le fatture di acquisto dei mangimi.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazione gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare con esattezza il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. In sua assenza per effettuare il calcolo dell'umidità relativa può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore a 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65-75%.

Circolazione dell'aria

Per verificare la corretta circolazione dell'aria in stalla, il controllore può basarsi sugli aspetti clinici degli animali.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - SUINI			
REQUISITI	Dir 2008/120/CE	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE		1, 2	
ISPEZIONE	5 b), c), d)	3, 4, 5 a), 6 a)	
REGISTRAZIONE DATI			7 b)
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	8 a) è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette 8b), 8c), 8d)	8 a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni	
SPAZIO DISPONIBILE	9 a), b)		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	11, 12 I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente; - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali); 14 Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino, nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente	10 a), 10 b), 12 I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono essere accuratamente puliti e disinfettati 13, 14 (presenza locale infermeria), 15, 16	
ILLUMINAZIONE MINIMA	17		
PAVIMENTAZIONI	18, 19 a), 19 b), 20		
MATERIALE MANIPOLABILE	21 a), b)		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	22 a), 23 a), 23 b), 24 a),	22 b), 24 b), 25	
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	26 a), 26 b)		
MUTILAZIONI	27, 28, 29, 30 a), 30 b), 31, 32		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	35 a), b), c)	33	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE		36, 37	

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (ue) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

- nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV
- con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - d. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - e. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - f. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

Durata

Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
Media	In tutti gli altri casi
Alta	In presenza di non conformità di tipo C

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

N.B.:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito **Mutilazioni** danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di **livello alto**;
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto

- di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
 4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.
 - c. qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (ue) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale:

1. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

**CGO 11 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (GU L 221 DELL'8.8.1998, PAG. 23)
ARTICOLO 4**

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali, fatta eccezione per gli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001. Tali obblighi vengono di seguito specificati e distinti per capitoli.

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari (DVSAOA) utilizzano le

check-list e le modalità di controllo approvate dal Ministero della Salute o, in alternativa, dalla U.O. Veterinaria di Regione Lombardia e in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali della Regione Lombardia.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere degli animali allevati.

Considerato che la check-list relativa al benessere degli animali allevati, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri del CGO 11, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri CGO, l'eventuale rilevazione di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

In particolare:

- all'interno del Requisito del Personale (Requisito nr. 1) impiegato dalle aziende, gli impegni relativi alla frequenza di corsi di formazione specifici rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 11) solo per gli allevamenti avicoli e suinicoli;
- le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - ANIMALI ALLEVATI		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE	1, 2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5,	
REGISTRAZIONE		8
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9, 10, 11, 12	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 13 a 23	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	24, 25	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	Da 26 a 30	30
MUTILAZIONI	31	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	32	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BOVINI E BUFALINI		
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE	1, 2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5	
REGISTRAZIONE DATI		8
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9, 10, 11, 12	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23	

ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	24, 25	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRESOSTANZE	26, 27, 28, 29, 30	
MUTILAZIONI	31	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	32	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – OVICAPRINI		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE	1, 2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5,	
REGISTRAZIONE		8
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9, 10, 11	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 12 a 19	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	20, 21	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	Da 22 a 26	26
MUTILAZIONI	27	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	28	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – GALLINE OVAIOLE		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE	1, 2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5, 6, 7	
REGISTRAZIONE	8	8, 9
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	10	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 11 a 33	
ILLUMINAZIONE	38, 39, 40, 41	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	42, 43, 44, 45	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	46, 47, 48, 49, 50, 51	
MUTILAZIONI	52	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	53	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BROILERS		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE	1.1-1.2-1.4	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3	
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	4.1-4.2	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11	
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6	
MUTILAZIONI	9.1	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - CONIGLI		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE	1, 2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5, 6, 7	
REGISTRAZIONE	8	8

LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 10 a 16	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	17, 18	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	Da 19 a 22	22
MUTILAZIONI		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	23, 24	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - TACCHINI		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE	1, 2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5, 6	
REGISTRAZIONE	7,8	8
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 10 a 17	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	Da 18 a 21	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	Da 22 a 27	27
MUTILAZIONI	28	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	29	

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nelle tabelle di concordanza.

Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo degli allevamenti di bovini adulti presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicaprini dal n. 30 al n. 39, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

N.B. :

- Nel caso di greggi vaganti, si controllano solo gli elementi di verifica applicabili a questo particolare tipo di allevamento;
- Le non conformità riscontrate per il requisito **Mutilazioni** danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di **livello alto**;
- Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
- In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
- qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse

e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

- nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV
- con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

Durata

Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
Media	In tutti gli altri casi
Alta	In presenza di non conformità di tipo C

Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172 si ha infrazione intenzionale

1. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ALLEGATI

AII 1 CHECK LIST BCAA e CHECK LIST CGO NON VETERINARI

AII 2 CHECK LIST CGO VETERINARI

AII 3 RELAZIONI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO

Domande presentate dall'azienda:	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27
BCAA 2: Protezione di zone umide e torbiere

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere				
Rispetto del divieto di conversione delle zone umide ad altri usi	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di esecuzione di lavorazioni profonde almeno 40 cm con distruzione del cotico erboso o rivoltamento delle zolle	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di drenaggio delle acque	SI	NO	NV	NN
Superficie in infrazione	ha			

NORMA RISPETTATA	SI	NO

INTENZIONALITÀ	SI	NO
Distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar e di aree umide e torbiere, cartografate da Regione Lombardia al di fuori delle zone RAMSAR		
In caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida		
In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		

NOTE

Data	
Nome e Cognome	
Firma	

Domande presentate dall'azienda:	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27
BCAA4: INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Caratteristiche aziendali		
Risaie	SI	NO
Particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi dell'art 32 reg UE 1305/2013)	SI	NO
Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare	SI	NO
Oliveti	SI	NO
Prato permanente ai sensi dell'art 4.3(c) del reg UE 20215/2115)	SI	NO
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Impegno a.1): divieto di fertilizzazione (per tutti i corsi d'acqua)				
Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica nella fascia di rispetto*	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici nella fascia di rispetto *	SI	NO	NV	NN
Assenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia tampone	SI	NO	NV	NN
Impegno a.2): divieto di prodotti fitosanitari (per tutti i corsi d'acqua)				
Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri e comunque entro la fascia di rispetto prevista in etichetta **	SI	NO	NV	NN
Impegno b) costituzione/mantenimento di fascia inerbita (fascia tampone) ***				
Presenza della fascia inerbita *	SI	NO	NV	NN
Rispetto delle caratteristiche della fascia (larghezza stabilita, divieto di lavorazione) *	SI	NO	NV	NN

*In presenza esclusivamente di risaie gli impegni a) e b) si considerano non necessari (NN).

**gli obblighi a1) e a2) si intendono rispettati se ci sono colture permanenti inerbite di produzione integrata o bio o se si fa fertirrigazione con microportata e dispositivi antideriva

*** l'obbligo b) si intende rispettato per

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Lunghezza della fascia oggetto di infrazione (metri)	
--	--

N.B. Nel caso di infrazione rilevata agli impegni del punto a) e contestuale presenza dell'applicabilità dei CGO2 e CGO7, per i quali è stata rilevata la medesima infrazione, la Norma si considera non rispettata e si procede al calcolo della pesatura dell'infrazione RISPETTIVAMENTE solo nel CGO2 e CGO7.

NORMA RISPETTATA	SI	NO
-------------------------	-----------	-----------

INTENZIONALITÀ	SI	NO
Assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;		
Distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in quantità/concentrazione tale da causare un inquinamento diretto per il deflusso del materiale nel corso d'acqua		
Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli		

NOTE

Data	
Nome e Cognome	
Firma	

Domande presentate dall'azienda:	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27**BCAA 5: GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO TENENDO CONTO ANCHE DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA**

Caratteristiche aziendali		
Superfici stabilmente inerbite o con colture che permangono per l'intera annata agraria	SI	NO
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO
presenza di sistemazioni idraulico agrarie e di protezioni artificiali (serre tunnel)	SI	NO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Impegno a) Terreni a seminativo (con pendenza media superiore al 10%)	SI	NO	NV	NN
BCAA5.1 - Realizzazione dei solchi temporanei acquai e/o delle fasce inerbite in terreni con una pendenza media >10% ¹	SI	NO	NV	NN
BCAA5.2 - Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati	SI	NO	NV	NN
Impegno b) Tutte le superfici agricole (con l'esclusione delle superfici investite con prati permanenti e /o avvicendati) - (con pendenza media superiore al 10%)	SI	NO	NV	NN
BCAA5.3 - Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (fresatura) dopo l'aratura per un min. di 60 gg consecutivi tra il 15.09 e il 15.02 (ad esclusione delle superfici con colture erbacee che permangono almeno per i 60 gg consecutivi di obbligo) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e di protezioni artificiali (serre tunnel)	SI	NO	NV	NN

¹ qualora tutte le superfici aziendali siano investite con colture che permangono per l'intera annata agraria o che siano stabilmente inerbite, l'impegno si ritiene rispettato.

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI				
Assenza di fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda	SI	NO	NV	NN

NORMA RISPETTATA	SI	NO

NB: Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

INTENZIONALITÀ	SI	NO
Mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati		
Estensione complessiva delle infrazioni pari o superiore a 8 ha di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale		

NOTE

Data	
Nome e Cognome	
Firma	

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27 BCAA6: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIU' SENSIBILI, QUALE DETERMINATA DAGLI STATI MEMBRI

Caratteristiche aziendali		
Risaie	SI	NO
Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat a biotipi (CERTIFICATA DA Ente territoriale)	SI	NO
Terreni interessati da interventi di miglioramento fondiario (come da Progetto approvato dall'Autorità competente)	SI	NO
Terreni interessati da semina di colture a perdere per la fauna lettere c) art. 1 dell DM 7 marzo 2002	SI	NO
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI*	SI	NO	NV	NN
Superfici a seminativi	SI	NO	NV	NN
Mantenimento della copertura vegetale naturale o seminata per 60 gg consecutivi tra il 15.09 e il 15.05	SI	NO	NV	NN
Oppure lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 gg consecutivi tra il 15.09 e il 15.05	SI	NO	NV	NN
Rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate: <ul style="list-style-type: none"> • Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat a biotipi (certificata da Ente territoriale) • Terreni interessati da semina di colture a perdere per la fauna lettere c) art. 1 dell DM 7 marzo 2002 • Terreni interessati da interventi di miglioramento fondiario (come da Progetto approvato dall'Autorità competente) • Colture sommerse come il riso 	SI	NO	NV	NN

*Ai fini del rispetto della presente BCAA sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno (discissura, rippatura, iniezione o distribuzione effluenti con tecniche basso emissive)

Superficie oggetto di infrazione (ha)	
Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)	

NORMA RISPETTATA	SI	NO
-------------------------	-----------	-----------

NOTE

Data	
Nome e Cognome	
Firma	

Domande presentate dall'azienda:	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27
BCAA 7: Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Caratteristiche aziendali da fascicolo aziendale		
Risaie (colture sommerse)	SI	NO
Superfici a prato permanente	SI	NO
Superfici ad erba o altre piante da foraggio	SI	NO
Terreni a riposo	SI	NO
Superficie a seminativo fino a 10 ha	SI	NO
Superfici certificate ai sensi del reg. 2018/848 o condotte secondo i disciplinari di Produzione integrata i cui beneficiari aderiscono al SQNPI	SI	NO
Particelle a seminativo ricadenti nelle zone montane	SI	NO
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO

VERIFICA ESENZIONI				
Azienda che rientra nelle esenzioni previste alla presente norma	SI		NO	
Superficie a seminativi fino a 10 ha	SI	NO	NV	NN
Seminativi coltivati interamente a colture sommerse - risaie	SI	NO	NV	NN
Seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, terreni lasciati a riposo, colture di leguminose	SI	NO	NV	NN
Superficie agricola (SAU) costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse - risaie	SI	NO	NV	NN
Superfici certificate a norma del Reg. (UE) 2018/848 e/o condotte secondo i Disciplinari della Produzione Integrata i cui Beneficiari aderiscono al SQNPI	SI	NO	NV	NN
Le superfici aziendali dichiarate in fascicolo NON corrispondono a quanto rilevato in loco e il beneficiario ha dichiarato colture in modo tale da rientrare nelle esenzioni	SI		NO	

VERIFICA DEGLI IMPEGNI (attraverso diversificazione o rotazione)				
1 - DIVERSIFICAZIONE				
Superficie a seminativi a fascicolo	ha			
Le superfici aziendali dichiarate in fascicolo corrispondono a quanto rilevato in loco	SI		NO	
se la Superficie a seminativi è tra i 10 e i 30 ha sono presenti sui seminativi almeno due colture di cui una non supera il 75% dei seminativi	SI	NO	NV	NN
se la Superficie a seminativi è maggiore di 30 ha sono presenti sui seminativi almeno tre colture di cui	SI	NO	NV	NN
- una non supera il 75% dei seminativi				
- due colture non superano insieme più del 95% dei seminativi				

In caso di mancato rispetto della norma attraverso la diversificazione:

2 -ROTAZIONE		
Superficie a seminativo a fascicolo (ad esclusione delle colture sommerse - risaie)	ha	
Le superfici aziendali dichiarate in fascicolo corrispondono a quanto rilevato in loco	SI	NO

Rispetto dell'obbligo ad effettuare un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (escluse le colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo) *	SI	NO	NV	NN
In caso di seminativi ricadenti nelle zone montane:				
Superficie a seminativo in zona montana	ha			
Utilizzo della deroga che consente la ripetizione di una data coltura per tre anni consecutivi: <ul style="list-style-type: none"> • Terreno coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto chioma, colture intercalari invernali) ogni anno dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo • rispetto dell'obbligo di garantire un cambio di coltura su almeno il 35% delle superfici a seminativo 	SI	NO	NV	NN

* Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico

NORMA RISPETTATA	SI	NO
-------------------------	-----------	-----------

N.B. il rispetto della norma rotazione deve essere attuato su tutta l'azienda in alternativa o attraverso la diversificazione o attraverso la rotazione.

NOTE

Data	
Nome e Cognome	
Firma	

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27

BCAA8:

A) MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO**B) DIVIETO DI POTARE SIEPI E ALBERI NELLA STAGIONE DI RIPRODUZIONE E NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI****Caratteristiche aziendali**

Presenza di fasce tampone, fossati margini dei campi, siepi, filari alberi monumentali, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, boschetti nel campo, stagni, muretti a secco, terrazzamenti	SI	NO
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO

VERIFICA ESENZIONI

Azienda che rientra nelle esenzioni previste alla presente norma	SI		NO	
Per l'obbligo A) e B) presenza di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle autorità competenti	SI	NO	NV	NN
Per l'obbligo A) Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità tranne nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto	SI	NO	NV	NN
Per l'obbligo A) Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze tranne nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15/3 e 15/8	SI	NO	NV	NN
Per l'obbligo A) Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) tranne nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15/3 e 15/8	SI	NO	NV	NN
Per l'obbligo A) In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta	SI	NO	NV	NN

VERIFICA DEGLI OBBLIGHI

	SI	NO	NV	NN
Obbligo a1) Rispetto del divieto di eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche)	SI	NO	NV	NN
Obbligo a2) Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da legislazione nazionale o regionale	SI	NO	NV	NN
Obbligo b) Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto	SI	NO	NV	NN

NORMA RISPETTATA

	SI	NO
Superficie oggetto di infrazione (ha)		
Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)		
Superficie oggetto di infrazione (ha)		
Superficie oggetto di infrazione (%)		

CUAA _____ Ragione Sociale _____

INTENZIONALITÀ	SI	NO
Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie		

NOTE

Data	
Nome e Cognome	
Firma	

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27
CGO1: DIRETTIVA 2000/60/CE REQUISITI OBBLIGATORI PER CONTROLLARE LE FONTI DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI

Verificare se l'azienda utilizza acqua ai fini irrigui		
L'azienda dichiara di utilizzare acqua ai fini irrigui	SI	NO
In caso negativo:		
1 - verifica della coerenza con il piano colturale	SI	NO
2 - verifica della compatibilità con le caratteristiche territoriali	SI	NO
3 - assenza di evidenze dell'utilizzo di acqua	SI	NO
4 - Altro:	SI	NO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI	SI	NO
Impegno A		
Utilizzazione di acque nell'ambito dell'attività agricola	SI	NO
Utilizzazione di acque superficiali	SI	NO
Irrigazione Consorziale	SI	NO
Prelievo da acque sotterranee	SI	NO
Utilizzazione altra fonte (es. Acquedotto)	SI	NO
VERIFICA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (*)	SI	NO
Presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione	SI	NO
Avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente	SI	NO
Il pagamento del canone irriguo è compreso nel canone di affitto, nel caso in cui il canone irriguo sia a carico del proprietario del fondo	SI	NO
Documentazione e/o Autorizzazione completa e conforme alla situazione aziendale	SI	NO

(*) In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

Impegno B	SI	NO
presenza del quaderno di campagna/registro delle fertilizzazioni	SI	NO
Registrazione nel quaderno di campagna dei dati sull'utilizzo dei concimi minerali inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato e di e.a.	SI	NO
Presenza delle informazioni minime richieste (parcella/appezzamento, coltura praticata e relativa superficie, data distribuzione, tipo fertilizzazione e denominazione, titolo di P e quantità totale	SI	NO

SAU totale da fascicolo aziendale	ha
-----------------------------------	----

NORMA RISPETTATA	SI	NO

CUAA _____ Ragione Sociale _____

NOTE

Data
Nome e Cognome
Firma

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

Barrare la prima colonna in base alle domande presentate di cui sopra	
<u>CONDIZIONALITA' 23-27</u> CGO2: DIRETTIVA 91/676/CEE – PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI DI FONTE AGRICOLA	
<u>CONDIZIONALITA' 14-22</u> CGO1: DIRETTIVA 91/676/CEE – PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI DI FONTE AGRICOLA	

Azienda con superfici che ricadono in ZVN: CGO2/CGO1

Azienda a controllo anche per: _____

Comunicazione nitrati oggetto di controllo (id flusso-distribuzione): _____

Data di presentazione della comunicazione nitrati oggetto di controllo: _____

Check list valida anche per: Controllo Direttiva Nitrati RM fert

Legenda:

NN Non Necessario; **NP** Non Pertinente; **NV** Non Verificabile; **AIA**: autorizzazione integrata ambientale; **ZVN**: zona vulnerabile ai nitrati; **e.a.**: effluenti di allevamento.

CARATTERISTICHE AZIENDALI

a – Azienda localizzata in ZVN:	SI	NO
Per tutte le aziende, indicare:		
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
(*) : comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di e.a./fertilizzanti minerali		
b – Azienda zootecnica:	SI	NO
Se SI: Indicare la tipologia di animali presente in azienda:		
Se SI: Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.c)	SI	NO
c – Azienda non zootecnica:	SI	NO
Se SI: Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati	SI	NO
d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati	SI	NO
e – L'azienda utilizza fanghi di depurazione (se SI, compilare punto 1.g)	SI	NO
f – L'azienda produce digestato (se SI, compilare punto 1.d)	SI	NO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
1.a – Se Azienda non esonerata:				
Presentazione della Comunicazione Nitrati (C.N.)	SI		NO	
Aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)*	SI	NO	NN	NV
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento entro i termini previsti*	SI	NO	NN	NV
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati	SI		NO	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati dei documenti cartografici (es.: C.T.R. 1:10.000 o piano grafico riprodotto in Sis.Co.), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	SI	NO	NN	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	SI	NO	NN	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	SI	NO	NN	
Relazioni tecniche depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI	NO	NN	
Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti.	SI	NO	NN	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato di qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi (<i>specificare quali documenti:</i>)	SI	NO	NN	
Comunicazione nitrati completa e non difforme dalla situazione aziendale	SI		NO	
1.b – In tutte le Aziende				
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali	SI		NO	
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato	SI		NO	
1.c – Se Azienda soggetta ad AIA:				
Presenza di autorizzazione AIA	SI		NO	
1.d – Se Azienda che produce digestato				
Presenza e tenuta del registro dei materiali di ingresso nell'impianto (qualità e quantità) o documentazione equivalente ¹	SI		NO	
1.e – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze:				
Se SI : presenza dei contratti di acquisizione in corso di validità	SI		NO	
Se SI : contratti di acquisizione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI		NO	
Se SI : contratti di acquisizione depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI	NO	NV	
1.f– Azienda che cede effluenti di allevamento e/o digestato ad aziende terze:				
Se SI : presenza in azienda di contratti di cessione in corso di validità	SI		NO	
Se SI : contratti di cessione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI		NO	
Se SI : contratti di cessione depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI	NO	NV	
1.g – Se Azienda che utilizza fanghi di depurazione				
Se SI : presenza dei fanghi di depurazione nella C.N. (come "FNG")	SI	NO	NN	
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI	SI		NO	

* Compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali

¹ Riepilogo annuale (dati biomasse conferite) inviato al GSE (Gestore Servizi Energetici)

2 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO	LIQUAME			LETAME		
<i>N.B. Se l'azienda produce digestato, lo stoccaggio deve avvenire come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità</i>						
Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio						
Presenza delle strutture di stoccaggio	SI	NO	NP	SI	NO	NP
Giorni di stoccaggio presenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI	NO		SI	NO	
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI	NO		SI	NO	
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI	NO	NV	SI	NO	NV
Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati (si ha presenza di infrazione in caso di stoccaggio non adeguato alla norma e/o fermo invernale)	SI	NO	NP	SI	NO	NP
Accumulo (stoccaggio) di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli su suolo agricolo non conforme (superiore a tre mesi)	--			SI	NO	NP
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI	NO		SI	NO	

3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI

- **LIQUAME E ACQUE REFLUE**
- **DIGESTATO TAL QUALE**
- **DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE LIQUIDA)**

(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non palabili)

Rispetto del divieto di spandimento:						
• a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili, canali arginati)	SI	NO	NV	NP		
• a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI	NO	NV	NP		
• nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI	NO	NV	NP		
• sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI	NO	NV	NP		
• su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI	NO	NV	NP		
• nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI	NO	NV	NP		
• dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI	NO	NV	NP		
• dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI	NO	NV	NP		
• dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico	SI	NO	NV	NP		
• nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano	SI	NO	NV	NP		
• in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante	SI	NO	NV	NP		
• su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento	SI	NO	NV	NP		
• in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI	NO	NV	NP		
• in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti), o vengano immediatamente interrati	SI	NO	NV	NP		
• sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; o superiore al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o pratiche volte	SI	NO	NV	NP		

ad evitare il ruscellamento e l'erosione (tra cui: dosi di liquame frazionate in più applicazioni; iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore successive sui seminativi in pre-aratura; iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto) ⁽³⁾				
• nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: per pendenze superiori al 20% e fino al 30%: su superfici superiori a 1 ha, a meno che tali superfici non ricevano per ciascun singolo intervento di distribuzione un massimo di 50 kg/ha di azoto e di 35 t/ha di effluente ⁽⁴⁾	SI	NO	NV	NP
• con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada o da bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera; erogazioni con sistemi ad alta pressione - maggiore di 2 atm.	SI	NO	NV	NP
• nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena (Fascia A)", costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po	SI	NO	NV	NP
• nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II ^a capo II ^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06) in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA)	SI	NO	NV	NP
A1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha			
A2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI		NO	

3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:

LETAME

CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI

DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE SOLIDA)

(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, fertilizzanti, digestato – frazione solida)

Rispetto del divieto di spandimento:

• a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua, pensili, canali arginati)	SI	NO	NV	NP
• a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000, fatta salva la presenza di siepi e fasce boscate sulle sponde dei corsi d'acqua stessi	SI	NO	NV	NP
• a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI	NO	NV	NP
• per il letame e materiali assimilati: nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI	NO	NV	NP
• per il letame e materiali assimilati: sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI	NO	NV	NP
• per il letame e materiali assimilati: su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI	NO	NV	NP
• per i fertilizzanti: sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento	SI	NO	NV	NP
• nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI	NO	NV	NP
• dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI	NO	NV	NP
• dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI	NO	NV	NP
• per il letame e materiali assimilati: in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI	NO	NV	NP
• per il letame e materiali assimilati: su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate	SI	NO	NV	NP

B1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> ha
B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> ha
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI NO

- (1) In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08.
- (2) Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi Decreti vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it).
Il periodo minimo di divieto nella stagione autunno-invernale varia in funzione della tipologia di effluente / fertilizzante utilizzato e in funzione delle colture su cui questo effluente / fertilizzante è utilizzato (90 giorni, di cui 60 continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio, oppure 120 giorni) ma è sempre compreso tra il 1 novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Decreti della Direzione Generale Agricoltura e Bollettini Nitrati).
- (3) Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino al 30% è ammessa nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore a 1 ha.
- (4) Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO (Meno di 3 mesi)

Presenza di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo	SI		NO	
L'accumulo temporaneo riguarda il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non i materiali assimilati ai letami come le frazioni palabili dei digestati) ⁽⁵⁾	SI	NO	NV	NP
L'accumulo temporaneo è effettuato su suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento ⁽⁵⁾	SI	NO	NV	NP
L'accumulo temporaneo non è ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o in quella successiva ⁽⁵⁾	SI	NO	NV	NP
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:				
- a 5 m dalle scoline;	SI	NO	NV	NP
- a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;	SI	NO	NV	NP
- a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar.	SI	NO	NV	NP
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06)	SI	NO	NV	NP
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati	SI	NO	NV	NP
- a 50 metri dalle case sparse	SI	NO	NV	NP
C1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> ha			
C2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI		NO	

(5) L'eventuale infrazione a questi impegni sarà valutata solo se non già rilevata al punto 2 – Verifica delle strutture di stoccaggio.

3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZZANTI SU SUOLO AGRICOLO				
Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti	SI		NO	
L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento	SI	NO	NV	NP
L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento	SI	NO	NV	NP
I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore	SI	NO	NV	NP
D1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
D2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI		NO	

3.5 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE (da compilare se l'azienda utilizza fanghi di depurazione)				
Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:				
• allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati	SI	NO	NV	NP
• nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali	SI	NO	NV	NP
• destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio	SI	NO	NV	NP
• destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	SI	NO	NV	NP
• quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	SI	NO	NV	NP
• soggetti a vincolo idrogeologico	SI	NO	NV	NP
• interessati da boschi naturali	SI	NO	NV	NP
• situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza è ridotta a 20 m	SI	NO	NV	NP
• situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata	SI	NO	NV	NP
• situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C (Zone Speciali di Conservazione)	SI	NO	NV	NP
• situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	SI	NO	NV	NP
• situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati	SI	NO	NV	NP
• situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	SI	NO	NV	NP
• situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;	SI	NO	NV	NP
• destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	SI	NO	NV	NP
• territorialmente localizzati in comuni ⁽⁶⁾ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento	SI	NO	NV	NP
• durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione	SI	NO	NV	NP
• nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	SI	NO	NV	NP
E1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			

E2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha	
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI	NO

(6) Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono individuati dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura.

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE			
Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI	NO	NP
Rispetto, per le superfici in Zona NON vulnerabile ⁽⁷⁾ , dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI	NO	NP
La quantità apportata di azoto totale non supera le esigenze delle colture previste dai MAS ⁽⁸⁾ , calcolate come azoto efficiente	SI	NO	
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	SI	NO	

(7) Solo se a controllo per l'applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità.

(8) MAS: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (allegato 2 delle DGR n. 2893/2020).

5.1 EFFETTI EXTRA - AZIENDALI				
Assenza di evidenza di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punti 2.1, 2.2) o ai vincoli/divieti spazio temporali per l'utilizzo agronomico (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche	SI	NO	NV	NP
5.2 ALTRI DIVIETI				
Assenza di evidenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	SI	NO	NV	NP

RIEPILOGO DATI	
F1 – Superficie aziendale in ZVN (SAU*)	□□□□,□□ ha
F2 - Superficie aziendale NON in ZVN (SAU*)	□□□□,□□ ha
Superficie totale (A1+B1+C1+D1+E1) in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha
Superficie totale (A2+B2+C2+D2+E2) NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR - non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha
% Superficie oggetto d'infrazione in ZVN (A1+B1+C1+D1+E1)/(F1)	□□□,□ %
% Superficie oggetto d'infrazione non in ZVN (A2+B2+C2+D2+E2)/(F2) (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR – non riguarda la condizionalità)	□□□,□ %
Liquame – giorni di stoccaggio mancanti	□□□ gg
Letame – giorni di stoccaggio mancanti	□□□ gg

(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di e.a./fertilizzanti minerali

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
----------------------------	-----------	-----------

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
---	------	----------------	-------

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
	Presentazione della documentazione richiesta (entro di norma 30 giorni, salvo scadenze diverse previste dalla DGR 2893/2020) in caso di inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento della Comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA (ove necessario)
	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN (entro 30 giorni)
	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiere esauste di allevamenti avicunicoli / lettiere di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc. (entro 30 giorni)
	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione (entro 15 giorni).
	Ripristino delle condizioni di funzionalità e manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto, ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (entro di norma 30 giorni) in caso di mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite
	Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2024) in assenza del/degli impianti necessari
	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti, compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2024), in caso di non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)

INTENZIONALITÀ	
	Riscontro di un'infrazione contemporanea a <u>tutti</u> gli obblighi applicabili all'azienda ossia: - inadempienze amministrative - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale - mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo
	<u>Assenza totale delle strutture di stoccaggio</u> per le aziende zootecniche appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
	<u>Assenza della Comunicazione nitrati o dell'AIA</u> per le aziende appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
	Rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni
	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
---	------	----------------	-------

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27
CGO3: DIRETTIVA 2009/147/CE CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

ZPS	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito	Tipologia

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS				
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione	SI	NO	NV	NN
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)				
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / pascolo permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito	SI	NO	NV	NN
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI	NO	NV	NN
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI	NO	NV	NN
In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la possibilità di deroga ⁽¹⁾	SI	NO	NV	NN
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)				
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia)	SI	NO	NV	NN

(1): In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione

NB: valutare se le violazioni relative all'impegno B producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9 e riportare nelle note

VERIFICA DI ALTRI IMPEGNI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS (Misure di conservazione generale)				
Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti	SI	NO	NV	NN
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in ZPS	SI		NO	
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da interventi di forestazione e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo	SI	NO	NV	NN
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali	SI		NO	
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)	SI	NO	NV	NN
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati	SI		NO	
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente	SI	NO	NV	NN
Se NO:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza, oppure, in alternativa:	SI	NO	NV	NN
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)	SI	NO	NV	NN

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
a) superficie aziendale compresa nel sito		ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione		ha
percentuale di infrazione (b/a) *100		%

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Riguarda tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle zone di protezione speciale

Presenza di habitat di uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati, alberi in filare ove questi non siano già tutelati dalla BCAA 8	SI		NO	
	SI	NO	NV	NN
Nessuna evidenza della eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare	SI	NO	NV	NN
Presenza dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, nel caso di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove tale autorizzazione delle autorità competenti sia prevista	SI	NO	NV	NN

N.B.: Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA8, tra cui: elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri; siepi di larghezza superiore a venti metri; alberi isolati non tutelati dalla BCAA8 (alberi non appartenenti ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali).

Descrizione dell'infrazione rilevata

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
----------------------------	-----------	-----------

INTENZIONALITÀ		
Rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS	SI	NO
Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS	SI	NO
Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli	SI	NO

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI APERTI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboscamento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI	NO	NV	NN
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI		NO	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI	NO	NV	NN
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI	NO	NV	NN
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI		NO	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI	NO	NV	NN
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI	NO	NV	NN
Presenza di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto	SI		NO	
Rispetto del divieto di passaggio di cavi sospesi in prossimità di questi siti	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI		NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI		NO	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
----------------------------	-----------	-----------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FORESTALI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI	NO	NV	NN
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI		NO	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI	NO	NV	NN
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI	NO	NV	NN
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI		NO	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI	NO	NV	NN
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI		NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI		NO	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN ZONE UMIDE				
Rispetto del divieto di bonifica idraulica nelle zone umide naturali	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di immissione o di ripopolamento con specie alloctone	SI	NO	NV	NN
Presenza di garzaie	SI		NO	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI	NO	NV	NN
Presenza di zone umide /canneti	SI		NO	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI	NO	NV	NN
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI		NO	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI	NO	NV	NN
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'Ente gestore	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI		NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI		NO	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FLUVIALI				
Rispetto del divieto di immissione o ripopolamento con specie alloctone	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI	NO	NV	NN
Presenza di zone umide/canneti	SI		NO	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI	NO	NV	NN
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI		NO	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI	NO	NV	NN
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'ente gestore	SI	NO	NV	NN
Realizzazione di nuove infrastrutture	SI		NO	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strutture	SI	NO	NV	NN
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove strutture in quanto opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo	SI	NO	NV	NN
Presenza di garzaie	SI		NO	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI	NO	NV	NN
Presenza di impianti boschivi nelle aree del demanio idrico fluviale	SI		NO	
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI	NO	NV	NN
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto /reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI	NO	NV	NN
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI	NO	NV	NN
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI		NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI		NO	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

CUAA _____ Ragione Sociale _____

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
---------------------	----	----

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN AMBIENTI AGRICOLI				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI	NO	NV	NN
Presenza di garzaie	SI		NO	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI		NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI		NO	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
----------------------------	-----------	-----------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN RISAIE				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI	NO	NV	NN
Presenza di garzaie	SI		NO	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI	NO	NV	NN
Presenza di impianti boschivi nelle aeree del demanio idrico fluviale	SI		NO	
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI	NO	NV	NN
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto /reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI	NO	NV	NN
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI	NO	NV	NN
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI		NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI		NO	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
----------------------------	-----------	-----------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27 CGO4: DIRETTIVA 92/43/CE CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI

Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC / ZSC

N.B: Gli impegni del presente CGO sono rappresentati esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie aziendale del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito
SIC			
ZSC			

1.a) Verifica degli impegni relativi alle misure di conservazione generale				
Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	SI	NO	NV	NN
Presenza di zone umide e/o torbiere	SI		NO	
Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere	SI	NO	NV	NN
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC	SI		NO	
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da interventi di forestazione e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo	SI		NO	
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali	SI		NO	
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)	SI	NO	NV	NN
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati	SI		NO	
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente	SI	NO	NV	NN
Se NO:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza, oppure, in alternativa:	SI	NO	NV	NN
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nel corrente anno	SI		NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI		NO	

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore				

1.b) Verifica degli impegni agronomici				
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione	SI	NO	NV	NN
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)				
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente / prato permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito	SI	NO	NV	NN
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI	NO	NV	NN
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI	NO	NV	NN
In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la possibilità di deroga ⁽¹⁾	SI	NO	NV	NN
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)				
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia)	SI	NO	NV	NN

⁽¹⁾: In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

NB: valutare se le violazioni relative all'impegno B producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9 e riportare nelle note

1) Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u>:				

2) Effetti extra-aziendali				
Assenza di infrazioni agli impegni agronomici A e D e agli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche, con conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa	SI	NO	NV	NN

Sup. aziendale compresa nel sito	ha
Sup. aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100	%

CRITERIO RISPETTATO	SI	NO
---------------------	----	----

INTENZIONALITÀ		
Rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all'azienda riguardanti il 100% della superficie ricadente in SIC/ZSC	SI	NO
Distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC	SI	NO
Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli	SI	NO

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

<p>CONDIZIONALITA' 23-27</p> <p>CGO5: REG. CE 178/2002 PRINCIPI E REQUISITI GENERALI LEGISLAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE</p>
--

CARATTERISTICHE AZIENDALI: SETTORI DI PRODUZIONE AZIENDALE		
NB: l'azienda può rientrare in una o più categorie		
a – Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale	SI	NO
b – Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali ⁽¹⁾	SI	NO
c – Azienda produttrice di latte	SI	NO

(1): Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende con attività agricola destinata alla produzione vegetale.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA:			
Tutti i settori di produzione aziendale			
Sono presenti in azienda sostanze pericolose	SI	NO	
Per il magazzinaggio delle sostanze pericolose, sono presenti e identificati locali chiusi e isolati, accessibili solo agli addetti, e/o spazi dedicati	SI	NO	NV NN
Sono presenti in azienda rifiuti speciali non pericolosi e/o rifiuti pericolosi	SI	NO	
I rifiuti sono separati dagli ambienti nei quali vengono stoccate le sostanze alimentari e/o i mangimi	SI	NO	NV NN
Presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari (relativo all'anno di controllo e ai due anni precedenti)	SI	NO	NN
Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita)	SI		NO
Nell'anno in corso sono state effettuate analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali che abbiano una rilevanza per la salute umana *	SI		NO
Presenza delle analisi effettuate e registrazione dei relativi esiti	SI		NO
In caso di riscontro di non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti (ATS) che prevedono misure correttive atte a risolvere il problema, tali misure correttive sono state attivate	SI	NO	NV NN
I termini previsti per l'adozione delle misure correttive di cui al punto precedente sono stati rispettati	SI	NO	NV NN

Effetti extra aziendali				
Rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari per l'immissione in commercio di prodotti vegetali	SI	NO	NV	NN
Assenza di riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, causata da sostanze pericolose	SI	NO	NV	NN

Azienda produttrice di latte				
Presenza di documentazione per l'identificazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione	SI		NO	
Se SI, la documentazione è aggiornata	SI		NO	
Azienda che produce latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco				
Presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	SI		NO	
Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali				
Azienda che produce prodotti destinati all'alimentazione animale				
Azienda riconosciuta e/o registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 **	SI	NO	NV	NN
Se NO, Azienda non soggetta all'applicazione del Reg. CE 183/2005 in quanto la produzione primaria di mangimi avviene a livello locale dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco	SI	NO	NV	NN
Presenza di documenti o registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	SI	NO	NV	NN
I documenti o le registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita di foraggi e componenti di mangimi sono aggiornati	SI	NO	NV	NN
CRITERIO RISPETTATO				
	SI		NO	

N.B.:* Sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente (Dipartimenti d'Igiene e Prevenzione Sanitaria - DIPS). N.B.: le analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali possono anche essere effettuate dall'azienda in regime di autocontrollo.

** Consultati gli elenchi Regionali o sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente

NOTE				

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27 CGO7: REG. CE 1107/2009 IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari			
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	SI	NO	
<u>In caso negativo (*)</u> :			
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	SI	NO	
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	SI	NO	
1 - Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari relativi ai 2 anni precedenti l'anno di controllo, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, delle relative fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e delle schede trattamento contoterzisti (nel caso in cui il contoterzista non abbia controfirmato il registro)	SI	NO	NN
Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento ⁽¹⁾ NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).			

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali		
Beneficiario che si avvale di contoterzista	SI	NO
Beneficiario che si avvale di persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	SI	NO

Verifica degli impegni			
1 - Presenza del registro dei trattamenti per l'anno di controllo	SI	NO	NN
2 - Se l'azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza della scheda di trattamento o registro sottoscritto dal contoterzista	SI	NO	NN
3 - Registro dei trattamenti per l'anno a controllo aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) ⁽¹⁾	SI	NO	NN
Se il registro è assente oppure non aggiornato / non conforme, l'azienda dispone di documentazione che permette di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	SI	NO	NN
4 - Utilizzo di prodotto fitosanitario con autorizzazione valida e non revocata	SI	NO	NN
5 - Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/modalità previsti in etichetta ⁽²⁾	SI	NO	NN
5 - Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta	SI	NO	NN
5 - Rispetto dei tempi di carenza sulle colture ⁽³⁾	SI	NO	NN
6 - Presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma	SI	NO	NN

7 - Presenza delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari	SI	NO	NN
---	----	----	----

NORMA RISPETTATA	SI	NO
-------------------------	----	----

Effetti extra aziendali				
Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraaziendali.	SI	NO	NV	NN
Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraaziendali.	SI	NO	NV	NN

NOTE:

- (1) La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene pesata come non conformità per il CGO 5. Dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impediscano il normale controllo hanno conseguenze anche nel presente CGO solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado quindi di effettuare le necessarie verifiche.
- (2) Riportare nelle "Note", in modo sintetico, la tipologia di infrazione rilevata.
- (3) L'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO5.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27
CGO8: DIRETTIVA 2009/128/CE UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari		
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	SI	NO
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	SI	NO
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	SI	NO
Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento ⁽¹⁾ NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).		

(*): Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali		
Beneficiario che si avvale di contoterzista	SI	NO
Beneficiario che si avvale di persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	SI	NO
Attrezzatura ad uso professionale da sottoporre a controllo	SI	NO

Utilizzatore	Beneficiario	Contoterzista	Persone terze
Nominativo			
Estremi del patentino certificato abilitazione			
Data rilascio			

Verifica degli impegni				
1.1 - Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) <u>in corso di validità</u> da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale	SI	NO	NV	NN
1.2 – presenza di delega nel caso in cui il beneficiario si avvale di contoterzista o persona terza (dotati delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari)	SI	NO	NV	NN

2 - Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome	SI	NO	NV	NN
3 - Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali come previsto dal PAN	SI	NO	NV	NN
- Scheda registrazione regolazione e taratura presente e/o riportata su registro trattamenti, aggiornata e completa delle informazioni previste (data e volumi per coltura)	SI	NO	NV	NN
- Documentazione relativa a taratura strumentale effettuate presso Centri Prova	SI	NO	NV	NN
Rispetto delle disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi				
4.1.1. Presenza di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma (6)	SI	NO	NV	NN
4.1.2. - Presenza di sito di stoccaggio con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti e posti su pavimento impermeabilizzato in assenza di dispersioni	SI	NO	NV	NN
4.1.3. - Presenza di sito di stoccaggio con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti e posti su pavimento impermeabilizzato con evidenza di dispersioni sul suolo o sottosuolo	SI	NO	NV	NN
4.1.4. - Assenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	SI	NO	NV	NN
4.2.1. - presenza di un locale appositamente costituito o di un'area specifica all'interno di un magazzino, delimitata con pareti o rete metallica, o presenza di appositi armadi (se quantitativi ridotti)	SI	NO	NV	NN
4.2.2. - Assenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio per i prodotti fitosanitari di alimenti o mangimi	SI	NO	NV	NN
4.3.1. - il deposito consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente	SI	NO	NV	NN
4.3.2. - il deposito consente di disporre di sistemi di contenimento per evitare che sversamenti accidentali possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria	SI	NO	NV	NN
4.4.1. - il deposito è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque	SI	NO	NV	NN
4.5.1. - il deposito o l'armadio garantiscono sufficiente ricambio dell'aria e le aperture sono protette da apposite griglie per impedire l'ingresso di animali	SI	NO	NV	NN
4.6.1. - il deposito è asciutto e riparato, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare confezioni o prodotti. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti	SI	NO	NV	NN
4.7.1. - i prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili	SI	NO	NV	NN
4.8.1. - il deposito è fornito di adeguati strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati)	SI	NO	NV	NN
4.9.1 - l'accesso al deposito è consentito esclusivamente agli utilizzatori professionali	SI	NO	NV	NN
4.10.1. - la porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e l'accesso non è possibile da altre aperture (es. finestre)	SI	NO	NV	NN

4.11.1. – sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo	SI	NO	NV	NN
4.12.1. – sulle pareti in prossimità dell'entrata sono visibili i numeri di emergenza	SI	NO	NV	NN
4.13.1 – il deposito è dotato di materiale idoneo per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto	SI	NO	NV	NN
5.1.1 - In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice, sono utilizzati idonei dispositivi ad evitare la contaminazione della fonte idrica (valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio acqua)	SI	NO	NV	NN
5.1.2 - Macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio	SI	NO	NV	NN
5.2.1 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari: integrità degli imballaggi e delle etichette sulle confezioni	SI	NO	NV	NN
5.2.2 - Presenza e disponibilità dei DPI per le operazioni effettuate	SI	NO	NV	NN
5.2.3 - Confezioni contenenti rimanenze opportunamente posizionate al fine di evitare perdite accidentali (es. chiusure rivolte verso l'alto, superfici in piano e stabili)	SI	NO	NV	NN
5.2.4. - Presenza di contenitori idonei e ben identificabili destinati esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari	SI	NO	NV	NN
5.2.4 - Ubicazione in area dedicata di tali contenitori all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli	SI	NO	NV	NN
5.3.1. - Corretto calcolo del volume di miscela necessaria per il trattamento e regolazione dell'attrezzatura al fine di limitare l'eventuale miscela residua	SI	NO	NV	NN
5.4.1 - Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta derivanti dall'operazione di lavaggio	SI	NO	NV	NN
5.4.2. - Pulizia esterna dell'irroratrice	SI	NO	NV	NN
5.5.1. - I prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi, materiali filtranti e di tamponamento percolazioni sono stoccati in area dedicata ed identificata all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari	SI	NO	NV	NN
5.5.2. - I prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi, materiali filtranti e di tamponamento percolazioni, sono smaltiti secondo le leggi vigenti. (<u>registro di carico e scarico, smaltimento almeno annuale</u>)	SI	NO	NV	NN
5.5.3. - Verifica presenza formulario rifiuti anno in corso (se presente) e <u>degli ultimi 3 anni</u>	SI	NO	NV	NN
5.5.4. - Smaltimento della miscela residua secondo le prescrizioni previste (in pozzetto di raccolta apposito, biobed, diluizione in campo)	SI	NO	NV	NN
6 - Rispetto delle limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE e Direttiva 92/43/CE				
Rispetto del divieto di utilizzo della sostanza attiva BENTAZONE per le colture di riso e mais	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite dell'utilizzo dei geodisinfestanti su MAIS sullo stesso appezzamento una volta ogni 3 anni	SI	NO	NV	NN

Rispetto della limitazione del trattamento insetticida su RISO contro il punteruolo acquatico esclusivamente alle fasce perimetrali per una ampiezza massima di 25 metri dai bordi della camera	SI	NO	NV	NN
Rispetto dell'utilizzo del rame su tutte le colture in area Natura 2000 con i limiti previsti dall'agricoltura biologica	SI	NO	NV	NN
6 - Rispetto delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili				
Rispetto del divieto di utilizzare la sostanza attiva BENTAZONE su TUTTO il territorio regionale per i programmi di diserbo del RISO	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo del GLYPHOSATE su TUTTO il territorio regionale al massimo sul 50% della SAU aziendale	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo della sostanza attiva GLYPHOSATE – AMPA sul massimo del 50% della SAU aziendale per le aziende RISICOLE ricadenti in provincia di PAVIA, in associazione alla tecnica della falsa semina	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo della sostanza attiva GLYPHOSATE – AMPA sul massimo del 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del PSR agricoltura conservativa	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo del METOLACHLOR S-METOLACHLOR al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la s.a. è autorizzata, nelle province di BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, MILANO, MONZA BRIANZA, PAVIA	SI	NO	NV	NN

(6) vedi allegato 8 alla Circolare AGEA – caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

NORMA RISPETTATA	SI	NO
-------------------------	----	----

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN
ALLEVAMENTO - VITELLI**

(D. lgs. 126/2011 – D. lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA		ATS	
Data del controllo		N. Check List:	
Veterinario Ispettore			
Codice azienda		Ragione sociale	
Indirizzo azienda		Indirizzo sede legale	
Proprietario degli animali			
Codice fiscale		Tel.	
Conduttore/Detentore			
Codice fiscale		Tel.	
Tipologia di struttura (AL Allevamento; CG Centro Materiale Genetico; CR Centro Raccolta; PS Punto di Sosta; SS Stalla di Sosta)			
Specie allevata (Bovina/Bufalina)		Orientamento produttivo* (carne/latte/misto)	
Tipologia produttiva** (vedere legenda)		Modalità di allevamento (AE → All'Aperto o Estensivo; SI → Stabulato o Intensivo; TR → Transumante)	
Presenza di un manuale di buone pratiche:		SÌ	NO
Veterinario Aziendale (se presente): Dr			
<p>Apparecchiature e impianti elettrici: conformità alle norme vigenti in materia</p> <p>126/2011 All. 1 Punto 2 <i>“Fino all’istituzione di regole comunitarie in materia, l’installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica”</i></p> <p>I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti secondo le disposizioni normative vigenti e in modo da evitare: contatti elettrici diretti o indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta.</p>			
I vitelli sono stabulati in aree dove esistono impianti elettrici?		SÌ	NO
In caso di risposta SÌ alla domanda precedente:			
Presenza di dichiarazione di conformità		SÌ	NO*
* Se la dichiarazione di conformità non è presente perché l'impianto è stato costruito prima del 1990 e non è stato mai sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria, ampliamenti o modifiche o se la dichiarazione di conformità (o altra eventuale documentazione di verifica periodica) non è reperibile da parte del proprietario/detentore, inviare segnalazione al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio.			

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):

n. vitelli totali (capi di età inferiore a sei mesi) presenti alla data di stampa della check-list:

.....

n. vitelli circolanti (*) negli ultimi 12 mesi.....

n. vitelli morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi:

Mortalità (**):

() Capi circolanti: soggetti con età compresa tra 0 e 6 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).**(**) Rapporto tra il n. di capi (< 6 mesi d'età) morti in azienda negli ultimi 12 mesi e il n. di capi (< 6 mesi d'età) circolanti in allevamento negli ultimi 12 mesi (dal rapporto sono esclusi i vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore).***DATI UTILI ALLA VALUTAZIONE DELLA MORTALITA'**

n. vitelli partoriti negli ultimi 12 mesi..... (di cui n.... da parti gemellari)

interparto medio in allevamento

n. di vacche sulle quali è calcolata la media dell'interparto

n. vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore

n. vitelli morti dopo il secondo giorno ma prima di essere identificati

n. vitelli usciti dall'allevamento (esclusi i morti)

Legenda delle voci per Orientamento Produttivo e Tipologia Produttiva

*Orientamento Produttivo	**Tipologia produttiva	
CARNE	ING	INGRASSO
	LVV	LINEA VACCA VITELLO
	VCB	VITELLI A CARNE BIANCA
LATTE	LVD	LATTE CRUDO/VENDITA DIRETTA
	PRL	PRODUZIONE LATTE
MISTO	ING	INGRASSO
	LVD	LATTE CRUDO/VENDITA DIRETTA
	LVV	LINEA VACCA VITELLO
	PRL	PRODUZIONE LATTE
	VCB	VITELLI A CARNE BIANCA

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'	SI	NO
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
<input type="checkbox"/> Valutazione del rischio ClassyFarm <input type="checkbox"/> Selezione regionale <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Allevamento non controllato negli anni precedenti <input type="checkbox"/> Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello <input type="checkbox"/> Allevamento con più proprietari/detentori <input type="checkbox"/> Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale <input type="checkbox"/> Implicazione per la salute umana e animale <input type="checkbox"/> Indagini relative all'igiene degli allevamenti <input type="checkbox"/> Indagini relative a frodi comunitarie <input type="checkbox"/> Variazione dell'entità dei premi <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*) 		

<input type="checkbox"/> Casuale – Classyfarm; <input type="checkbox"/> Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021)		
(*) Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:		
PREAVVISO (max 48 ore)	SI	NO
Se SI in data _____	tramite:	Telefono Telegramma/lettera/fax Altra forma

LEGENDA DELLE NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI – CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTO DI VERIFICA

Attenzione:

Qualora si stia svolgendo l'ispezione in un allevamento bovino/bufalino comprensivo sia di vitelli sia di animali adulti, nel caso di elementi di verifica previsti solo dal D. Lgs. 146/2001, nella presente checklist devono essere riportati i medesimi risultati già registrati nella checklist per gli animali adulti, denominata "Protezione degli animali in allevamento bovini – bufalini (D. Lgs. 146/2001)". I parametri con queste caratteristiche verranno evidenziati dalla dicitura: "Elemento di verifica comune ad animali adulti e vitelli".

PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

126/2011 All. I Punto 6

3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno due volte al giorno; mentre gli animali allevati all'esterno sono ispezionati almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

4. Illuminazione per l'ispezione

126/2011 All. I Punto 5

<i>146/2001 All. Controllo Punto 3</i>					
4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
5. Trattamento degli animali malati o feriti					
<i>126/2011 All. I Punto 6</i>					
<i>146/2001 All. Controllo Punto 4</i>					
5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					
6. Abbattimento					
<i>D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4</i>					
6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali					
<i>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.</i>					
7) È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata. I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici					

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.					
8) È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza - i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
LIBERTÀ DI MOVIMENTO					
9. Locali di stabulazione e attacchi					
126/2011 All. I Punto 7; 126/2011 All. I Punto 8 146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;					
9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni. I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà. I vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi sucedanei per un periodo massimo di 1 ora. Gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati. Per assegnare giudizio conforme tutti i requisiti devono essere soddisfatti.					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					
SPAZIO DISPONIBILE					
10. Spazio disponibile nel recinto individuale					
126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2					
10) I recinti individuali hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
11. Possibilità di contatto (visivo e tattile)					
126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2					
11) Le pareti divisorie dei recinti individuali dei vitelli non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in cui sia necessario isolare i vitelli					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					

--

12. Assenza di vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età (o vitelli bufalini oltre i 90 giorni d'età) stabulati in recinti individuali

126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2

12) I vitelli bovini di età superiore alle 8 settimane e i vitelli bufalini di età superiore ai 90 giorni non sono allevati in recinti individuali.

Sono presenti vitelli bovini di età superiore alle 8 settimane e vitelli bufalini di età superiore ai 90 giorni rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

13. Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box collettivo)

126/2011 Art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2

13) Lo spazio libero disponibile per ciascun vitello è adeguato e conforme alle disposizioni vigenti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

--

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

14. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi

126/2011 All. 1 Punto 1

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.

14) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

126/2011 All. 1 Punto 9

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.					
15) I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità La zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
16. Igiene, pulizia e gestione delle attrezzature per l'alimentazione (alimenti e acqua) 126/2011 All. 1 Punto 9 126/2011 All. 1 Punto 14					
16) I secchi, i poppatoi, le mangiatoie, gli abbeveratoi sono sottoposti a regolare pulizia e periodica disinfezione. Ogni alimento avanzato viene rimosso con regolarità. Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
17. Igiene, pulizia e gestione dei locali e delle attrezzature per la preparazione del latte 126/2011 All. 1 Punto 9 126/2011 All. 1 Punto 14					
17) I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati, regolarmente puliti e disinfettati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
18. Pavimentazione e superficie di decubito 126/2011 All. 1 Punto 10 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.					
18) I pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni agli arti e ai piedi e sono adeguati alle dimensioni e al peso dei vitelli					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

--

19. Lettiera dei vitelli con meno di 2 settimane d'età

126/2011 All. 1 Punto 10
 MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 8

19) È presente la lettiera, obbligatoria per vitelli con meno di 2 settimane d'età

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

20. Infermeria

126/2011, All. 1 punto 6
 126/2011, All. 1 punto 13
 146/2001, All. punto 4
 MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 7

20) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali/recinti muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli e dispongono di acqua fresca in ogni momento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

--

21. Temperatura ed umidità

126/2011 All. 1 Punto 3
 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
 MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 9

21) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

--

--

22. Presenza di gas nocivi

126/2011 All. 1 Punto 3

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

22) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

23) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

--

ILLUMINAZIONE MINIMA

24. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali

126/2011 All. 1 Punto 5

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

24) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo

È garantita un'illuminazione adeguata, naturale o artificiale, tra le ore 9.00 e le ore 17.00

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

25. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche

126/2011 All. 1 Punto 4

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

25) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno**Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)?**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

26. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

126/2011 All. 1 Punto 4

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

26) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso.**È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE**27. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera**

126/2011, All. 1, punto 11

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

27) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.**Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

28. Frequenza di somministrazione dell'alimento (latte e fibra)

126/2011, All. 1, Punto 12

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

28) I vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
29. Numero di posti disponibili in mangiatoia					
126/2011, All. 1, Punto 12 146/2001, All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17.					
29) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
30. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi					
126/2011, All.1, Punto 13 126/2011, All. 1, Punto 14 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16					
30) A partire dalla seconda settimana d'età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità e in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande. La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali?					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
31. Colostratura dei vitelli					
126/2011, All. 1, Punto 15					
31) I vitelli ricevono colostro entro le prime 6 ore di vita					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

--

32. Somministrazione di sostanze illecite
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

32) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente
I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

--

TASSO DI EMOGLOBINA

33. Livelli di emoglobina
126/2011, All. 1, Punto 11

33) La razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore in emoglobina di almeno 4,5 mmol/L (pari a 7,25 g/dl).

È tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio di emoglobina

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

--

ALIMENTI CONTENENTI FIBRE

34. Somministrazione di alimento fibroso (vitelli tra 2 e 8 settimane d'età)
126/2011, All. 1, Punto 11

34) A partire dalla seconda settimana d'età, ogni vitello dispone quotidianamente di una quantità adeguata di alimenti fibrosi

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

--

35. Quantità di alimento solido somministrato ai vitelli tra 8 e 20 settimane d'età
126/2011, All. 1, Punto 11

35) I vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane ricevono quotidianamente una quantità adeguata di alimenti fibrosi portata da 50 a 250 g/capo/die

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

MUTILAZIONI

36. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

36) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?

Sono praticate:

-la cauterizzazione dell'abozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario

-il taglio della coda se necessario è eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

37. Utilizzo della museruola

126/2011, All. 1, Punto 11

37) È rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

38. Disposizioni generali

146/2001 Art. 2 Comma 1

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

**38) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni.
Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

39. Trasporto di vitelli neonati

Reg. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e)
Reg. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9

39) I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e, in caso di viaggi superiori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

40. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

40) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

ESITO DEL CONTROLLO <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale <input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE <input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>	

PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
SE SÌ QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?: SÌ NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione e gli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE: SÌ NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:
Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:
Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione: _____
Nome e cognome del controllore:
Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

ABMS			
I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.			
41. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)			
Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di body condition score (BCS) da 1 a 5 (1 = molto magro; 5 = molto grasso). Sono da registrare gli animali molto magri con BCS inferiore a 2, ovvero in evidente stato di dimagrimento: prominente delle tuberosità ossee, termine dei processi trasversi delle vertebre lombari ben visibile, legamenti sacro-iliaco e sacro-ischiatico privi di copertura adiposa ed assenza di grasso nell'incavo della coda. La valutazione del BCS è maggiormente informativa se eseguita su vitelli di età superiore alle 8 settimane, ma questo non esclude l'osservazione dello stato di nutrizione anche dei soggetti più giovani.			
Più dell'8% di animali con BCS minore di 2			Insufficiente
Tra il 3% e l'8% di animali con BCS minore di 2			Adeguito
Meno del 3% di animali con BCS minore di 2			Ottimale
41) Animali con BCS oltre i limiti			
Adeguito	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati			
42. Pulizia degli animali			
Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.			
Più del 20% di animali sporchi			Insufficiente
Tra il 10% e il 20% di animali sporchi			Adeguito
Meno del 10% di animali sporchi			Ottimale
42) Grado di pulizia del corpo degli animali			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati			
43. Patologie respiratorie negli animali arrivati da almeno 8 giorni			
Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano patologia respiratoria lieve (scolo oculo-congiuntivale di almeno 3 cm, espettorato di tipo mucoso, lievi alterazioni dei caratteri del respiro, tosse frequente) o grave (alterazione dei caratteri del respiro, dispnea, depressione del sensorio). Un animale con forma respiratoria grave viene considerato come 3 animali con forma lieve.			
Più del 25% di animali con patologie respiratorie lievi			Insufficiente
Tra il 10% e il 25% di animali con patologie respiratorie lievi			Adeguito
Meno del 10% di animali con patologie respiratorie lievi			Ottimale
43) Animali (arrivati in allevamento da almeno 8 giorni) con evidenti segni di patologia respiratoria			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.			
44. Patologie gastro-enteriche negli animali arrivati da almeno 8 giorni			
Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano regione perineale sporca per diarrea o meteorismo. La consistenza delle feci e la zona perianale imbrattata sono indicatori della presenza di diarree, mentre il rumine prominente ed il ventre teso sono indicatori della presenza di meteorismo.			
Più del 15% di animali con patologie gastro-enteriche			Insufficiente
Tra il 5% e il 15% di animali con patologie gastro-enteriche			Adeguato
Meno del 5% di animali con patologie gastro-enteriche			Ottimale
44) Animali con evidenti segni di patologia gastro-enterica			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.			
45. Zoppie			
Gli animali possono essere considerati affetti da zoppia se presentano almeno uno degli indicatori seguenti:			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>indicatori da rilevare con l'animale in movimento</i>: riluttanza a caricare il peso su un piede, irregolare ritmo di appoggio dei piedi nella falcata, peso non caricato in maniera uniforme sui 4 arti; • <i>indicatori da rilevare con l'animale fermo</i>: presenza di un piede in riposo (minore o nessun peso caricato), spostamento continuo del peso da un piede all'altro (stepping) o movimenti ripetuti sullo stesso piede, appoggio sul bordo di un gradino. 			
Più del 5% di animali zoppi			Insufficiente
Tra 2% e 5% di animali zoppi			Adeguato
Meno del 2% di animali zoppi			Ottimale
45) Animali con evidenti segni di zoppia			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con zoppia, il gruppo e il numero di animali controllati.			
46. Mortalità annuale dei vitelli (0-6 mesi di vita)			
Considerare il numero di vitelli bovini/bufalini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanassizzati tra il 2° e il 180° giorno di vita e il numero totale di vitelli circolanti* negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi i vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 6 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).			
Nel caso di allevamenti da latte e linea vacca-vitello (senza ingresso di vitelli provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di vitelli nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.			
Se necessario, il controllore può eseguire ulteriori approfondimenti in allevamento, per verificare che il risultato di mortalità estratto da BDN sia attendibile. Suggerimenti sulle informazioni da raccogliere/verificare sono disponibili nel manuale.			
VITELLI A CARNE BIANCA/INGRASSO Più del 7%			Insufficiente

ALLEVAMENTI DA LATTE (BOVINI/BUFALINI) Più del 10%			
LINEA VACCA-VITELLO Più del 12%			
VITELLI A CARNE BIANCA/DA INGRASSO Tra il 3% e 7%		Adeguito	
ALLEVAMENTI DA LATTE BOVINI Tra il 4% e 10%			
ALLEVAMENTI DA LATTE BUFALINI Tra il 5% e 10%			
LINEA VACCA-VITELLO Tra il 6% e 12%			
VITELLI A CARNE BIANCA/DA INGRASSO Meno del 3%		Ottimale	
ALLEVAMENTI DA LATTE BOVINI Meno del 4%			
ALLEVAMENTI DA LATTE BUFALINI Meno del 5%			
LINEA VACCA-VITELLO Meno del 6%			
46) Mortalità annuale dei vitelli (0-6 mesi di vita)			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte			

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO: SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA _____ ATS _____

Data del controllo _____ Numero check list _____

Veterinario ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Responsabile legale _____ Codice fiscale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia produttiva _____

(allevamento, stalla da sosta, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro di materiale genetico)

Orientamento produttivo _____ Tecnica produttiva _____

(da ingrasso/riproduzione)

(ciclo aperto/ciclo chiuso)

Modalità di allevamento (stabulato/semibrado) _____

Svezzamento

Veterinario libero professionista _____

ULTIMO CENSIMENTO			
(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):			
Capi tot _____	Tot nascite _____	Tot decessi _____	
Scrofe _____	Scrofette _____	Verri _____	Cinghiali _____
Lattonzoli _____	Magroncelli _____	Magroni _____	Grassi _____

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ SI NO

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- Valutazione del rischio ClassyFarm
- Selezione regionale
 - Allevamento non controllato negli anni precedenti
 - Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello
 - Allevamento con più proprietari/detentori
 - Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza
 - Cambiamenti della situazione aziendale
 - Implicazione per la salute umana e animale
 - Indagini relative all'igiene degli allevamenti
 - Indagini relative a frodi comunitarie
 - Variazione dell'entità dei premi
 - Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)

<input type="checkbox"/> Casuale – Classyfarm; <input type="checkbox"/> Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021)				
(*)				
PREAVVISO Se sì, in data _____ tramite <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax <input type="checkbox"/> Altra forma			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1.

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1 e 122/2011 Art. 5 punto 1.

Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2.					
Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
4. Illuminazione per l'ispezione					
146/2001 All. Controllo Punto 3.					
È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
5. Gestione degli animali – Gestione dei gruppi – Gestione delle scrofe – Trattamento antiparassitario scrofe – Pulizia delle scrofe sala parto					
a) 146/2001 Art. 4 punto 1 lettera a. e All. Proced. Di allevam. Punto 21. ;					
b) 122/2011 All. 1 parte II lettera D punto 1-4. - 122/2011 All. 1 parte II lettera B punto 1.					
c-d) 122/2011 All. parte II lettera B punto 2.					
a) I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso, età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso).					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
b) SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO:					
- quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale					
- la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono)					
- qualora necessaria la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento					
- i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri					
- sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta					
- la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario. SCROFE E SCROFETTE sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
c) Scrofe e scrofette : se necessario sono sottoposte a trattamenti contro parassiti esterni e interni					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE**6. Trattamento animali feriti - abbattimento - isolamento degli animali a rischio o aggressivi**

a-b)146/2001 All. Controllo punto 4 e Reg CE 1099/2009 art. 19 e Allegato I, capo 1.

c)146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.

a) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

c) Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo - Sono presenti recinti individuali nei quali possono essere tenuti temporaneamente i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, che sono malati, feriti ecc.) - I recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e permettono agli animali di girarsi facilmente, di avere contatti visivi e olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE**TENUTA DEI REGISTRI****7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità) - Tenuta dei registri dei trattamenti farmacologici**

a)146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

b)146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

a) è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

<i>b) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
LIBERTÀ DI MOVIMENTO					
8. Spazio della gabbia di gestazione e sala parto - Spazio libero per il parto naturale o assistito - Stallo da parto - Conformità delle pavimentazioni suinetti lattonzoli e fonte di calore					
<i>a) 122/2011 Art. 3 punto 2 e All. parte I punto 3 lettera b. 146 All. Libertà di movimento punto 7;</i>					
<i>b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 4;</i>					
<i>c) 122/2011 All. parte II lettera B punto 5 e parte II lettera C punto 2;</i>					
<i>d) 122/2011 All. parte II lettera C punto 1.</i>					
<i>a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<i>b) Dieto alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
<i>c) Gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
<i>d) LATTONZOLI:</i>					
<i>- una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente</i>					
<i>- questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato</i>					
<i>- vi è una idonea fonte di calore</i>					
<i>- nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE					
SPAZIO DISPONIBILE					
9. Densità animale Scrofa in box - Densità animale - Allevamento in gruppo					
a) 122/2011 Art. 3 punto 3 e 1 lettera a-b. e All. 1 parte generale punto 3 lettera b. ;					
b) 122/2011 Art. 3 punto 3-4.					
<p>a) le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;</p> <p>SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo: <ol style="list-style-type: none"> 1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta 2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa - una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.) <p>Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione 2) 2,25 mq per ciascuna scrofa <p>Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppi di meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%; - 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 % - i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m <p>Se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.</p> <p>Deroga per la aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					

10. Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità - Presenza di gas nocivi*a-b) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.**a) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria) sono mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali? All'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali ?*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE*b) le concentrazioni di gas sono mantenuti entro i limiti non dannosi per gli animali?*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**11. Rumori***122/2001 All. I parte I punto 1.**Nei locali dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE**12. Area di decubito e possibilità di vedere altri animali***146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8 e 122/2011 All. I parte I punto 3 lettera a, b, c.**I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.**I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di:**- avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente;**- riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE**13. Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali***146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punti 8 e 9*

<i>I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali e non vi sono spigoli taglienti o sporgenze</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
14. Infermeria					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.</i>					
<i>Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
15. Gestione degli alimenti					
<i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17</i>					
<i>I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
16. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 12</i>					
<i>Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti o gli animali sono stabulati al chiuso</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
ILLUMINAZIONE MINIMA					
17. Illuminazione					
<i>122/2011 All. 1 parte generale punto 2 e 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 11</i>					
<i>Dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE					
PAVIMENTAZIONI					
18. Caratteristiche pavimenti e strutture					
<i>122/2011 All. 1 parte I punto 5</i>					
I pavimenti:					
<ul style="list-style-type: none"> - non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini - sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali - sono adeguati alle dimensioni e al peso dei suini - se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile - gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori o la presenza di mosche o roditori. 					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
19. Conformità pavimentazione - conformità pavimentazione parchetto					
<i>122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2</i>					
a) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE					
<ul style="list-style-type: none"> - una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo: 1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta 2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa. Una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.) - i pavimenti fessurati in calcestruzzo per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno: A) l'ampiezza massima delle aperture di: <ul style="list-style-type: none"> - 11 mm per i lattonzoli; - 14 mm per i suinetti; - 18 mm per i suini all'ingrasso; - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; B) l'ampiezza minima dei travetti: <ul style="list-style-type: none"> - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe 					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE - LATTONZOLI, SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO					
: Il parchetto esterno rispetta i requisiti previsti dalla normativa in materia di pavimentazione					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

--

20. Spazio a disposizione dei verri - Contatti tra animali VERRO

a) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1 e 2 b) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1

a) la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq - se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

--

b) nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

--

MATERIALE MANIPOLABILE

21. Materiale per esplorazione e manipolazione - Materiale per la nidificazione

a) 122/2011 Art. 3 punto 5 e All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera B punto 1 e lettera D e Raccomandazione (UE) 2016/336

b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 3

a) i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 D.Lgs. 122/2011 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali - le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

b) SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SIMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE**22. Alimentazione: frequenza - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera**

a) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 15 e 122/2011 All. 1 parte I punto 6

b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14

a) Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

23. Alimentazione: accesso agli alimenti - Alimentazione razionata: aggressioni scrofe e scrofette in box

a) 122/2011 Art. 3 punto 6.

b) 122/2011 Art. 3 punto 6 e All. 1 parte I punto 6.

a) le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

b) se sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

24. Acqua di abbeverata: disponibilità - Distribuzione dell'alimento

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. 1 parte I punto 7

b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17

a) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) I secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente - le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
25. Somministrazioni di sostanze illecite <i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.</i>					
Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
MANGIMI CONTENENTI FIBRE					
26. Fibra nella razione delle scrofe gestanti - Energia nella razione delle scrofe gestanti <i>a-b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7.</i>					
a) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
b) Le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono alimenti ad alto tenore energetico					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

MUTILAZIONI

27. Operazioni non consentite

146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10

Non sono effettuate delle operazioni, non derogate dalla normativa, che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

28. Levigatura o troncatura incisivi (lattonzoli)

122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera a

La riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli é praticata entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie intatta - le operazioni di riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticate soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

29. Riduzione delle zanne dei verri

122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera a

La riduzione delle zanne dei verri viene effettuata per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza e solamente da un veterinario o da personale formato - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

30. Mozzamento della coda - Misure preventive al taglio della coda

a) 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera b.

b) D.Lgs 122/2011, All I parte I, par 9.

*a) il mozzamento di una parte della coda viene effettuato entro i primi 7 giorni di vita.
- se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario
- il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità).
- tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche.*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

<i>b) vi è documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario associata a valutazione del rischio).</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
31. Castrazione					
<i>146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera c.</i>					
<i>la castrazione dei suini di sesso maschile è effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita - se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
32. Anello al naso					
<i>122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera d.</i>					
<i>L'apposizione di un anello al naso avviene solo su animali stabulati all'aperto e viene effettuata da un veterinario o da personale formato</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					
33. Disposizioni generali					
<i>146/2001 Al. Procedure di allevamento punto 20</i>					
<i>Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
34. Biosicurezza - lotta agli infestanti					
<i>Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)</i>					
<i>Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE					
35. Età allo svezzamento - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento precoce da 21 a 27 giorni					
a) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.					
b) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.					
c) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.					
a) RIPRODUZIONE - LATTONZOLI:					
- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)					
- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
b) RIPRODUZIONE - LATTONZOLI:					
- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo					
- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
c) INGRASSO - LATTONZOLI:					
- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)					
- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati					
- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo					
- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
PROCEDURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					
36. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva					
146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13.					
Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali - in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE					
37. Ispezione					
<i>Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

ESITO DEL CONTROLLO: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO / RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale	
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE	
<input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?: SÌ NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE: SÌ NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

****Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.**

STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore):			
RIPRODUTTORI			
% SCROFE MORTE/ANNO _____	N° SUINETTI SVEZZATI/ANNO _____		
SVEZZAMENTO			
N° SUINI PRESENTI _____	Tutto pieno/tutto vuoto	Numero di animali per ciclo	
% SUINI MORTI /ANNO _____	N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO)		
INGRASSO			
N° SUINI PRESENTI _____	Tutto pieno/tutto vuoto	Numero di animali per ciclo	
% SUINI MORTI /ANNO _____	N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO)		
Presenza di animali con la coda tagliata:			
Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata?			SI NO
Presenza di tutti i gruppi di animali con la coda tagliata:			
In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mutilazione interessa tutti i gruppi di animali?			SI NO
Allevamenti di animali destinati a produzioni tipiche:			
Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (DOP, IGP, per specialità tradizionali di elevata qualità, ecc.)?			SI NO
Vengono utilizzati anestetici e/o analgesici per la castrazione?	SI	NO	Non si effettua castrazione
Presenza di un manuale di buone pratiche:			SI NO
Questi dati rappresentano una stima della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione (in base ad osservazioni eseguite dall'ispettore o in base ad informazioni fornite dall'allevatore).			

ABM**38. LESIONI ALLA CODA - Morsicatura Coda**

Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati).

- INSUFFICIENTE: più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni).
- MIGLIORABILE: tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni).
- OTTIMALE: meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)

Animali con lesioni alla coda

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**39. SEGNI DI MALATTIA - Lesioni corpo**

Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni al corpo e la loro gravità.

- INSUFFICIENTE: più del 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o più del 17% con lesioni gravi.
- MIGLIORABILE: Tra il 12% e il 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o tra l'8% e il 17% con lesioni gravi.
- OTTIMALE: Meno del 12% di animali con la presenza di lesioni lievi e meno dell'8% di lesioni gravi

Animali con lesioni al corpo

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**40. SEGNI DI MALATTIA - Zoppie**

Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia (zoppia 1=L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; zoppia 2= Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).

- INSUFFICIENTE: Più del 9% di animali con zoppia 1 e/o più del 3% con zoppia 2.
- MIGLIORABILE: Tra il 4% e il 9% di animali con zoppia 1 e/o tra l'1% e il 3% con zoppia 2 .
- OTTIMALE: Meno del 4% di animali zoppia 1 e meno dell'1% con zoppia 2

Animali con evidenti segni di zoppia.

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**41. CONDIZIONE CUTANEA - Pulizia degli animali**

Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco nei due gradi di imbrattamento (Riproduttori:

1=la superficie del corpo imbrattata è compresa tra il 10% e il 30%; 2=la superficie del corpo imbrattata supera il 30%.
 Svezamento - Ingrassio: 1=La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%; 2= La superficie del corpo imbrattata supera il 50%).
 - INSUFFICIENTE: Più del 46% di animali con imbrattamento 1 e/o più del 13% con imbrattamento 2
 - MIGLIORABILE: Tra il 20% e il 46% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e/o tra l'6% e il 13% con imbrattamento 2.
 - OTTIMALE: Meno dello 20% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e meno del 6% di imbrattamento 2

Grado di pulizia del corpo degli animali

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

42. COMPORTAMENTO - Comportamento esplorativo materiale manipolabile

Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto. Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo $(I) = A / (A+B) * 100$. INSUFFICIENTE: (I)= 0% - 18% : minimo comportamento esplorativo - MIGLIORABILE: (I)= 18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo. - OTTIMALE: (I)= 86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo

Comportamento esplorativo con i materiali manipolabili

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

TABELLE ALLEGATE ALLA CHECK LIST

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)			
Suini in svezzamento- ingrasso: categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	< 0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	< 0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	< 0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	< 0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	< 0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	< 0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	< 1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)					
Suini riproduzione – scrofe / scrofette allevate in gruppo	Superficie libera			Lati del recinto	
	libertà limitata	libertà adeguata	libertà ottimale	libertà limitata	libertà adeguata
scrofette dopo fecondazione	< 1,64 mq	1,64 mq	> 1,64 mq	< 2,8	2,8
scrofe	< 2,25 mq	2,25 mq	> 2,25 mq		
scrofette dopo la fecondazione meno di 6	< 1,80 mq	1,80 mq	> 1,80 mq	< 2,4	2,4
scrofe meno di 6	< 2,48 mq	2,48 mq	> 2,48 mq		
scrofette dopo la fecondazione più di 40 animali	< 1,48 mq	1,48 mq	> 1,48 mq	< 2,8	2,8
scrofe più di 40 animali	< 2,03 mq	2,03 mq	> 2,03 mq		

BOX PRESENTI (Tabella allegata al punto 8 della check list)									
Box / Locale N.	DIMENSIONI		N. Animali	Peso	Categoria	Pavimento fessurato in calcestruzzo (SI/NO)	Travetti	Fessure	Regolare SI/NO
	Larghezza	Lunghezza							

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE (suini in accrescimento) (Tabella allegata al punto 22 della check list)			
Suini in svezzamento - ingrasso: categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato (non conforme)	Fronte mangiatoia adeguato (conforme)	Fronte mangiatoia superiore ai requisiti
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 – 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

PROTEZIONE ANIMALI ALLEVATI/CONDIZIONALITA'

(D. lgs 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA _____ ATS _____

Data del controllo _____ Numero check list _____

Veterinario ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Specie allevata _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia produttiva _____

(Allevamento; Centro Materiale Genetico; Centro Raccolta; Punto di Sosta; Stabulario; Stalla di Sosta)

Orientamento produttivo * _____

(Carne / Latte / Misto)

Tipologia produttiva _____ Modalità di allevamento _____

(All'Aperto o Estensivo; Stabulato o Intensivo; Transumante)

Presenza di un manuale di buone pratiche SI NO

Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):
n. capi totali
n. capi di età inferiore a 6 mesi
n. capi adulti (>6 mesi di età) circolanti negli ultimi 12 mesi (presenti almeno un giorno in allevamento)
n. capi adulti (>6 mesi di età) morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi
Mortalità (*)
(*) <i>Rapporto tra il n. di capi adulti (>6 mesi di età) morti negli ultimi 12 mesi e il n. di capi adulti (>6 mesi di età) presenti alla data del controllo</i>

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
<input type="checkbox"/> valutazione del rischio ClassyFarm;		
<input type="checkbox"/> selezione regionale		
<input type="radio"/> allevamento non controllato negli anni precedenti		
<input type="radio"/> segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello		

- allevamento con più proprietari/detentori
 - controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza
 - cambiamenti della situazione aziendale
 - implicazione per la salute umana e animale
 - indagini relative all'igiene degli allevamenti
 - indagini relative a frodi comunitarie
 - variazione dell'entità dei premi
 - altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente*;
- casuale – Classyfarm;
- allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021);

(*) **Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:**

PREAVVISO (max 48 ore)	SI	NO
Se sì, in data _____	tramite <input type="checkbox"/> Telefono	
	<input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax	
	<input type="checkbox"/> Altra forma	

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

PERSONALE					
1. Numero di addetti che si occupano degli animali					
<i>146/2001 All. Personale Punto 1.</i>					
a) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

2. Formazione degli addetti*146/2001 All. Personale Punto 1***a) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI****3. Numero di ispezioni***146/2001 All. Controllo Punto 2.***Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**4. Illuminazione per l'ispezione***146/2001 All. Controllo Punto 3.***È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE**5. Trattamento degli animali malati o feriti***146/2001 All. Controllo punto 4***a) Gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali/recinti muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) In caso di necessità viene consultato il medico veterinario					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

6. Abbattimento

146/2001 All. Controllo punto 4

Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

TENUTA DEI REGISTRI

7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (se previsto)

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.					
SI	NO cat. C			N.A.	
EVIDENZE					

8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	NO cat. C			N.A.	
EVIDENZE					

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

9. Superficie disponibile per il decubito degli animali

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà

Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

10. Caratteristiche delle poste e degli attacchi

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

Allorché gli animali siano continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, riparati o sostituiti se danneggiati

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

11. Caratteristiche dell'infermeria

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

I recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

12. Caratteristiche delle poste e degli attacchi

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

Allorché gli animali siano continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, riparati o sostituiti se danneggiati

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

13) *I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti e sporgenze, tutte le superfici sono facilmente pulibili e se del caso disinfettabili.*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera***146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.***14) Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle relative norme vigenti**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera***146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.***15) Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**16. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera***146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.***16) È presente un locale/recinto infermeria chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**17. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera***146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.***17) i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE**18. Pavimentazione (tutti i gruppi)***146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.*

18) i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
19. Infermeria					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4</i>					
19) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
20. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
20) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
21. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
21) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
22. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11</i>					
22) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

--

23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

23) Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

24) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno

Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

25. Allarme impianto di ventilazione

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

25) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

--

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SIMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

26. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

26) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali

<i>Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>27. Tipologia di alimentazione 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15</p>					
<i>27) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17</p>					
<i>28) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore. E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>29. Numero di posti disponibili in mangiatoia 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17</p>					
<i>29) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>30. Somministrazione di sostanze illecite 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.</p>					
<i>30) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

MUTILAZIONI

31. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

31) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

PROCEDURE DI ALLEVAMENTO

32. Disposizioni generali

146/2001 Art. 2 Comma 1

32) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

33. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

33) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

ESITO DEL CONTROLLO: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO / RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale	
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE	
<input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?: SÌ NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE: SÌ NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

****Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.**

STIMA DEI DATI AZIENDALI**(da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):**

N. CAPI TOTALI PRESENTI

Tipologia di stabulazione (stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo):

Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione

Compilare questa tabella è un ausilio necessario ai fini della valutazione delle animal-based measures, nonché della categorizzazione del rischio in Classyfarm.

ABM**34. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)**

Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando la scala BCS. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi
 Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti Insufficiente
 Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti Adeguato
 Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti Ottimale

34) Animali con BCS oltre i limiti

ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**35. Pulizia degli animali**

Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.
 Più del 20% di animali sporchi Insufficiente
 Tra il 10% e il 20% di animali sporchi Adeguato
 Meno del 10% di animali sporchi Ottimale

35) Grado di pulizia del corpo degli animali

ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

36. Lesioni cutanee			
Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale) e mammella. Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi.			
Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi Insufficiente			
Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi Adeguate			
Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi Ottimale			
36) Animali con lesioni al corpo			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
37. Zoppie			
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3; animale zoppo = score 2 e score 3. (Score 2 = L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; score 3 = <u>Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare</u>).			
(stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi			Insufficiente
(stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi			Adeguate
(stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi			Ottimale
38. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)			
Considerare il numero di animali morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di animali adulti (oltre i 6 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione (o rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno).			
Più del 5%			Insufficiente
Tra il 2% e 5%			Adeguate
Meno del 2%			Ottimale
38) Mortalità annuale animali adulti			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO: BOVINI E BUFALINI

(D. lgs 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA _____ ATS _____

Data del controllo _____ Numero check list _____

Veterinario ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Specie allevata _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia produttiva _____

(Allevamento; Centro Materiale Genetico; Centro Raccolta; Punto di Sosta; Stabulario; Stalla di Sosta)

Orientamento produttivo * _____

(Carne / Latte / Misto)

Tipologia produttiva ** _____ Modalità di allevamento _____

(All'Aperto o Estensivo; Stabulato o Intensivo; Transumante)

Presenza di un manuale di buone pratiche SI NO

Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN

(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):

n. capi totali

n. capi di età inferiore a 6 mesi

Mortalità capi adulti (**):

Solo per gli allevamenti da ingrasso (bovini da carne): n. capi circolanti* negli ultimi 12 mesi.....

Numero di animali (> 6 mesi d'età) morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi

(* Capi circolanti: soggetti con età > 6 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi.

(**) Rapporto tra il n. di capi (> 6 mesi d'età) morti in azienda negli ultimi 12 mesi rispetto al n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione (o, nel caso dei bovini da carne con ristallo, rispetto al n. di animali adulti circolanti in allevamento negli ultimi 12 mesi).

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):

BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE _____

BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA _____

MANZE (>6 MESI FINO AL 1° PARTO) _____

BOVINI DA INGRASSO (MASCHI E FEMMINE > 6 MESI) _____

TORI DA RIPRODUZIONE _____

Produzione latte (kg latte/capo/giorno): _____

Tipologia di stabulazione (stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo): _____

Legenda delle voci per Orientamento Produttivo e Tipologia Produttiva

*Orientamento Produttivo	**Tipologia produttiva
CARNE	Linea Vacca Vitello Ingrasso Vitelli a Carne Bianca Ingrasso per autoconsumo Riproduttori a fine carriera
LATTE	Da Latte da autoconsumo Produzione Latte Vacche in asciutta / Manze da rimonta Latte Crudo / Vendita diretta
MISTO	Riproduttori a fine carriera Ingrasso Ingrasso per autoconsumo Produzione Latte Da Latte da autoconsumo Vitelli a Carne Bianca Linea Vacca Vitello Vacche in asciutta / Manze da rimonta Latte Crudo / Vendita diretta

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
<input type="checkbox"/> Valutazione del rischio ClassyFarm <input type="checkbox"/> Selezione regionale <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Allevamento non controllato negli anni precedenti <input type="checkbox"/> Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello <input type="checkbox"/> Allevamento con più proprietari/detentori <input type="checkbox"/> Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale <input type="checkbox"/> Implicazione per la salute umana e animale <input type="checkbox"/> Indagini relative all'igiene degli allevamenti <input type="checkbox"/> Indagini relative a frodi comunitarie <input type="checkbox"/> Variazione dell'entità dei premi <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*) <input type="checkbox"/> Casuale – Classyfarm; <input type="checkbox"/> Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021)		
(*)		

PREAVVISO Se sì, in data _____ tramite <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax <input type="checkbox"/> Altra forma	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

PERSONALE					
1. Numero di addetti che si occupano degli animali					
<i>146/2001 All. Personale Punto 1.</i>					
<i>a) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
2. Formazione degli addetti					
<i>146/2001 All. Personale Punto 1</i>					
<i>a) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI					
3. Numero di ispezioni					
<i>146/2001 All. Controllo Punto 2.</i>					
<i>Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**4. Illuminazione per l'ispezione***146/2001 All. Controllo Punto 3.**È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali***SI****no cat. A****no cat. B****NO cat. C****N.A.****EVIDENZE****5. Trattamento degli animali malati o feriti***146/2001 All. Controllo punto 4**Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.***SI****no cat. A****no cat. B****NO cat. C****N.A.****OTTIMALE****EVIDENZE****6. Abbattimento***146/2001 All. Controllo punto 4**b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU***SI****no cat. A****no cat. B****NO cat. C****N.A.****OTTIMALE****EVIDENZE****TENUTA DEI REGISTRI****7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali***146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.**È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.***SI****NO cat. C****N.A.****EVIDENZE****8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici***146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.*

<i>È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo Farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</i>					
SI	NO cat. C			N.A.	
EVIDENZE					
LIBERTÀ DI MOVIMENTO					
9. Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni</i>					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
10. Superficie disponibile per il decubito manze bovine/bufaline e tori da rimonta					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni</i>					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
11. Superficie disponibile per il decubito bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni</i>					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

12. Caratteristiche delle poste e degli attacchi nella stabulazione fissa					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Allorché gli animali siano continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, riparati o sostituiti se danneggiati</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					
13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovina/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
<i>13) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera manze bovine/bufaline e tori da rimonta					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
<i>14) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
<i>15) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE					
16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
16) I locali e le attrezzature adibite alla mungitura sono pulite regolarmente e frequentemente e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario					
<i>Gli escrementi e l'urina sono rimossi con regolarità</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
17. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.</i>					
17) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
18. Pavimentazione (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.</i>					
18) La pavimentazione, le superfici di camminamento sono conformi alla descrizione adeguata					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
19. Infermeria					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4</i>					
19) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

--

20. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

20) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

21. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

21) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

22. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

22) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

--

23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

23) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13					
24) <i>Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
25. Allarme impianto di ventilazione 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13					
25) <i>Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso</i> È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE					
26. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14					
26) <i>L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
27. Tipologia di alimentazione 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15					
27) <i>Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

--

28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17

28) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.

Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite? E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

29. Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

29) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

30. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

30) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente

I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

--

MUTILAZIONI

31. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

31) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**PROCEDURE DI ALLEVAMENTO****32. Disposizioni generali***146/2001 Art. 2 Comma 1*

32) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI**no cat. A****no cat. B****NO cat. C****N.A.****EVIDENZE****33. Biosicurezza - Lotta agli infestanti***Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)*

33) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

SI**no cat. A****no cat. B****NO cat. C****N.A.****EVIDENZE**

ESITO DEL CONTROLLO: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO / RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale	
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE	
<input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?: SÌ NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE: SÌ NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

****Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.**

STIMA DEI DATI AZIENDALI

(da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore)

Numero stimato BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE	
Numero stimato BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA	
Numero stimato FATTRICI (linea vacca-vitello)	
Numero stimato MANZE (>6 MESI FINO AL 1° PARTO)	
Numero stimato BOVINI DA INGRASSO (MASCHI E FEMMINE > 6 MESI)	
Numero stimato TORI DA RIPRODUZIONE	
Stima della produzione latte:kg latte/capo/giorno oppure quintali latte dell'ultima consegna	
Tipologia di stabulazione:(stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo)	
Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione.	
Compilare questa tabella è un ausilio necessario ai fini della valutazione delle animal-based measures, nonché della categorizzazione del rischio in ClassyFarm.	

ABM

34. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per i bovini e una scala da 1 a 10 per i bufali. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi (eccetto nei bovini da ingrasso).

Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti Insufficiente

Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti (tra il 2% e il 10% per i bovini da ingrasso) Adeguato

Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti (meno del 2% per i bovini da ingrasso) Ottimale

34) Animali con BCS oltre i limiti

ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

--

35. Pulizia degli animali

Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.

Questa valutazione non deve essere eseguita nella popolazione di bufale da latte in quanto non è indicativa di discomfort

Più del 20% di animali sporchi (40% nel caso dei bovini da ingrasso) Insufficiente

Tra il 10% e il 20% di animali sporchi (tra il 10% e il 40% nel caso dei bovini da ingrasso) Adeguato

Meno del 10% di animali sporchi Ottimale

35) Grado di pulizia del corpo degli animali

ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE																							
EVIDENZE																										
<p>36. Lesioni cutanee Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale) e mammella. Per la sola specie bovina, una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi. Per la specie bufalina, le lesioni osservate non sono distinte in lievi e gravi, ma sono considerate tutte come lesioni cutanee.</p> <table border="0"> <tr> <td>BOVINE DA LATTE: Più del 30% di animali con lesioni cutanee lievi</td> <td>Insufficiente</td> </tr> <tr> <td>BOVINE DA LATTE: Tra il 15% e il 30% di animali con lesioni cutanee lievi</td> <td>Adeguito</td> </tr> <tr> <td>BOVINE DA LATTE: Meno del 15% di animali con lesioni cutanee lievi</td> <td>Ottimale</td> </tr> <tr> <td>ALTRI BOVINI: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi</td> <td>Insufficiente</td> </tr> <tr> <td>ALTRI BOVINI: Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi</td> <td>Adeguito</td> </tr> <tr> <td>ALTRI BOVINI: Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi</td> <td>Ottimale</td> </tr> <tr> <td>BUFALA DA LATTE: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi</td> <td>Insufficiente</td> </tr> <tr> <td>BUFALA DA LATTE: Tra il 5% e il 20% di animali con lesioni cutanee</td> <td>Adeguito</td> </tr> <tr> <td>BUFALA DA LATTE: Meno del 5% di animali con lesioni cutanee</td> <td>Ottimale</td> </tr> </table>				BOVINE DA LATTE: Più del 30% di animali con lesioni cutanee lievi	Insufficiente	BOVINE DA LATTE: Tra il 15% e il 30% di animali con lesioni cutanee lievi	Adeguito	BOVINE DA LATTE: Meno del 15% di animali con lesioni cutanee lievi	Ottimale	ALTRI BOVINI: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi	Insufficiente	ALTRI BOVINI: Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi	Adeguito	ALTRI BOVINI: Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi	Ottimale	BUFALA DA LATTE: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi	Insufficiente	BUFALA DA LATTE: Tra il 5% e il 20% di animali con lesioni cutanee	Adeguito	BUFALA DA LATTE: Meno del 5% di animali con lesioni cutanee	Ottimale					
BOVINE DA LATTE: Più del 30% di animali con lesioni cutanee lievi	Insufficiente																									
BOVINE DA LATTE: Tra il 15% e il 30% di animali con lesioni cutanee lievi	Adeguito																									
BOVINE DA LATTE: Meno del 15% di animali con lesioni cutanee lievi	Ottimale																									
ALTRI BOVINI: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi	Insufficiente																									
ALTRI BOVINI: Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi	Adeguito																									
ALTRI BOVINI: Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi	Ottimale																									
BUFALA DA LATTE: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi	Insufficiente																									
BUFALA DA LATTE: Tra il 5% e il 20% di animali con lesioni cutanee	Adeguito																									
BUFALA DA LATTE: Meno del 5% di animali con lesioni cutanee	Ottimale																									
36) Animali con lesioni al corpo																										
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE																							
EVIDENZE																										
<p>37. Zoppie Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3; animale zoppo = score 2 e score 3. (Score 2 = L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; score 3 = Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare). Nel caso delle bufale da latte, data la loro particolare conformazione ed abilità a modellare l'andatura, può essere più indicativo rilevare la condizione degli unghioni, se lunghi e deformati, anziché la zoppia.</p> <table border="0"> <tr> <td>BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi</td> <td rowspan="2">Insufficiente</td> </tr> <tr> <td>BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi</td> </tr> <tr> <td>LINEA VACCA-VITELLO: Più del 10% di animali zoppi</td> <td rowspan="2">Adeguito</td> </tr> <tr> <td>BOVINI DA INGRASSO: Più del 6% di animali zoppi</td> </tr> <tr> <td>BUFALE DA LATTE: Più del 10% di animali con unghioni lunghi e/o deformati</td> <td rowspan="2">Ottimale</td> </tr> <tr> <td>BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi</td> </tr> <tr> <td>BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi</td> <td rowspan="2">Adeguito</td> </tr> <tr> <td>LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi</td> </tr> <tr> <td>BOVINI DA INGRASSO: Tra 2% e 6% di animali zoppi</td> <td rowspan="2">Ottimale</td> </tr> <tr> <td>BUFALE DA LATTE: Tra 5% e 10% di animali con unghioni lunghi e/o deformati</td> </tr> <tr> <td>BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi</td> <td rowspan="2">Adeguito</td> </tr> <tr> <td>BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi</td> </tr> <tr> <td>LINEA VACCA-VITELLO: Meno del 5% di animali zoppi</td> <td rowspan="2">Ottimale</td> </tr> <tr> <td>BOVINI DA INGRASSO: Meno del 2% di animali zoppi</td> </tr> <tr> <td>BUFALE DA LATTE: Meno del 5% di animali con unghioni lunghi e/o deformati</td> <td></td> </tr> </table>				BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi	Insufficiente	BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi	LINEA VACCA-VITELLO: Più del 10% di animali zoppi	Adeguito	BOVINI DA INGRASSO: Più del 6% di animali zoppi	BUFALE DA LATTE: Più del 10% di animali con unghioni lunghi e/o deformati	Ottimale	BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi	BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi	Adeguito	LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi	BOVINI DA INGRASSO: Tra 2% e 6% di animali zoppi	Ottimale	BUFALE DA LATTE: Tra 5% e 10% di animali con unghioni lunghi e/o deformati	BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi	Adeguito	BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi	LINEA VACCA-VITELLO: Meno del 5% di animali zoppi	Ottimale	BOVINI DA INGRASSO: Meno del 2% di animali zoppi	BUFALE DA LATTE: Meno del 5% di animali con unghioni lunghi e/o deformati	
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi	Insufficiente																									
BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi																										
LINEA VACCA-VITELLO: Più del 10% di animali zoppi	Adeguito																									
BOVINI DA INGRASSO: Più del 6% di animali zoppi																										
BUFALE DA LATTE: Più del 10% di animali con unghioni lunghi e/o deformati	Ottimale																									
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi																										
BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi	Adeguito																									
LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi																										
BOVINI DA INGRASSO: Tra 2% e 6% di animali zoppi	Ottimale																									
BUFALE DA LATTE: Tra 5% e 10% di animali con unghioni lunghi e/o deformati																										
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi	Adeguito																									
BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi																										
LINEA VACCA-VITELLO: Meno del 5% di animali zoppi	Ottimale																									
BOVINI DA INGRASSO: Meno del 2% di animali zoppi																										
BUFALE DA LATTE: Meno del 5% di animali con unghioni lunghi e/o deformati																										
37) Animali con evidenti segni di zoppia																										
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE																							

EVIDENZE			
38. Patologie respiratorie ed enteriche nel bovino da carne			
Valutare il numero di animali che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea (forma grave) o che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea (forma lieve). In particolare, l'osservazione dovrebbe interessare gli animali che hanno superato il periodo di condizionamento (arrivo in allevamento da almeno 41 giorni) fino alla macellazione.			
38a. Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne arrivati da 8-40 giorni			
Più del 15% di animali con patologia in forma grave e/o più del 40% di animali con patologia in forma lieve			Insufficiente
Tra il 5% e 15% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 20% e 40% di animali con patologia in forma lieve			Adeguito
Meno del 5% di animali con patologia in forma grave e meno del 20% di animali con patologia in forma lieve			Ottimale
38a) Animali tra 8-40 giorni dall'arrivo con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
38b. Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne arrivati da 41 giorni fino alla macellazione			
Più del 4% di animali con patologia in forma grave e/o più del 20% di animali con patologia in forma lieve			Insufficiente
Tra il 2% e 4% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 10% e 20% di animali con patologia in forma lieve			Adeguito
Meno del 2% di animali con patologia in forma grave e meno del 10% di animali con patologia in forma lieve			Ottimale
38b) Animali arrivati da almeno 41 giorni in allevamento (fino alla macellazione) con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
39. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)			
Considerare il numero di bovini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di bovini adulti (oltre i 6 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione (o rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno, nel caso dei bovini da carne con ristallo).			
BOVINI/BUFALINI Più del 5%			Insufficiente
BOVINI Tra il 2% e 5%			Adeguito
BUFALINI Tra il 3% e 5%			
BOVINI Meno del 2%			Ottimale
BUFALINI Meno del 3%			
39) Mortalità annuale animali adulti			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE			
40. Sanità della mammella			
Negli allevamenti da latte, verificare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa			
Media geometrica cellule somatiche maggiore di 400.000 cell/ml			Insufficiente
Media geometrica cellule somatiche tra 300.000 e 400.000 cell/ml			Adeguito
Media geometrica SCC minore di 300.000 cell/ml			Ottimale
40) Media geometrica cellule somatiche nel latte di massa			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO

OVINI E CAPRINI (D. Lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA	ATS	
Data del controllo	N. Check List:	
Veterinario Ispettore		
Codice azienda	Ragione sociale	
Indirizzo azienda	Indirizzo sede legale	
Proprietario degli animali		
Codice fiscale	Tel.	
Conduttore/Detentore		
Codice fiscale	Tel.	
Tipologia di struttura (AL Allevamento; CG Centro Materiale Genetico; CR Centro Raccolta; PS Punto di Sosta; SS Stalla di Sosta; ST Stabulario)		
Specie allevata (Ovina/Caprina)	Orientamento produttivo (latte/lana/carne/misto/altre finalità/produzione da autoconsumo)	
Modalità di allevamento (AE → All'Aperto o Estensivo; SI → Stabulato o Intensivo; TR → Transumante)		
Presenza di un manuale di buone pratiche:	SÌ	NO
Veterinario Aziendale (se presente): Dr		

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN		
(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):		
	<i>Ovini¹</i>	<i>Caprini¹</i>
Capi totali identificati individualmente presenti alla data		
Pecore/capre femmine identificate individualmente > 12 mesi presenti alla data		
Arieti/becchi identificati individualmente > 12 mesi presenti alla data		
Giovani pecore/capre identificate individualmente < 12 mesi (femmine da rimonta) presenti alla data		
Agnelli/capretti maschi identificati individualmente < 12 mesi (da rimonta) presenti alla data		
Agnelli/capretti non identificati registrati al censimento (ove disponibile un censimento negli ultimi 12 mesi) ²		
Numero di animali identificati individualmente, morti in azienda oltre 12 mesi d'età (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi		
Numero di capi circolanti* identificati individualmente (> 12 mesi d'età) negli ultimi 12 mesi		
Mortalità animali identificati individualmente > 12 mesi d'età (**)		
Numero di animali identificati individualmente, morti in azienda prima dei 12 mesi d'età (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi		
Numero di capi circolanti* identificati individualmente (< 12 mesi d'età) negli ultimi 12 mesi		
Mortalità animali identificati individualmente < 12 mesi d'età (**):		

Agnelli/Capretti non identificati o identificati in modalità semplificata morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi		
Numero di agnelli/capretti identificati in modalità semplificata usciti per partita negli ultimi 12 mesi		
Mortalità agnelli/capretti non identificati o identificati in modalità semplificata (***)		
<p>(*) Capi circolanti identificati: rispettivamente, soggetti con età < 12 mesi o >12 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi.</p> <p>(**) Rapporto tra il numero di capi (rispettivamente <12 mesi e >12 mesi d'età) morti in azienda negli ultimi 12 mesi e il numero di capi (rispettivamente < 12 mesi e > 12 mesi d'età) circolanti in allevamento negli ultimi 12 mesi.</p> <p>(***) Rapporto tra il numero di agnelli/capretti non identificati o identificati in modalità semplificata morti in azienda negli ultimi 12 mesi e la somma tra il numero di agnelli/capretti usciti per partita negli ultimi 12 mesi e il numero di agnelli/capretti morti in azienda.</p> <p>¹ – Nel caso in cui per un proprietario/operatore esista un solo allevamento registrato in BDN per una delle due specie, con presenza di pochi capi appartenenti all'altra, la checklist precompilata riporterà i dati relativi a entrambe le specie, "ovini" e "caprini" e sarà l'unica a dover essere compilata; invece, nel caso in cui per lo stesso proprietario/operatore risulti la presenza di 2 allevamenti registrati in BDN, uno per "ovini" e l'altro per "caprini", la checklist relativa a ciascun allevamento riporterà solo i dati relativi alla specie corrispondente; pertanto dovrà essere compilata una diversa checklist per ciascuno dei due allevamenti delle diverse specie.</p> <p>² – Il censimento viene effettuato nel mese di marzo di ogni anno. Poiché non tutti gli allevamenti hanno obbligo di censimento, se non sussiste un censimento recente, il campo resterà vuoto.</p>		

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'	SI	NO
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
<input type="checkbox"/> Valutazione del rischio ClassyFarm <input type="checkbox"/> Selezione regionale <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Allevamento non controllato negli anni precedenti <input type="checkbox"/> Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello <input type="checkbox"/> Allevamento con più proprietari/detentori <input type="checkbox"/> Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale <input type="checkbox"/> Implicazione per la salute umana e animale <input type="checkbox"/> Indagini relative all'igiene degli allevamenti <input type="checkbox"/> Indagini relative a frodi comunitarie <input type="checkbox"/> Variazione dell'entità dei premi <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*) <input type="checkbox"/> Casuale – Classyfarm; <input type="checkbox"/> Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021)		
(*) Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:		
PREAVVISO (max 48 ore)	SI	NO
Se SI in data _____	tramite:	Telefono Telegramma/lettera/fax Altra forma

LEGENDA DELLE NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI – CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	Sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	Facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTO DI VERIFICA

PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2.

3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno; mentre gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare sofferenze.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

4. Illuminazione per l'ispezione

146/2001 All. Controllo Punto 3

4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

5. Trattamento degli animali malati o feriti

146/2001 All. Controllo Punto 4

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale

EVIDENZE (*)

6. Abbattimento

D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4; Reg. 1099/2009; Reg. 1/2005

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali					
<i>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.; D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2; Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005</i>					
7) È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata.					
<i>I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.</i>					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici					
<i>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.</i>					
8) È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo Farmacosorveglianza - i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
LIBERTÀ DI MOVIMENTO					
9. Superficie disponibile per il decubito: pecore/capre adulte (ovvero in lattazione, in asciutta) e arieti/becchi					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
10. Superficie disponibile per il decubito: animali da rimonta (> 3 mesi d'età)					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)					
<p>11. Superficie disponibile per il decubito: agnelli e capretti (< 3 mesi d'età) 146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</p> <p>11) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE</p> <p>12. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8</p> <p>12) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>13. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8</p> <p>13) I locali e le attrezzature adibite alla mungitura sono puliti regolarmente e frequentemente e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario Gli escrementi e l'urina sono rimossi con regolarità</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>14. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9</p> <p>14) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					

15. Infermeria					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4</i>					
15) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta e confortevole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
16. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
16) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
17. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
17) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
18. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11</i>					
18) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
19. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12</i>					
19) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA**20. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche**

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

20) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno

Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

21. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

21) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso

È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE**22. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera**

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

22) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

23. Tipologia di alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

23) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni, a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

24. Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

24) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

25. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17					
25) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.					
<i>Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite? E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
26. Somministrazione di sostanze illecite					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18					
26) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente					
<i>I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</i>					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
MUTILAZIONI					
27. Mutilazioni e altre pratiche					
146/2001 All. Mutilazioni Punto 19					
27) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO					
28. Disposizioni generali					
146/2001 Art. 2 Comma 1, All. Procedure di allevamento punto 20					
28) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
29. Biosicurezza - Lotta agli infestanti					
Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)					
29) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

ESITO DEL CONTROLLO <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale <input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE <input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
SE SÌ QUALI: 	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE : 	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE 	

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:

SÌ

NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE

ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE:

SÌ

NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore)		
	<i>Ovini¹</i>	<i>Caprini¹</i>
Numero stimato pecore/capre in lattazione		
Numero stimato pecore/capre in asciutta		
Numero stimato arieti/becchi		
Numero stimato pecore/capre da rimonta (>3 mesi fino al 1° parto)		
Numero stimato agnelli/capretti da rimonta maschi		
Numero stimato agnelli/capretti < 3 mesi		
Stima della produzione latte:kg latte/capo/giorno oppure quintali latte dell'ultima consegna		
<p>Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione.</p> <p>Compilare questa tabella è un ausilio necessario ai fini della valutazione delle animal-based measures, nonché della categorizzazione del rischio in ClassyFarm.</p> <p>¹ - Nel caso in cui per un proprietario/operatore esista un solo allevamento registrato in BDN per una delle due specie, con presenza di pochi capi appartenenti all'altra compilare le colonne relative a entrambe le specie, "ovini" e "caprini"; invece, nel caso in cui per lo stesso proprietario/operatore risulti la presenza di 2 allevamenti registrati in BDN, uno per "ovini" e l'altro per "caprini", compilare solo la colonna relativa alla specie corrispondente; in tal caso dovrà essere compilata una diversa checklist per ciascuno dei due allevamenti delle diverse specie.</p>		

ABMs			
I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.			
30. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)			
OVINI ADULTI: valori di BCS minori di 2 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati			
CAPRINI ADULTI: valori di BCS minori di 1,5 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati			
Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti			Insufficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti			Adeguate
Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti			Ottimale
30) Animali con BCS oltre i limiti			
Adeguate	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
31. Pulizia degli animali			
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Più del 20% di animali sporchi			Insufficiente
CAPRE DA LATTE: Più del 10% di animali sporchi			Adeguate
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Tra il 7% e il 20% di animali sporchi			Adeguate
CAPRE DA LATTE: Tra il 5% e il 10% di animali sporchi			Ottimale
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Meno del 7% di animali sporchi			Ottimale
CAPRE DA LATTE: Meno del 5% di animali sporchi			Ottimale

31) Grado di pulizia del corpo degli animali			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
32. Lesioni cutanee			
OVINI E CAPRINI ADULTI:			
Per lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappresentate da:			
- aree alopeciche con una superficie totale di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie);			
- tumefazioni ed ascessi (non da malattia degli ascessi);			
- ferite ed abrasioni profonde;			
- callosità esuberanti e fessurate.			
Più del 10% di animali con lesioni cutanee			Insufficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee			Adeguato
Meno del 5% di animali con lesioni cutanee			Ottimale
32) Animali con lesioni al corpo			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
33. Presenza di ascessi (animali adulti e rimonta)			
Valutare il numero di animali (adulti e rimonta) con ascessi integri o aperti e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla malattia degli ascessi) sul numero totale di animali (adulti e rimonta) osservati.			
Più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi			Insufficiente
Tra il 2% e il 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi			Adeguato
Meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi			Ottimale
33) Numero di animali con presenza di ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi correlati alla presenza di linfadenite caseosa			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
34. Zoppie			
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3. Si considera animale zoppo se presenta score 2 e 3.			
→Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata "a passo d'oca".			
→Score 3 = Animale che non appoggia il peso su un arto o non è in grado di camminare, o cammina sulle ginocchia.			
Considerare il numero di animali zoppi (compresi quelli in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di animali adulti.			
OVINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CAPRINI ADULTI: Più dell'8% di animali zoppi			Insufficiente
OVINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi; CAPRINI ADULTI: Tra il 4% e l'8% di animali zoppi			Adeguato
OVINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi; CAPRINI ADULTI: Meno del 4% di animali zoppi			Ottimale
34) Animali con evidenti segni di zoppia			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
35. Sanità della mammella (pecore da latte)			
Media geometrica cellule somatiche maggiore di 1.500.000 cell/ml e/o assenza di dati negli ultimi 3 mesi			Insufficiente

Media geometrica cellule somatiche tra 750.000 e 1.500.000 cell/ml	Adeguato
Media geometrica SCC minore di 750.000 cell/ml	Ottimale
35) Media geometrica mobile cellule somatiche nel latte di massa	
Insufficiente	Adeguato
	N.A.
	OTTIMALE
EVIDENZE (*)	
36. Asimmetria della mammella (capre adulte da latte)	
La mammella si considera asimmetrica quando un quarto è più lungo del 25% rispetto all'altro, capezzoli esclusi.	
Più del 10% di animali con asimmetria della mammella	Insufficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della mammella	Adeguato
Meno del 5% di animali con asimmetria della mammella	Ottimale
36) Numero di capre adulte (da latte) con asimmetria della mammella	
Insufficiente	Adeguato
	N.A.
	OTTIMALE
EVIDENZE (*)	
37. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 12 mesi d'età)	
Considerare il numero di animali (ovini o caprini) adulti (>12 mesi d'età) morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero totale di animali adulti presenti il giorno della visita. Se il numero di animali adulti mediamente presenti (al giorno in allevamento) subisce grosse fluttuazioni durante l'anno o se c'è un'elevata movimentazione di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento, è più opportuno usare al denominatore il numero di animali circolanti* negli ultimi 12 mesi. <i>*Per capi circolanti si intendono i soggetti con età superiore a 12 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento nell'ultimo anno.</i>	
Più del 5%	Insufficiente
Tra il 2% e 5%	Adeguato
Meno del 2%	Ottimale
37) Mortalità annuale degli animali adulti	
Insufficiente	Adeguato
	N.A.
	OTTIMALE
EVIDENZE (*)	
38. Mortalità annuale degli agnelli e capretti (0-3 mesi di vita)	
Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanassizzati tra il 2° e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di agnelli/capretti circolanti* negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore). <i>*Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).</i> Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.	
Più del 10%	Insufficiente
Tra il 4% e 10%	Adeguato
Meno del 4%	Ottimale
38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (0-3 mesi di vita)	
Insufficiente	Adeguato
	N.A.
	OTTIMALE
EVIDENZE (*)	

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN
ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE**
(D. Lgs. 146/2001 - D. Lgs. 267/2003 e ss.mm.ii)
INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI
AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA		ATS	
Data del controllo		N. Check List:	
Veterinario Ispettore			
Codice azienda		Ragione sociale	
Indirizzo azienda		Indirizzo sede legale	
Responsabile legale		Codice fiscale	
Proprietario degli animali			
Codice fiscale		Tel.	
Conduttore/Detentore			
Codice fiscale		Tel.	
Tipo attività (AL Allevamento; AF Allevamento familiare; MS Mista)			
Orientamento produttivo (RIP riproduttori; UOV produzione uova da consumo)			
Tipologia produttiva		Modalità di allevamento (0 <input type="checkbox"/> Biologico; 1 <input type="checkbox"/> All'aperto (Free range); 2 <input type="checkbox"/> A terra/In voliera; 3 <input type="checkbox"/> In gabbia)	
Nel ciclo in atto, si è ricorso o si prevede di ricorrere alla "muta non forzata"?			SÌ NO
Presenza di un manuale di buone pratiche:			SÌ NO
Veterinario in azienda: Dr			

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN

(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):

n. totale capannoni

n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione

numero capannone capacità massima data di accasamento..... numero complessivo animali accasati.....
presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)..... ispezionato sì no

numero capannone capacità massima data di accasamento..... numero complessivo animali accasati.....
presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)..... ispezionato sì no

numero capannone capacità massima data di accasamento..... numero complessivo animali accasati.....
presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)..... ispezionato sì no

numero capannone capacità massima data di accasamento..... numero complessivo animali accasati.....
presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)..... ispezionato sì no

numero capannone capacità massima data di accasamento..... numero complessivo animali accasati.....
presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)..... ispezionato sì no

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'

SI

NO

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

<input type="checkbox"/> Valutazione del rischio ClassyFarm <input type="checkbox"/> Selezione regionale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Allevamento non controllato negli anni precedenti ○ Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello ○ Allevamento con più proprietari/detentori ○ Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza ○ Cambiamenti della situazione aziendale ○ Implicazione per la salute umana e animale ○ Indagini relative all'igiene degli allevamenti ○ Indagini relative a frodi comunitarie ○ Variazione dell'entità dei premi ○ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*) 	
<input type="checkbox"/> Casuale – Classyfarm <input type="checkbox"/> Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021).		
(*) Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:		
PREAVVISO (max 48 ore)	SI	NO
Se SI in data _____	tramite:	Telefono Telegramma/lettera/fax Altra forma

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTO DI VERIFICA**PERSONALE****1. Numero di addetti che si occupano degli animali***146/2001 All. Personale Punto 1***1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

2. Formazione degli addetti*146/2001 All. Personale Punto 1***2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI**3. Numero di ispezioni***146/2001 All. Controllo Punto 2.***3) Gli animali presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno una volta al giorno**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

4. Illuminazione per l'ispezione*146/2001 All. Controllo Punto 3***4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

5. Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento

146/2001 All. Controllo Punto 4
Reg. 1099/2009 Considerando 12

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato, anche in caso sia necessario ricorrere all'abbattimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

6. Consultazione del Medico Veterinario

146/2001 All. Controllo Punto 4

6) Un medico veterinario viene consultato in caso di necessità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

7. Dispositivi di ispezione

267/2003 All. A Punto 6

7) Sono presenti adeguati dispositivi che consentono di ispezionare tutti i piani

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)**8. Tenuta delle registrazioni dei dati**

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2

8) Sono presenti registrazioni e la mortalità è regolarmente registrata.
Le registrazioni sono conservate per il periodo stabilito dalla normativa vigente.

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

9. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

9) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo Farmacosorveglianza - i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

LIBERTA' DI MOVIMENTO**10. Spazio disponibile**

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

267/2003 All. B, Punto 1, c) "Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.

267/2003 All. D, punto 1, a), 1 "Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.

10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE**11. Rimozione degli animali morti**

267/2003 All. A Punto 4

11) Le galline morte sono rimosse quotidianamente.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

12. Rimozione delle deiezioni

267/2003 All. A punto 4

12) Le deiezioni sono rimosse/gestite con regolarità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXX

EVIDENZE (*)

13. Condizioni generali di pulizia					
267/2003 All. A punto 4					
13) Le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
14. Fabbricati e locali di stabulazione					
146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8-9					
14) Le superfici e le attrezzature con cui gli animali possono entrare in contatto non devono determinare traumi o lesioni e possono essere pulite e disinfettate					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
15. Sistemi di allevamento					
267/2003 All. A punto 5					
15) I sistemi di allevamento sono concepiti in modo tale che le galline non possano scappare					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
16. Dimensioni delle gabbie e loro aperture					
267/2003 All. A punto 7					
16) L'apertura delle gabbie è concepita in modo tale che una gallina possa essere ritirata senza essere ferita e senza sofferenze					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
17. Infermeria					
146/2001 All. Controllo punto 4					

17) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
18. Temperatura e umidità relativa					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
18) Il sistema di ventilazione è adeguato a mantenere idonee condizioni microclimatiche					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
19. Presenza di gas nocivi					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
19) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
20. Polverosità dell'aria					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
20) La quantità di polvere è mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
21. Nido (Gabbie Modificate)					
<i>267/2003 Art.1 Punto 1.d</i>					
<i>267/2003 All. D, punto 1, a),2 1</i>					

21) Gli animali dispongono di un nido, la cui superficie non entra a far parte della superficie utilizzabile					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
22. Lettiera (Gabbie Modificate)					
267/2003 All. D, punto 1, a),3"Le galline ovaiole dispongono di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare"					
22) Gli animali dispongono di una lettiera che consenta loro di becchettare e razzolare					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
23. Posatoi (Gabbie Modificate)					
267/2003 All. D, punto 1, a),4"Le galline ovaiole dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole".					
23) Gli animali dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
24. Dimensione degli spazi tra gabbie e tra gabbie e pavimento (Gabbie Modificate)					
267/2003 All. D, punto 1,d)					
24) Le file di gabbie sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento e le gabbie inferiori lo spazio è di almeno 35 cm					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
25. Dispositivi di accorciamento unghie (Gabbie Modificate)					
267/2003 All. D, punto 1,e)					
25) Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)					
26. Nido (Sistemi alternativi)					
267/2003 All. B, punto 1, a), 3)					
26) Gli animali dispongono di un nido ogni 7 ovaiole, se sono nidi di gruppo è presente una superficie di di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
27. Posatoi (Sistemi alternativi)					
267/2003 All. B, punto 1, a), 4)					
27) Gli animali dispongono di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi, e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera La distanza orizzontale tra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 30 cm					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
28. Lettiera (Sistemi alternativi)					
267/2003 All. B, punto 1, a), 5)					
28) La lettiera è presente in quantità sufficiente rispetto al numero di animali accasati e alla superficie al suolo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
29. Pavimentazione (Sistemi alternativi)					
267/2003 All. B, punto 1, b)					
29) la pavimentazione sostiene adeguatamente le unghie anteriori di ciascuna zampa					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)					
30. Numero di livelli sovrapposti (Sistemi alternativi VOLIERE)					
267/2003 All. B, punto 2, a), 1)					
30) Ci sono al massimo 4 livelli sovrapposti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
31. Altezza dei livelli (Sistemi alternativi VOLIERE)					
267/2003 All. B, punto 2, a), 2)					
31) Tra i livelli vi è uno spazio minimo di 45 cm					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
32. Mangiatoie e abbeveratoi (Sistemi alternativi VOLIERE)					
267/2003 All. B, punto 2, a), 3)					
32) Abbeveratoi e mangiatoie sono correttamente distribuiti tra i piani					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
33. Protezione dalle deiezioni (Sistemi alternativi VOLIERE)					
267/2003 All. B, punto 2, a), 4)					
33) Sono impedito le cadute di deiezioni dai livelli superiori a quelli inferiori					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					

--

34. Dimensione degli accessi agli spazi esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)
 267/2003 All. B, punto 2, b), 1)
 D.M. 20/04/2006 All. I Punto 2.b.1

34) Le aperture che conducono all'esterno sono in numero sufficiente e di dimensioni adeguate

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

35. Disponibilità di spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)
 Reg. Delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.c
 267/2003 All. B, punto 2, b).2.a))

35) Gli spazi all'aperto hanno una superficie tale da garantire la densità corretta di animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

36. Ripari esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)
 Reg. Delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.d
 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12
 267/2003 All. B, punto 2, b).2.b)2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1

36) Gli spazi all'aperto sono provvisti di adeguati ripari da intemperie e predatori, e dotati di abbeveratoi in numero adeguato

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

37. Utilizzi ulteriori dello spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)
 Reg. delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.b

37) Gli spazi all'aperto sono coperti prevalentemente di vegetazione e, se utilizzati anche ad altro scopo, non sono adibiti ad usi diversi da: frutteto, bosco o pascolo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

--

ILLUMINAZIONE MINIMA**38. Illuminazione**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

267/2003 All. A Punto 3

38) Gli edifici sono dotati di un'illuminazione adeguata

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

39. Programma di luce

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

267/2003 All. A Punto 3

39) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

40. Periodo di penombra

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

267/2003 All. A Punto 3

40) E' rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

41. Uniformità di illuminazione (Allevamenti ad illuminazione naturale)

267/2003 All. A Punto 3

41) Le aperture per la luce naturale consentono una distribuzione uniforme della luce nei locali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					
42. Ispezione degli impianti automatici e meccanici e gestione delle situazioni di emergenza					
<i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i>					
42) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
43. Sistema di allarme					
<i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i>					
43) è previsto un sistema di allarme per l'impianto di ventilazione					
Detto sistema è sottoposto a controlli regolari					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
44. Presenza di un impianto di riserva					
<i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i>					
44) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					

45. Rumore					
267/2003 Art.1 Punto 2					
45) La rumorosità determinata dalle attrezzature non è tale da arrecare danno agli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE					
46. Gestione dell'alimentazione					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14					
46) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
47. Tipologia di alimentazione					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15					
47) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
48. Qualità dell'acqua					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16					
48) L'acqua di abbeverata è di buona qualità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

49. Disponibilità di mangiatoie					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17					
267/2003 All. D, punto 1, b)					
267/2003 All. B, punto 1, a).1)					
49) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
50. Disponibilità di abbeveratoi					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17					
267/2003 All. D, punto 1, c)					
267/2003 All. B, punto 1, a). 2)					
50) Tutti gli animali hanno accesso all'acqua con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
51. Somministrazione di sostanze illecite					
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.					
51) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente					
I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
MUTILAZIONI					
52. Mutilazioni					
146/2001 All. Mutilazioni Punto 19					
267/2003 All.A Punto 8.					
52) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

-----	-----				
EVIDENZE (*)					
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO					
53. Disposizioni generali <i>146/2001 Art. 2 Comma 1</i> <i>146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20</i> N. prot. DGSAF 23052 del 03/12/2013 e 14833 del 19/06/2017					
<i>53) Non sono praticati procedimenti di allevamento, inclusa la muta forzata, che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni.</i> <i>Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti</i>					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
EVIDENZE (*)					

ESITO DEL CONTROLLO <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale <input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE <input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	

SE SÌ QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE	
È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:	
<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione egli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:	
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL' ISPEZIONE:	

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:	
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____	
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	
<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	

Descrizione:
<p>DATA VERIFICA IN LOCO: Nome e cognome del proprietario/detentore/conduuttore presente all'ispezione:</p> <p>Firma del proprietario/detentore/conduuttore presente all'ispezione: _____</p> <p>Nome e cognome del controllore:</p> <p>Firma e timbro del controllore/i: _____</p>
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:
<p>**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.</p>

STIMA DEI DATI AZIENDALI
(da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore)
Ibrido/razza allevata..... Numero uova anno..... Selezione/imballaggio presso l'allevamento: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (se sì, indicare la destinazione.....) Se in batteria le gabbie sono disposte: <input type="checkbox"/> su unico piano <input type="checkbox"/> su piani sfasati <input type="checkbox"/> su piani sovrapposti n. piani di gabbien. galline per gabbia..... Capannone numero.....ispezionato sì.....no..... n. stimato capi al momento dell'ispezione Capannone numero..... ispezionato sì.....no..... n. stimato capi al momento dell'ispezione Capannone numero..... ispezionato sì.....no..... n. stimato capi al momento dell'ispezione
Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione.

ABMs			
I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.			
54. Mortalità settimanale media			
<p>La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento. La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. È equivalente ricorrere al dato di mortalità cumulativa più recente da dividere per il numero delle settimane intercorse dall'accasamento.</p> <p>Il dato è attendibile se valutato su un ciclo di produzione che abbia superato almeno la 45° settimana dall'accasamento delle pollastre, diversamente prendere in considerazione anche il dato di mortalità settimanale media del ciclo precedente.</p>			
Mortalità settimanale media superiore a 0,20%			Insufficiente
Mortalità settimanale media compresa tra 0,10 % e 0,20%			Adeguito
Mortalità settimanale media inferiore a 0,10%			Ottimale
54) Mortalità settimanale media delle galline ovaiole			
Adeguito	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			

AUDITING/SOPRALLUOGO/CONDIZIONALITÀ

BENESSERE BROILERS

D.Lgs. 181/2010

D.Lgs. 146/2001

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante Cognome e Nome

Codice fiscale / Partita I.V.A.

DETENTORE DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante Cognome e Nome

Codice fiscale / Partita I.V.A.

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

Indirizzo via n.

Località CAP |_|_|_|_|_|

SEDE PRODUTTIVA

Indirizzo via n.

Località CAP |_|_|_|_|_|

Codice aziendale

Data di inizio attività |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto n. |_|_|_|

Numero capannoni: n. ___ (sistema di identificazione dei capannoni _____)

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO

|_| da riproduzione |_| Ciclo continuo Capi n. |_|_|_|·|_|_|_|

|_| da ingrasso |_| Tutto pieno tutto vuoto

DENSITA' non supera i 33 kg/m² |_|

supera i 33 kg/m² ma è inferiore ai 39 kg/m² |_|

non supera i 42 kg/m² |_|

LEGENDA

- La presente scheda è:
- una "check list" che agevola il controllo.
 - **deve essere compilata in stampatello** con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile
 - **Co:** conforme
 - **NC:** non conforme
 - **NV:** non valutabile
 - **NA:** non applicabile

NON CONFORMITÀ

categorie	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

DOCUMENTAZIONE		SI	NO	providi- menti conseguenti n.
Detenzione di scorte di medicinali veterinari				
Autorizzazione sanitaria per l'esecuzione al debeccaggio in allevamento				
Autorizzazione sanitaria per la detenzione di polli accasati già debeccati				
Autorizzazione sanitaria per la castrazione				

Aggiuntiva per densità superiori a 33 Kg/m ²					A	B	C			
Presenza della richiesta di deroga per densità superiori a 33 Kg/m ²					SI	NO				
Presenza della richiesta di deroga per densità sino a 42 Kg/m ²					SI	NO				
Presenza nel capannone della documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature, quali (allegato II, D.Lgs 181/10): <ul style="list-style-type: none"> - Una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli - Sistemi di ventilazione e ove pertinente di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati come: flusso, velocità e temperatura dell'aria; - Sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione - Sistemi d'allarme di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali - Procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali - Tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate. 					Co	NC	NV	NA		
Sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.					Co	NC	NV	NA		
Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei polli.					Co	NC	NV	NA		
EVIDENZE:										
1	PERSONALE							A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti (indicare addetti n. _ _)				Co	NC	NV	NA		
1.2	Il detentore ha partecipato ad appositi corsi di formazione ed è in possesso di un certificato (art.4, comma 2 d.lgs 181/10) che attesta la formazione conseguita.				Co	NC	NV	NA		
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza ai corsi: n. _ _ corsi anno Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc)				Evidenza:					
1.4	Il personale addetto ad accudire, catturare o caricare i polli, ha ricevuto istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti				Co	NC	NV	NA		
EVIDENZE:										
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)							A	B	C
2.1	Tutti i polli presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno due volte al giorno con particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.				Co	NC	NV	NA		
2.2	I polli gravemente feriti o non sani, (es. con difficoltà nel camminare o con ascite o malformazioni gravi) e che probabilmente soffrono, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità				Co	NC	NV	NA		
2.3	Gli animali non presentano lesioni o sofferenze riconducibili a modalità di allevamento non idonee				Co	NC	NV	NA		
2.4	Gli animali morti vengono rimossi immediatamente e stoccati temporaneamente in apposite celle di congelamento in attesa dello smaltimento a fine ciclo.				Co	NC	NV	NA		
EVIDENZE:										

3		TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)				A	B	C
3.1	<p>Il proprietario o il detentore registra, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i dati di cui all'allegato I, punto 11 del d.lgs 181/2010:</p> <p>a) il numero di polli introdotti</p> <p>b) l'area utilizzabile (vd. piano salmonella oppure mappa dell'allevamento depositata per l'autorizzazione alla deroga)</p> <p>c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti</p> <p>d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa</p> <p>e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.</p> <p>Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno 3 anni</p> <p>IN CASO DI DENSITA' SUPERIORE A 33 Kg/m²</p> <p>La documentazione che accompagna il gruppo al macello include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonché l'ibrido o la razza dei polli (che devono essere noti)</p>	Co	NC	NV	NA			
3.2	E' presente il registro dei trattamenti farmacologici compilato secondo le specifiche del D.lgs. 193/06	Co	NC	NV	NA			
3.3	I trattamenti farmacologici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.	Co	NC	NV	NA			
3.4	Vi è documentazione da parte del veterinario ufficiale del macello di ispezioni post mortem compatibili con condizioni di scarso benessere in allevamento (che devono essere comunicate dal veterinario ufficiale del macello all'allevatore e all'autorità sanitaria nel cui ambito di competenza è ubicato lo stabilimento di allevamento)		SI		NO			
3.5	E' presente un piano di autocontrollo o un manuale buone pratiche di allevamento.		SI		NO			
EVIDENZE:								
4		LIBERTA' DI MOVIMENTO				A	B	C
4.1	La densità di allevamento degli animali è adeguata	Co	NC	NV	NA			
4.2	I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
5		EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE				A	B	C
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.	Co	NC	NV	NA			
5.2	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono conformi alle norme vigenti in materia	Co	NC	NV	NA			
5.3	La pavimentazione è adeguata, consente agli animali di non ferirsi, muoversi, giacere e accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA			
5.4	Le attrezzature e le strutture adibite alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separate dalle unità d'allevamento e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.	Co	NC	NV	NA			
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento.	Co	NC	NV	NA			
5.6	Le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Co	NC	NV	NA			
5.7	Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.	Co	NC	NV	NA			
5.8	Il livello sonoro deve essere il più basso possibile.							
5.8	La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechi danno agli animali	Co	NC	NV	NA			
Aggiuntive per densità superiori a 33 Kg/m²								
5.9	Gli impianti di ventilazione e, se presenti, di riscaldamento e raffreddamento sono concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo da mantenere i valori di NH ₃ , CO ₂ e T° e UR entro i parametri richiesti dal D.lgs 181/10	Co	NC	NV	NA			
5.10	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell' UR	Co	NC	NV	NA			

5.11	<p>All'atto dell'ispezione sono state eseguite le misurazioni nel/i capannone/i con i seguenti rilievi: T° interna _____ T° esterna all'ombra _____ UR° _____ NH₃ _____ CO₂ _____</p> <p><i>La concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi i 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi i 3000 ppm misurati all'altezza dei polli. La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C</i></p>	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
6	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
6.1	Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile.	Co	NC	NV	NA			
6.2	Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
7	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					A	B	C
7.1	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	Co	NC	NV	NA			
7.2	Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	Co	NC	NV	NA			
7.3	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti nonché un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.	Co	NC	NV	NA			
7.4	E' previsto un sistema di allarme che segnali l'eventuale guasto dell'impianto elettrico o delle strutture meccaniche necessarie alla sopravvivenza degli animali	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE					A	B	C
8.1	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei polli.	Co	NC	NV	NA			
8.2	Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.	Co	NC	NV	NA			
8.3	La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	Co	NC	NV	NA			
8.4	Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.	Co	NC	NV	NA			
8.5	Gli abbeveratoi e le strutture per l'alimentazione sono strutturate per evitare la competizione	Co	NC	NV	NA			
8.6	L'esame clinico degli animali consente di stabilire che sono adeguatamente alimentati.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
9	MUTILAZIONI					A	B	C
9.1	Non vengono praticate mutilazioni non consentite	Co	NC	NV	NA			
9.2	Gli animali sono debeccati		SI		NO			
9.3	Gli animali sono stati sottoposti a castrazione:		SI		NO			

EVIDENZE:

10	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					A	B	C
10.1	A fine ciclo in ogni capannone viene rimossa completamente la lettiera, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente e viene predisposta una lettiera pulita prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali.	Co	NC	NV	NA			
10.2	La lettiera viene rimossa a fine ciclo e: <input type="checkbox"/> inviata come materiale di categoria 2 ad uno stabilimento di trasformazione <input type="checkbox"/> stoccata in allevamento in platea e/o vasca conforme alle norme edilizie vigenti							
10.3	Le modalità di allevamento sono tali da non causare sofferenze agli animali	Co	NC	NV	NA			
10.4	Viene attuato un piano di lotta agli animali infestanti.	Co	NC	NV	NA			

EVIDENZE:
OSSERVAZIONI
PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data |_|_|/|_|_|/|_|_|_| è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

Località

Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|

Ora |_|_|:|_|_|

Cognome e Nome
Firma

A.S.L.		
Legale rappresentante o delegato		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2-1.4		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3		
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5	3.1
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11		
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6		
MUTILAZIONI	9.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3-10.4		

**PROTEZIONE DEI CONIGLI
IN ALLEVAMENTO
(D. Lgs. 146/2001)**

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE:	ASL:
Data del controllo:	N. Check-List:
Veterinario Ispettore:	
Codice azienda:	Ragione sociale:
Indirizzo azienda:	Indirizzo sede legale:
Proprietario degli animali:	
Codice fiscale:	Tel.:
Conduttore/Detentore:	
Codice fiscale:	Tel.:
Data di costruzione o inizio attività: _____	Data di inizio affidamento attività alla responsabilità del detentore: _____
Orientamento produttivo: Riproduzione/ciclo aperto <input type="checkbox"/> ; Ingrassio <input type="checkbox"/> ; Misto o ciclo chiuso <input type="checkbox"/> ; Accrescimento riproduttori <input type="checkbox"/>	
Modalità di allevamento: A terra <input type="checkbox"/> ; In gabbia* <input type="checkbox"/> *Uso di gabbie a parchetto: Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di un locale quarantena: Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Viene applicato un vuoto sanitario: Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Presenza di un manuale di buone pratiche: Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Veterinario Aziendale (se presente): Dott./Dott.ssa	

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN	
<i>(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, <u>presenti alla data di stampa della checklist</u>):</i>	
Numero totale di animali > 30 giorni allevati nell'anno precedente:	
Numero di fattrici > 30 giorni morte nell'anno precedente:	
Numero di rimonte > 30 giorni morte nell'anno precedente:	
Numero di conigli da ingrasso > 30 giorni morti nell'anno precedente:	
Solo per orientamento produttivo "riproduzione" e "misto":	
Numero di fori nido:	
Numero di fori maschio:	

ELENCO CAPANNONI					
N. totale capannoni: _____					
N. totale capannoni attivi durante l'ispezione: _____					
Capannone	N. fori	Numero complessivo animali svezzati	Tipologia struttura	Tipo Gabbia	Ventilazione
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Chiuso in muratura <input type="checkbox"/> Tunnel <input type="checkbox"/> Plein air	<input type="checkbox"/> Bicellulare <input type="checkbox"/> Pratica/Dual <input type="checkbox"/> WRSA <input type="checkbox"/> Park <input type="checkbox"/> Altro: _____	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata <input type="checkbox"/> Forzata con cooling
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Chiuso in muratura <input type="checkbox"/> Tunnel <input type="checkbox"/> Plein air	<input type="checkbox"/> Bicellulare <input type="checkbox"/> Pratica/Dual <input type="checkbox"/> WRSA <input type="checkbox"/> Park <input type="checkbox"/> Altro: _____	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata <input type="checkbox"/> Forzata con cooling

_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Chiuso in muratura <input type="checkbox"/> Tunnel <input type="checkbox"/> Plein air	<input type="checkbox"/> Bicellulare <input type="checkbox"/> Pratica/Dual <input type="checkbox"/> WRSA <input type="checkbox"/> Park <input type="checkbox"/> Altro:_____	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata <input type="checkbox"/> Forzata con cooling
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Chiuso in muratura <input type="checkbox"/> Tunnel <input type="checkbox"/> Plein air	<input type="checkbox"/> Bicellulare <input type="checkbox"/> Pratica/Dual <input type="checkbox"/> WRSA <input type="checkbox"/> Park <input type="checkbox"/> Altro:_____	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata <input type="checkbox"/> Forzata con cooling
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Chiuso in muratura <input type="checkbox"/> Tunnel <input type="checkbox"/> Plein air	<input type="checkbox"/> Bicellulare <input type="checkbox"/> Pratica/Dual <input type="checkbox"/> WRSA <input type="checkbox"/> Park <input type="checkbox"/> Altro:_____	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata <input type="checkbox"/> Forzata con cooling
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Chiuso in muratura <input type="checkbox"/> Tunnel <input type="checkbox"/> Plein air	<input type="checkbox"/> Bicellulare <input type="checkbox"/> Pratica/Dual <input type="checkbox"/> WRSA <input type="checkbox"/> Park <input type="checkbox"/> Altro:_____	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata <input type="checkbox"/> Forzata con cooling

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'	SI	NO
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
<p><input type="checkbox"/> Valutazione del rischio ClassyFarm</p> <p><input type="checkbox"/> Selezione regionale</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Allevamento non controllato negli anni precedenti<input type="radio"/> Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello<input type="radio"/> Allevamento con più proprietari/detentori<input type="radio"/> Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza<input type="radio"/> Cambiamenti della situazione aziendale<input type="radio"/> Implicazione per la salute umana e animale<input type="radio"/> Indagini relative all'igiene degli allevamenti<input type="radio"/> Indagini relative a frodi comunitarie<input type="radio"/> Variazione dell'entità dei premi<input type="radio"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*) <p><input type="checkbox"/> Casuale – Classyfarm;</p> <p><input type="checkbox"/> Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021)</p>		
<p>(*) Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:</p>		
<p>PREAVVISO (max 48 ore) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI in data _____ tramite:</p> <p style="padding-left: 350px;">Telefono</p> <p style="padding-left: 350px;">Telegramma/lettera/fax</p> <p style="padding-left: 350px;">Altra forma</p>		

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTO DI VERIFICA

PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Numero non sufficiente di addetti:

Animali all'ingrasso: un operatore per più di 8000 animali.

Riproduttori: un operatore per più di 800 animali.

no; NO

Numero accettabile di addetti:

Animali all'ingrasso: un operatore per un numero di animali compreso tra 5000 e 8000

Riproduttori: un operatore per un numero di animali compreso tra 500 e 800.

SI

Numero ottimale di addetti:

Animali all'ingrasso: un operatore per un numero di animali inferiore a 5000.

Riproduttori: un operatore per meno di 500 animali

Ottimale

1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Indicare il numero degli addetti.

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate”

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall’esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio).

Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale e allevamento del coniglio con rilascio di attestato di partecipazione.

Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Se l’allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell’allevamento prima di esprimere il giudizio.

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale.	no; NO
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni, nessun titolo di studio qualificante e nessun corso di formazione sul benessere animale e allevamento del coniglio (o combinazione opposta).	SI
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni.	Ottimale

2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2.

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.”

Gli animali devono essere sottoposti a un'attenta ispezione visiva almeno giornaliera. Durante l'ispezione visiva l'allevatore deve accertarsi che i conigli siano attivi, abbiano occhi luminosi, una buona postura, la pelle e pelliccia integre e pulite, zampe non danneggiate e senza ferite, e una deambulazione normale. Devono inoltre essere controllati l'aspetto degli escrementi, il consumo di mangime e acqua, la crescita dei conigli e la pulizia dei nidi in uso. Dal momento che per i conigli all'ingrasso e i riproduttori (con o senza nidiata) le conseguenze sul benessere legate a un numero insufficiente di ispezioni possono essere differenti (rischio di patologie specifiche, presenza della nidiata etc.), sarà necessario valutare separatamente il numero di ispezioni per queste popolazioni. Inoltre è possibile che al momento dell'ispezione i conigli all'ingrasso e i riproduttori siano allevati separatamente. Pertanto, se al momento dell'ispezione è presente solo una popolazione (ingrassi o riproduttori), il criterio per il gruppo assente risulterà non applicabile.

Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione informatizzata, oltre ad un numero conforme di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.

3a. Numero ispezioni dei conigli all'ingrasso

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: meno di 1 ispezione/giorno.

no; NO

Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: almeno 1 ispezione/giorno.

SI

Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o più ispezioni al giorno, unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata.

Ottimale

3a) I conigli all'ingrasso nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.

3b. Numero ispezioni dei riproduttori con o senza nidiata

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: meno di 1 ispezione/giorno.					no; NO
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: almeno 1 ispezione/giorno.					SI
Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata.					Ottimale
3a) I conigli riproduttori nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.					

<p>4. Illuminazione per l'ispezione</p> <p><i>146/2001 All. Controllo Punto 3</i></p> <p><i>“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile”</i></p> <p>L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta, un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.</p>					
Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione.					no; NO
Illuminazione per l'ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante.					SI
4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX XXX
EVIDENZE (*)					

(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne.

5. Trattamento degli animali malati o feriti

146/2001 All. Controllo Punto 4

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli.”

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato (non necessariamente di tipo farmacologico), verificare tramite intervista presso gli addetti se sono state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale.

Punti da verificare:

1. La verifica dell'immediato trattamento e/o isolamento degli animali malati: si attua verificando che gli animali malati o feriti siano stati identificati e abbiano ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali o, in caso di lesioni di maggior gravità e se presente, che siano spostati in una gabbia dedicata in un ambiente adibito ad infermeria. Gli animali malati o feriti dovrebbero essere ispezionati almeno due volte al giorno. Valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza;
2. Il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda.

no; NO

Si considera adeguato: presenza di personale istruito ed evidenza che i due punti di verifica sopra enunciati siano soddisfatti.

SI

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di relative procedure scritte per il trattamento degli animali in particolare in caso forme di pododermatiti, mastiti e lesioni cutanee.

Ottimale

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)
(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti, ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono presenti e, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o aggressivi.

<p>6. Abbattimento</p> <p><i>D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4</i> <i>“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...].</i></p> <p><i>Reg CE 1099/2009, Capo II Articolo 7</i></p> <p><i>Livello di competenze e certificato di idoneità</i></p> <p><i>1. L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.</i></p> <p><i>2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall’articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]</i></p> <p><i>Reg CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19</i></p> <p><i>“Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.”</i></p> <p>Se i conigli sono malati o feriti a tal punto che non è più eseguibile un trattamento e il trasporto verso il macello causerebbe sofferenze supplementari, essi devono essere abbattuti in azienda seguendo metodi in accordo con il Regolamento CE 1099/2009. Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. proprietario/detentore adeguatamente formato, eutanasia effettuata da un veterinario oppure ricorso a personale provvisto del certificato d’idoneità alla macellazione) e che siano presenti delle istruzioni (es. materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, numeri da contattare in caso d’emergenza, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.). È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l’abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un’adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l’intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell’animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.</p>	
<p>Si considera non adeguato: mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni nel caso in cui l’abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione.</p>	no; NO
<p>Si considera adeguato: abbattimento effettuato da un veterinario, oppure da personale provvisto del certificato d’idoneità alla macellazione e/o da personale aziendale, in presenza di istruzioni o formato al riguardo (es. presenza di un corso di formazione con tematica specifica trattata) e/o uso di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione.</p>	SI

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento e distinte per le diverse categorie animali (per es., coniglietti e soggetti in accrescimento), indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza.					Ottimale
6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di abbattimento. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.</p>					

TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)
<p>7. Tenuta dei registri di mortalità e di movimentazione degli animali</p> <p><i>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6 (i riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136)</i></p> <p><i>“Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta”</i></p> <p><i>Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, articolo 6 – notifica e comunicazione delle malattie all'autorità competente.</i></p> <p>Verificare la presenza del registro di mortalità (cartaceo o informatizzato), redatto su base giornaliera, al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale.</p> <p>Verificare la presenza del registro di movimentazione degli animali (es. introduzione riproduttori e invio al macello).</p> <p>I registri di mortalità e di movimentazione degli animali devono essere presenti (in forma cartacea o informatizzata) e conservati per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.</p> <p>Se oltre a quelli richiesti per l'adeguatezza, sono presenti dei registri per l'identificazione dei riproduttori e il monitoraggio dei parti, potrà essere assegnato un giudizio ottimale.</p>

Si considera non conforme: assenza o non conformità dei registri (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata al periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, articolo 6.					NO
Si considera conforme: presenza e conformità del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, articolo 6.					SI
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, l'identificazione dei riproduttori e la registrazione dei parti					Ottimale
7) È presente il registro di movimentazione degli animali e la mortalità è regolarmente registrata; i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità del registro delle movimentazioni.					

<p>8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici</p> <p><i>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.</i></p> <p><i>“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta”</i></p> <p>Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.</p>	
Assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti.	NO
Corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza.	SI

8) Le registrazioni in Vetinfo farmacovigilanza vengono effettuate nei tempi stabiliti e i trattamenti sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione.					

LIBERTA' DI MOVIMENTO

9. Superficie disponibile per il decubito

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7.

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”

La tipologia di gabbia deve possedere delle dimensioni tali da garantire il massimo comfort ed igiene, senza causare agli animali inutili sofferenze o lesioni. L'ambiente in cui i conigli sono stabulati deve essere consono alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche (per ulteriori approfondimenti al riguardo consultare il relativo manuale). La densità nelle gabbie e parchetti deve essere tale da permettere ai conigli di sdraiarsi e muoversi liberamente anche con salti. Sulla base della produttività e del comportamento dei conigli è raccomandabile una densità di 32 kg/m², e mai superiore a 40 kg/m², calcolata alla fine del periodo di ingrasso. Quest'ultimo valore massimo consentito è consigliabile diminuisca durante il periodo più caldo dell'anno a meno che non si abbiano dei sistemi di raffrescamento efficaci.

I limiti sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una densità $\geq 40\text{kg/m}^2$ (ovvero 16 conigli di peso finale di 2,5 kg/m ²) durante ogni fase di produzione.	no; NO
Si considera adeguato: la densità degli animali è ≥ 32 e < 40 kg/m ² durante ogni fase di produzione.	SI
Si considera ottimale: la densità degli animali è ≤ 32 kg/m ² durante ogni fase di produzione.	Ottimale

9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni;

i locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di giacere in decubito, alzarsi e muoversi senza difficoltà;

per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni gabbie; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.</p>					

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

10. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e delle gabbie o dei recinti/parchetti

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

La pulizia e sanificazione/disinfezione dei capannoni, delle attrezzature, superfici e tubature (es. gabbie, nidi, impianti di alimentazione e abbeverata ecc.) deve essere effettuata regolarmente con disinfettanti specifici. Nell'allevamento in plein air o semi plein air, l'uso di platee di cemento su cui posizionare le gabbie favorisce la rimozione delle feci e l'applicazione di misure igieniche adeguate. Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione di questi ambienti.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: ambienti di stabulazione e gabbie o recinti/parchetti sporchi (ragnatele, pelo, feci, etc.), non gestiti e/o dannosi per gli animali e/o assenza di procedure di pulizia e disinfezione regolari e pianificate.	no; NO
Si considera adeguato: ambienti di stabulazione e gabbie o recinti/parchetti discretamente puliti e gestiti sufficientemente e presenza di procedure e di un programma dettagliato di pulizia e disinfezione regolari e pianificate.	SI
Si considera ottimale: ambienti di stabulazione e gabbie o recinti/parchetti puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale e procedure e di un programma dettagliato e scritto di pulizia e disinfezione regolari e pianificate. Per i prodotti disinfettanti utilizzati sono disponibili le schede di sicurezza. Gli interventi di disinfezione sono registrati su apposito registro.	Ottimale

10) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.					
Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, piaghe podali, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.					

<p>11. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi</p> <p><i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.</i></p> <p><i>“8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.</i></p> <p><i>9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”</i></p> <p>Tutti i materiali presenti nelle gabbie o nei recinti/parchetti, nonché le superfici stesse con cui gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.</p> <p>Le gabbie devono possedere pavimenti in plastica o, se in metallo, tappetini integri. Gli arricchimenti ambientali (trave di legno, panetto/mattonella di fieno pressato, alimento “a fibra lunga”, piccola catena di metallo), dove presenti, devono in ogni caso essere facili da pulire e non causare lesioni o problemi sanitari.</p> <p><i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i></p>	
Si considera non adeguato: presenza di gabbie con parti deteriorate, spigoli vivi o con un pavimento in grado di causare abrasioni e/o lesioni (es. pavimento in rete metallica priva di tappetini o di rivestimento in plastica o presenza di tappetini rotti e taglienti).	no; NO
Si considera adeguato: le gabbie e tutti i materiali presenti non sono nocivi per gli animali, sono presenti pavimenti con tappetini in plastica integri ed elementi di arricchimento ambientale.	SI
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di gabbie dotate di piattaforma oppure l'allevamento in recinto/parchetto.	Ottimale

11) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o grigliato delle gabbie dannoso e gravemente lesiva per gli animali; evidenza di molti tappetini rotti e deformati; presenza di spigoli, passaggi, ecc. taglienti e/o lesivi, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee, pododermatiti, zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.</p>					

<p>12. Infermeria</p> <p><i>146/2001 All. Controllo punto 4</i></p> <p><i>“Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.”</i></p> <p>Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate e gli alimenti e acqua fresca devono essere forniti ad libitum. Gli animali devono poter essere stabulati singolarmente in caso di necessità, meglio se posti in gabbie di isolamento di dimensioni adeguate tali da permettere all'animale di distendersi, girarsi e saltare. Gli animali stabulati in gabbie singole dovrebbero essere in grado di poter stabilire almeno un contatto visivo con gli altri animali, se le condizioni cliniche e sanitarie lo consentono (es. assenza di sospetto di malattie infettive diffuse).</p> <p>Si considera requisito adeguato l'esistenza di un'infermeria identificata e adibita a tale funzione o allestibile nell'immediato in caso di necessità. Quest'area deve essere segnalata sulla planimetria aziendale.</p> <p><i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i></p>	
<p>Si considera non adeguato: assenza o impossibilità di allestire un'area dotata di gabbie o recinti specifici e chiaramente identificabili nei quali, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati.</p>	no; NO
<p>Si considera adeguato: presenza o possibilità di allestire un'area dotata di un numero adeguato di gabbie/recinti chiaramente identificabili ed appositamente preparati per accogliere animali malati o feriti, muniti di un tappetino o fondo in plastica.</p>	SI

Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza la presenza di gabbie per la stabulazione individuale di dimensioni tali da permettere all'animale di distendersi, girarsi e saltare e la presenza di altri elementi di arricchimento ambientale (trave di legno, panetto/mattonella di fieno pressato, alimento "a fibra lunga", piccola catena di metallo).					Ottimale
12) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche dell'area di isolamento-infermeria e delle gabbie/recinti di cui è dotata.					

<p>13. Temperatura e umidità</p> <p><i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i></p> <p><i>"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."</i></p> <p>La temperatura deve essere compresa fra i 10 e i 25°C durante tutto l'anno, tranne d'estate in cui deve essere almeno 3°-5° inferiore alla T°C esterna (30°-35°). Il valore di umidità relativa ottimale per il range di temperatura considerato è 60-70% e in generale non dovrebbe mai essere <55% e >80%. Per assicurarsi che questi limiti siano rispettati, si deve valutare l'esistenza di sistemi di rilevazione della temperatura e umidità in allevamento.</p> <p>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</p>	
Si considera non adeguato: presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. temperatura e umidità al di fuori dei range indicati con insufficiente protezione dal caldo e dal freddo; oppure assenza totale di sistemi di monitoraggio della temperatura e umidità.	no; NO
Si considera adeguato: presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: Temperatura e umidità adeguate con ventilazione naturale o impianti di ventilazione/aerazione. Rilevazione manuale della temperatura e umidità in modo non sistematico, ma tali da consentire un corretto adeguamento dei valori alle esigenze della specie e all'età degli animali.	SI

Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. rilevazione automatica tramite sonde interne all'allevamento dei valori di T° e umidità con adeguamento automatico dei sistemi di ventilazione e riscaldamento per rientrare nei range consigliati.					Ottimale
13) La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche. La presenza di animali in evidente stato di disagio termico può supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.</p>					

<p>14. Presenza di gas nocivi e polverosità</p> <p><i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i> <i>"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."</i></p> <p>Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 25 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.</p> <p>Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH₃>25ppm) può essere talora rilevato un aumento del numero di starnuti, rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre, tale situazione può essere percepita anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.</p> <p>In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare dapprima al centro del capannone e poi in più punti dell'ambiente, all'altezza degli animali.</p> <p>Per valutare la polverosità si consiglia l'utilizzo del "Test di polvere su foglio di carta" (Dalmau et al, 2020).</p> <p><i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i></p>	
Si considera non adeguata: in presenza della percezione di disagio olfattivo, l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ > 25 ppm; CO ₂ > 3000 ppm). Ambiente molto polveroso.	no; NO
Si considera adeguata: indipendentemente dal disagio olfattivo, evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 20 ppm; CO ₂ < 3000 ppm). Ridotta polverosità ambientale.	SI

Si considera ottimale: assenza di percezione di disagio olfattivo ed evidenza di una concentrazione dei gas ottimali per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 10 ppm; CO ₂ < 3000 ppm). Assenza percepibile di polverosità ambientale.					Ottimale
14) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH ₃ CO ₂ a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata. La presenza di un numero considerevole di animali che presentano sintomi respiratori può supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.					

<p>15. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali</p> <p><i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11</i></p> <p><i>“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.”</i></p> <p>Nei ricoveri per riproduttori e per l'ingrasso deve essere assicurata un'intensità luminosa minima di 20 lux, per almeno 8 ore al giorno. Il regime luce/buio deve seguire un ritmo di 24 h e comprendere un sufficiente periodo di buio ininterrotto di circa un terzo della giornata (8 ore) per consentire agli animali di riposare e di svolgere la loro attività notturna. In caso di sola luce artificiale è importante una transizione crepuscolare (da 30 minuti a due ore). Nei nuovi edifici dovrà essere fornita anche luce naturale, tramite finestre (preferibilmente nei lati del capannone) o tubi solari (nel tetto), completata con l'illuminazione artificiale. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro.</p> <p><i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i></p>	
Si considera non adeguato: illuminazione insufficiente o eccessiva senza regolari cicli di luce/buio.	no; NO
Si considera adeguato: un sistema di illuminazione naturale/artificiale che garantisce idonea luminosità (20-200 lux), distribuita uniformemente e cicli regolari di luce/buio.	SI
Si considera ottimale: un sistema di illuminazione naturale/artificiale che garantisce idonea luminosità, uniformemente distribuita. È disponibile un temporizzatore automatico che regola i cicli di luce/buio garantendo almeno 8 ore ininterrotte di buio e un periodo	Ottimale

crepuscolare di almeno 30 minuti.					
15) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.					

<p>16. Presenza di ripari per gli animali custoditi all'esterno di fabbricati "chiusi" (plein-air o semi plein)</p> <p><i>146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12</i> <i>"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute."</i></p> <p>Nell'allevamento del coniglio totalmente (plein-air) o parzialmente (semi plein-air) all'aperto, le gabbie devono essere adeguatamente protette da eventuali predatori (es: reti di recinzione) e da condizioni meteorologiche avverse (es: gabbie coibentate in vetro resina per gli allevamenti plein-air o di tettoie fisse per i semi plein-air). Fermo restando che il comfort termico degli animali deve essere garantito, possono essere impiegate anche specifiche soluzioni tecnologiche (ad es. gabbie dotate di sonde che, in base alla temperatura esterna, regolano l'altezza del soffitto delle gabbie stesse). Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito si considera non applicabile.</p>					
Si considera non adeguato: assenza, insufficienza o presenza di protezioni non adeguate, in funzione della valutazione del rischio, delle necessità e delle possibilità.					no; NO
Si considera adeguato: presenza di protezioni sufficienti ed adeguate.					SI
Si considera ottimale: presenza di ripari di tipo artificiale e tecnologicamente avanzati idonei a proteggere tutti gli animali da condizioni ambientali avverse.					Ottimale
16) Gli animali custoditi all'esterno di fabbricati "chiusi" (plein-air o semi plein) hanno ripari adeguati e sufficienti.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

(*) Descrivere i ripari e la loro localizzazione.

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

17. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.”

Tutte le apparecchiature automatiche o altre attrezzature meccaniche da cui dipende il benessere dei conigli (es. alimentazione automatica, acqua di abbeverata ed in generale le attrezzature, infrastrutture, sistemi di generazione elettrica, temporizzatore luce, raffreddamento, riscaldamento e ricambio d'aria, ecc.) devono essere controllate accuratamente almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente o, se ciò non è possibile, altre misure appropriate devono essere prese per salvaguardare il benessere e la salute dei conigli fino a quando il difetto delle apparecchiature possa essere corretto (es. possedere un generatore di corrente).

Si considera non adeguato: mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi.

no; NO

Si considera adeguato: almeno 1 ispezione al giorno.

SI

Si considera ottimale: presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni.

Ottimale

17) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno.

Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.).

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni.

18. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

“Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.”

Qualora il benessere e la salute degli animali dipendano da sistemi meccanici automatici o altri sistemi di ventilazione, deve essere installato un efficace sistema di allarme per segnalare il guasto delle apparecchiature o dell'alimentazione elettrica. In caso di interruzione elettrica o guasti alle apparecchiature si deve inoltre garantire un intervento urgente per ripristinare la situazione e riparare l'eventuale guasto, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, allevamento plein-air ecc.) il requisito si considera non applicabile.

Si considera non adeguato: assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme.

no; NO

Si considera adeguato: presenza di un sistema di allarme e di sostituzione (sistemi elettrogeni e metodi alternativi di alimentazione) all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato.

SI

18) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso.

È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore.

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

19. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.”

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, almeno ognuno dei gruppi base previsti dall'allevamento (es. ingrasso, riproduttori etc.) disponga di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo, salvo casi di emergenza. La quantità e la qualità della fibra contenuta nel mangime devono essere adeguate per mantenere la salute dell'apparato digerente dei conigli (transito digestivo, cecotrofia e fermentazione intestinale). Materiali idonei, come paglia, fieno, legno o qualsiasi altro materiale adatto, devono essere a disposizione dei conigli per consentire un'attività orale, incluso rosicchiare e masticare, con modalità che tengano conto del disegno, della progettazione e costruzione dei ricoveri (gabbie o parchetti). È da considerarsi ottimale il riscontro di un pellet con diametro di circa 3-5 mm e una lunghezza di 10-15 mm, unitamente alla presenza nella razione di una % di fibra tra il 14 e il 19% di S.S.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: assenza del cartellino del mangime utilizzato, presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani.

no; NO

Si considera adeguato: presenza del cartellino e di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (riproduttori, svezzamento, ingrasso), composta da alimenti sani e arricchiti di materiali idonei per consentire un'adeguata attività orale di masticazione.

SI

Si considera ottimale: presenza del cartellino e di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, e composta da alimenti sani; la % di fibra della razione è tra 14 e 19%, il diametro e la lunghezza del pellet sono rispettivamente di 3-5 mm e 10-15 mm.

Ottimale

19) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

SI

no cat. A

no cat. B

NO cat. C

N.A.

OTTIMALE

EVIDENZE (*)					
<p>(*) Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) o la presenza di sintomi riferibili a patologie gastroenteriche (es. diarrea) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.</p>					

<p>20. Tipologia di alimentazione</p> <p><i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15</i></p> <p><i>"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche."</i></p> <p>L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad <i>libitum</i> per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione razionata la distribuzione dell'alimento deve avvenire regolarmente dell'arco delle 24 h e in maniera riscontrabile. Al fine di ottimizzare il regime nutrizionale dovrebbero essere adottati sistemi di controllo e misura della quantità di mangime somministrata, oltre che dell'accrescimento degli animali.</p> <p>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</p>					
Si considera non adeguato: alimentazione razionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali e/o non riscontrabili.					no; NO
Si considera adeguato: alimentazione ad libitum o razionata ad intervalli corretti e garantita nelle 24h secondo un piano di razionamento scritto.					SI
Si considera ottimale: scelta della tipologia di alimentazione (ad libitum o razionata, ad esempio per ridurre il rischio di disturbi digestivi post-svezzamento) in seguito a valutazione del rischio sanitario, compiuta in modo riscontrabile da personale competente (es. veterinario). Presenza di sistemi di controllo e misura della quantità di mangime somministrata, oltre che dell'accrescimento degli animali.					Ottimale
<p>20) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è presente un piano di razionamento scritto.</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (BCS = *body condition score*, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

21. Numero di mangiatoie, disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17

"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]"

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

La somministrazione di acqua deve essere ad libitum. Per quanto riguarda il numero di punti di alimentazione e abbeverata, si considera adeguata la presenza di un abbeveratoio e di una mangiatoia per gabbia.

Nei recinti/parchetti devono essere presenti almeno 4 punti distinti di alimentazione e 2 di abbeverata (1 ogni 10 e 1 ogni 20 conigli rispettivamente).

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua si considera adeguato che gli abbeveratoi, come del resto anche le mangiatoie, siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, liberi da feci e residui di alimento inveterato. In aggiunta al requisito adeguato si considera ottimale l'esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua (microbiologici e chimico-fisici). La presenza di vasche di raccolta intermedia (utili per trattamenti per os) o funzionali alla distribuzione per linee, impone procedure di disinfezione periodiche per evitare possibili contaminazioni batteriche, presenza di residui di farmaci e formazione di biofilm.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non *ad libitum*) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore. Presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua e mangime (es. lesive o palesemente insufficienti).

no; NO

Si considera adeguato: presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita. Abbeveratoi e mangiatoie puliti e in numero sufficiente.

SI

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia); la presenza di un numero superiore di abbeveratoi e/o mangiatoie.

Ottimale

21) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.

Il numero di punti di abbeverata e di mangiatoie è in linea con le indicazioni fornite.

È garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di mangime in base al regime alimentare scelto e di acqua di qualità adeguata.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.					

22. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere”.

Verificare le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.

Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite.					NO
Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite.					SI
<p>22) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente.</p> <p><i>I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.</i></p>					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX X
	-----	-----			

EVIDENZE (*)
(*) Descrivere le verifiche condotte.

PROCEDURE D'ALLEVAMENTO					
<p>23. Disposizioni generali</p> <p><i>146/2001 Art. 2 Comma 1</i> <i>Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali</i></p> <p><i>1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:</i></p> <p><i>a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;</i></p> <p><i>b) allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.</i></p> <p><i>146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20</i> <i>"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali".</i></p> <p>Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali.</p>					
Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali					no, NO
Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali					SI
<p>23) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni.</p> <p><i>Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti.</i></p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX XX
EVIDENZE (*)					

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

24. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. Il punto 4 f)

“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”.

Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, zanzare, roditori e parassiti). Deve essere seguito con regolarità un piano di derattizzazione e demuscazione.

Si considera non adeguato: assenza di piani programmati specifici di derattizzazione e demuscazione con frequenze definite.

no, NO

Si considera adeguato: presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti) ma giudicate idonee al contenimento dei principali infestanti. (es: esiste un piano di derattizzazione non regolare -con frequenza superiore ai due mesi- o all'occorrenza che viene attuato dall'allevatore, anche senza planimetria e adeguata identificazione delle trappole. Esiste un piano di demuscazione eseguito con intervalli irregolari, all'occorrenza).

SI

Si considera ottimale: presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti attuate ad ogni ciclo o al massimo ogni due mesi (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive; piani di demuscazione attuato con frequenza regolare).

Ottimale

24) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le condizioni rilevate (es. presenza di mosche o evidenza della presenza di roditori o loro tracce). Descrivere, nel caso siano presenti perché ritenute necessarie, le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate. In caso N.A. specificare il motivo.

ESITO DEL CONTROLLO		<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole):		<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N.A.
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare ovvero all'impiego di sostanze vietate*:		<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:				
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animali <input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare <input type="checkbox"/> Sostanze vietate				
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza spuntando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>				
PROVVEDIMENTI ADOTTATI				
PRESCRIZIONI				
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI?		SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
SE SÌ QUALI:				
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?				
SANZIONI APPLICATE				
Blocco movimentazioni		Amministrativa/pecuniaria		
Abbattimento capi		Sequestro capi		
Informativa in procura:		Altro (specificare):		

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?

 SÌ NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO: _____

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE: _____

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE:

 SÌ NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduuttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduuttore presente all'ispezione: _____

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

ABMs

I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.

25. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) (riproduttori)

Valutare visivamente, senza palpazione, lo stato di nutrizione di almeno 50 femmine al momento dello svezzamento, (Dalmau et al, 2020). In particolare, osservare la pienezza muscolare della regione dei lombi e della regione della groppa, considerando la eventuale presenza di sporgenze ossee.

Assegnare uno score pari a: 0 (animale cachettico/molto magro) in caso di scarsa copertura muscolare ed eccessive prominenze ossee; 1 (animale magro) in caso di accettabile copertura muscolare e prominenze ossee solo accennate; 2 (animale normale) in caso di buona copertura muscolare e prominenze ossee non visibili.

Un animale con BCS di score 0 equivale a 3 animali con score 1.

Più del 30% di animali con score 1

Insufficiente

Tra 10 e 30% di animali con score 1

Adeguito

Meno del 10% di animali con score 1

Ottimale**25) Animali con BCS oltre i limiti.**

Adeguato	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati.			

<p>26. Pulizia degli animali</p> <p>I conigli devono avere il pelo lucido, liscio e asciutto e non imbrattato da feci (anche in zona perianale). Valutare la condizione di pulizia della pelliccia degli animali in base a 3 gradi (Dalmau et al., 2020): Grado 0: assenza di sporcizia Grado 1: mantello ricoperto da sporcizia per il 10 – 30% Grado 2: la sporcizia ricopre il mantello per più del 30% Un animale con sporcizia di grado 2 equivale a 3 animali con sporcizia di grado 1. Valutare la pulizia degli animali su almeno 50 riproduttori e 100 ingrassi (campionando almeno 4 conigli/nidiata per almeno 25 gabbie), preferibilmente a fine ciclo.</p>			
Più del 20% di animali con sporcizia di grado 1			Insufficiente
Tra il 10 e il 20% di animali con sporcizia di grado 1			Adeguato
Meno del 10% di animali con sporcizia di grado 1			Ottimale
26) Grado di pulizia del corpo degli animali.			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			

(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano una sporczia di grado 1 e grado 2

27. Lesioni cutanee (riproduttori e ingrassi)

Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee da traumi o morsi (es. ascessi, ferite, ulcere, escoriazioni multiple, foruncolosi) e la loro gravità (Dalmau et al 2020, modificato).

Grado 0: assenza di lesioni

Grado 1: presenza di una (fino a 2) lesioni cutanee di dimensioni almeno pari a 2 cm, oppure esiti di lesioni guarite/cicatrizzate almeno pari a 2 cm

Grado 2: presenza di 3 o più lesioni cutanee di 2 cm o almeno una lesione cutanea di almeno 5 cm

Valutare le lesioni in almeno 50 riproduttori e 100 ingrassi (campionando almeno 4 conigli/nidiata per almeno 25 gabbie), preferibilmente a fine ciclo.

Un animale con lesioni di grado 2 equivale a 3 animali con lesioni di grado 1.

Più del 20% di animali con lesioni di Grado 1

Insufficiente

Tra il 10 e 20% di animali con lesioni di Grado 1

Adeguito

Meno del 10% di animali con lesioni di Grado 1

Ottimale

27) Animali con lesioni al corpo.

Insufficiente

Adeguito

N.A.

OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano lesioni di grado 1 e grado 2.

28. Micosi cutanea (riproduttori e ingrassi)

Valutare la presenza di lesioni micotiche (presenza di aree alopeciche con cute integra o ricoperta da scaglie/croste), su non meno di 50 riproduttori e 100 ingrassi controllati, preferibilmente a fine ciclo.

Presenza di lesioni micotiche diffuse in allevamento >20%		Insufficiente	
Presenza di lesioni micotiche diffuse in allevamento tra 10 e 20%		Adeguito	
Presenza di lesioni cutanee riferibili a micosi < 10%		Ottimale	
28) Animali con lesioni riferibili a micosi.			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano lesioni micotiche.			

29. Pododermatite (riproduttori)	
Valutare la frequenza di animali con pododermatite e la relativa gravità, in almeno 50 riproduttori, secondo la seguente scala di giudizio:	
Grado 0: assenza di lesioni e calli o comunque fino a <5% della superficie con perdita di pelo	
Grado 1: presenza di calli visibili (accennati o chiaramente visibili, ma senza soluzione di continuo) in almeno 1 arto	
Grado 2: presenza di calli ulcerati (piaghe) e dolenti in almeno 1 arto	
Un animale con lesioni podali di grado 2 equivale a 3 animali con lesioni podali di grado 1.	
Più del 30% di animali con lesioni podali di Grado 1	Insufficiente
Tra il 20% e il 30% di animali con lesioni podali di Grado 1	Adeguito
Meno del 20% di animali con lesioni podali di Grado 1	Ottimale
29) Animali che presentano piaghe podali.	
Insufficiente	Adeguito
N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano pododermatite di grado 1 e grado 2.			

<p>30. Mastiti</p> <p>Valutare la frequenza di mastiti croniche in almeno 50 riproduttori evidenziabili il giorno della visita e la loro gravità assegnando alle lesioni riscontrate uno score da 0 a 2:</p> <p>Grado 0: assenza di segni e lesioni (animale sano)</p> <p>Grado 1: presenza di uno o pochi noduli non ulcerati (mastite lieve)</p> <p>Grado 2: presenza di molti noduli di cui uno o più ulcerati (mastite diffusa grave)</p> <p>Un animale con mastite di grado 2 equivale a 2 animali con mastite di grado 1.</p>			
Più del 40% di animali con mastite di Grado 1			Insufficiente
Tra il 10% e il 40% di animali con mastite di Grado 1			Adeguito
Meno del 10% di animali con mastite di grado 1			Ottimale
30) Animali con mastite.			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano mastite di grado 1 e grado 2.			

31. Mortalità % (0-35 gg)			
Valutare l'indice di mortalità pre-svezzamento considerando gli animali trovati morti o abbattuti (presupposto indispensabile è che esista un registro della mortalità per ciclo, compilato giornalmente). Calcolo della media della mortalità degli ultimi 5 cicli.			
Assenza di registrazione dei dati di mortalità o mortalità >12 %			Insufficiente
Mortalità tra 8 e 12%			Adeguito
Mortalità <8%			Ottimale
31) Mortalità 0-35 gg degli ultimi 5 cicli.			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte (trovati morti o abbattuti).			

32. Mortalità % (35-60 gg)			
Valutare l'indice di mortalità post svezzamento (forme prevalentemente enteriche) considerando gli animali trovati morti o abbattuti (presupposto indispensabile è che esista un registro della mortalità per ciclo compilato giornalmente). Calcolo della media della mortalità degli ultimi 5 cicli.			
Assenza di registrazione dei dati di mortalità o mortalità > 10%			Insufficiente
Mortalità tra 5 e il 10%			Adeguito
Mortalità <5%			Ottimale
32) Mortalità 35-60 gg degli ultimi 5 cicli.			

Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte (trovati morti o abbattuti)			

33. Mortalità % (>60gg)			
Valutare l'indice di mortalità (forme prevalentemente respiratorie) considerando gli animali trovati morti o abbattuti (presupposto indispensabile è che esista un registro della mortalità per ciclo compilato giornalmente). Calcolo della media della mortalità degli ultimi 5 cicli.			
Assenza di registrazione dei dati di mortalità o mortalità > 4%			Insufficiente
Mortalità tra 2 e 4 %			Adeguito
Mortalità post-svezzamento <2%			Ottimale
33) Mortalità > 60 gg degli ultimi 5 cicli.			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte (trovati morti o abbattuti)			

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO ALTRE SPECIE
TACCHINI
(D. Lgs. 146/2001)**

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____	
ASL _____	
Data del controllo: _____	N. Check List: _____
Veterinario Ispettore _____	
Codice azienda _____	Ragione sociale _____
Specie allevata _____	
Indirizzo dello stabilimento _____	
Indirizzo sede legale _____	
Proprietario degli animali _____	
Codice fiscale _____	Tel. _____
Operatore _____	
Codice fiscale _____	Tel. _____
Tipo attività _____	
Orientamento produttivo _____	
Tipologia produttiva _____	

Ibrido/Razza allevata _____	Sesso allevato: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Misto
------------------------------------	---

Presenza di un manuale di buone pratiche: SI NO

Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN
 (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):

n. totale capannoni _____
 n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione _____

Numero capannone	Capacità massima	Data di accasamento	numero complessivo animali accasati	presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)	Ispezionato
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ALTRI CAPANNONI ISPEZIONATI E NON PRESENTI IN BDN

Numero capannone	Ispezionato
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA' SI NO

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLASSYFARM
- SELEZIONE REGIONALE:
 - allevamento non controllato negli anni precedenti
 - segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello
 - allevamento con più proprietari/detentori
 - controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza
 - cambiamenti della situazione aziendale
 - implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
 - indagine relativa all'igiene degli allevamenti
 - indagine relativa alle frodi comunitarie
 - variazioni dell'entità dei premi
 - altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)
- CASUALE - CLASSYFARM
- ALLEVAMENTO PICCOLE DIMENSIONI (EX NON INTENSIVO PNBA 2021)

(*)Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:

PREAVVISO (max 48 ore)

SI

NO

Se SI in data _____

tramite:

Telefono

Telegramma/lettera/fax

Altra forma

LEGENDA NON CONFORMITA'

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTI DI VERIFICA

PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti"

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - superficie allevabile. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 20000 maschi o 35000 femmine

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: indicativamente un operatore per 15000-20000 maschi o 25000-35000 femmine

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 15000 maschi o 25000 femmine

Livello della non conformità: Ottimale

1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare il numero degli addetti

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli addetti devono avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali"

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio).

Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori) il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Esperienza indicativamente minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale

Livello della non conformità: no; NO

Esperienza indicativamente di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale/titolo di studio

Livello della non conformità: SI

Esperienza indicativamente di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni

Livello della non conformità: Ottimale

2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare, presenza di istruzioni pratiche scritte correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

Tutti i tacchini presenti nello stabilimento devono essere ispezionati, prestando particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali. Qualora sussista una registrazione scritta/computerizzata delle problematiche riscontrate durante le ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.

Meno di 1 ispezione/giorno.

Livello della non conformità: no; NO

Almeno 1 ispezione/giorno

Livello della non conformità: SI

2 o più ispezioni al giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrate

Livello della non conformità: Ottimale

3) Gli animali stabulati sono ispezionati almeno una volta al giorno.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.

4. Illuminazione per l'ispezione

146/2001 All. Controllo Punto 3

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta dovrebbe essere presente un'illuminazione fissa o mobile per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione.

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante

Livello della non conformità: SI

4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne

5. Trattamento degli animali malati o feriti

146/2001 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. [...]. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli."

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato, verificare, tramite intervista agli addetti, se siano state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale.

Punti da verificare:

1. La verifica dell'immediato trattamento e/o isolamento degli animali malati: si attua verificando che gli animali malati o feriti siano stati identificati, abbiano ricevuto un trattamento appropriato e che siano stati spostati in un ambiente adibito ad infermeria. Valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza;

2. Il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda.

Si considera adeguato: presenza di personale istruito ed evidenza che i due punti di verifica sopra enunciati siano soddisfatti.

Il requisito ottimale prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di relative procedure scritte per il trattamento degli animali.

Evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda
 Livello della non conformità: no; NO
 Presenza di personale istruito ed evidenza che i due punti di verifica sopra enunciati siano soddisfatti
 Livello della non conformità: SI
 Oltre ai criteri per l'adeguatezza, presenza di relative procedure scritte per il trattamento degli animali
 Livello della non conformità: Ottimale

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti, malati o feriti e le modalità di detenzione, se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati o feriti.

6. Abbattimento

146/2001 All. Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato (...)"

Reg CE 1099/2009, Capo II Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Reg CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19

"Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile."

Se i tacchini sono malati o feriti a tal punto che non è più eseguibile un trattamento e il trasporto verso il macello causerebbe sofferenze supplementari, essi devono essere abbattuti in azienda seguendo metodi in accordo con il Regolamento CE 1099/2009. Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (e. proprietario/detentore adeguatamente formato, eutanasia effettuata da un veterinario oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione) e che siano presenti delle istruzioni (es. materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, numeri da contattare in caso d'emergenza, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.). È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell'animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.

Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni nel caso in cui l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione.

Livello della non conformità: no; NO

Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure da personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione e/o da personale aziendale, in presenza di istruzioni o formato al riguardo (es. presenza di un corso di formazione con tematica specifica trattata) e/o uso di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione.

Livello della non conformità: SI

Presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento e distinte per le diverse categorie animali, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza.

Livello della non conformità: Ottimale

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento...

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di abbattimento. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

7. Tenuta delle registrazioni dei dati

(i riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli dei decreti legislativi 5 agosto 2022, n.134 e n. 136)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."

Dlgs 134 art. 9 comma 10 "L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali."

D. Lgs. 136/2022, art. 6 "Notifica e comunicazione delle malattie all'Autorità competente"; art. 11 comma 4 "gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto"; Allegato 3 "...individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale"

Verificare in BDN la presenza del registro di carico e scarico e la corretta registrazione delle informazioni, al fine di valutare se si siano verificate eventuali mortalità anomale.

Nel caso si siano verificate mortalità anomale, verificare che siano state correttamente individuate, registrate e segnalate.

Assenza in BDN del registro di carico e scarico o mancata o non corretta registrazione delle informazioni e/ o evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136

Livello della non conformità: NO

Presenza in BDN del registro di carico e scarico e corretta registrazione delle informazioni e mancata evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136

Livello della non conformità: SI

7) In BDN è presente il registro di carico e scarico, le informazioni vengono correttamente registrate e non sono presenti episodi di mortalità anomale non registrate

SI			NO cat. C	N.A.	
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non registrate o di mancanza delle registrazioni delle informazioni in BDN

8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"

Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti.

Livello della non conformità: NO

Corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza.

Livello della non conformità: SI

8) Le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza vengono effettuate nei tempi stabiliti e i trattamenti sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI			NO cat. C	N.A.	
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

9. Spazio disponibile

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni."

Lo spazio disponibile per ciascun animale è strettamente connesso ad altri fattori, come la ventilazione, la temperatura ambientale e la qualità della lettiera e, se questi fattori non sono modificati in funzione dell'aumento di densità, il benessere animale può venir seriamente compromesso. Se l'animale non ha un sufficiente spazio a disposizione, si muoverà con maggiore difficoltà, non riuscirà ad evitare fenomeni aggressivi da altri conspecifici e non riuscirà a riposare tranquillamente. La densità all'interno del capannone necessaria per ciascun animale deve essere calcolata utilizzando lo spazio calpestabile disponibile per gli animali, che deve essere gradualmente adattato a seconda dell'età degli animali, al peso e al livello di gestione. Si dovrà verificare il numero degli animali presenti al momento della valutazione, moltiplicarlo per il peso medio e dividerlo per la superficie a disposizione degli animali. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Densità superiore a 60 kg di peso vivo per mq di superficie utile per i maschi, 56 kg di peso vivo per mq di superficie utile per le femmine

Livello della non conformità: no; NO

Densità fino a 60 kg di peso vivo per mq di superficie utile per i maschi, 56 kg di peso vivo per mq di superficie utile per le femmine

Livello della non conformità: SI

Densità pari o inferiore a 50 kg di peso vivo per mq di superficie utile per i maschi, 45 kg di peso vivo per mq di superficie utile per le femmine

Livello della non conformità: Ottimale

9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni.

I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà.

Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, feather pecking, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

10. Fabbricati e locali di stabulazione

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8-9

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

"I locali di stabulazione degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Tutti i materiali, le lettiere e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni. Parallelamente tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Ambienti di stabulazione sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali.

Livello della non conformità: no; NO

Ambienti di stabulazione puliti e gestiti sufficientemente

Livello della non conformità: SI

10) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					x x x x x x
EVIDENZE(*)					

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio della lettiera, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

11. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi spazi muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli." Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati, con presenza di lettiera asciutta e acqua e alimento in quantità sufficiente. Per garantire un adeguato confort agli animali, all'interno di questi locali la densità dev'essere ridotta. Nel reparto infermeria ci devono essere solo animali che presentino patologie o lesioni. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. Nessuno spazio facilmente allestibile ed identificabile. Livello della non conformità: no; NO Almeno 1 spazio facilmente allestibile e identificabile per capannone o spazio già allestito e con strutture adeguate se presenti degli animali. Livello della non conformità: SI"

11) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi spazi muniti, se del caso, di lettiera asciutta o confortevole

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche dell'infermeria

12. Temperatura e umidità relativa

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali." Temperatura e umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il valutatore dovrà considerare sia la presenza e l'adeguatezza di quest'ultimo, sia le condizioni microclimatiche rilevate al momento dell'ispezione nell'esprimere il giudizio. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

L'assenza di ventilazione meccanica e/o condizioni microclimatiche dannose per gli animali al momento dell'ispezione Livello della non conformità: no; NO La presenza di ventilazione meccanica (agitatori o tunnel) e condizioni microclimatiche idonee per gli animali al momento dell'ispezione Livello della non conformità: SI Presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali ottenute attraverso una ventilazione meccanica (tunnel) con sistemi di raffrescamento Livello della non conformità: Ottimale

12) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche

13. Presenza di gas nocivi

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniacca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH3>20 ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro del capannone all'altezza degli animali. Qualora non si abbia a disposizione questo strumento, nel caso di allevamenti che non presentano particolari odori o segnali che possano indicare una cattiva qualità dell'aria, si ritiene possibile assegnare il giudizio "conforme" senza necessariamente provvedere alla misurazione dei gas. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Evidenza di concentrazioni di gas dannose per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 > 20 ppm; CO2 > 3000 ppm) Livello della non conformità: no; NO Evidenza di concentrazioni di gas non dannose per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 < 20 ppm; CO2 < 3000 ppm) Livello della non conformità: SI

13) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH3 CO2.... a campione in tutti i capannoni, per confermare un sospetto di condizione inadeguata

14. Polverosità dell'aria

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Negli allevamenti avicoli, la polverosità dell'aria è generalmente provocata da particelle di pelle, di mangime, di lettiera e di penne. Nella pratica, per valutare la polverosità dell'aria in modo semplice e veloce, si consiglia l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel protocollo di valutazione del benessere degli avicoli Welfare Quality® (2009). Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio A4 nero, che dovrà essere posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione rimuovere il foglio di carta e passare un dito sulla superficie per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo. Classificare il livello di polvere come segue: a. Assenza di polvere, b. Lieve presenza di polvere; c. Leggera copertura; d. Molta polvere; e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere. Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Quantità di polvere dannosa per gli animali

Livello della non conformità: no; NO

Quantità di polvere non dannosa per gli animali

Livello della non conformità: SI

Assenza di polvere

Livello della non conformità: Ottimale

14) La quantità di polvere è mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere il livello di polverosità riscontrato

15. Illuminazione

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"11. [...] Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro.

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale.

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata

Livello della non conformità: SI

15) E' presente un'adeguata illuminazione naturale o, se insufficiente, è prevista un'adeguata illuminazione artificiale

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.

16. Programma di luce

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"11. "Gli animali non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

La luce deve seguire indicativamente un ciclo di 24 ore e comprendere un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata. Per verificare la conformità al requisito, il valutatore potrà intervistare l'allevatore o, se presente, controllare il programma di luce impostato sulla centralina. Dopo aver considerato tutti i fattori sopra riportati, il valutatore potrà assegnare un giudizio migliorativo se nell'allevamento sono stati inseriti dei sistemi di controllo dell'illuminazione, i cosiddetti "dimmers", in grado di ricreare l'alba e il tramonto con un graduale passaggio dalla luce al buio in circa un'ora.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Il programma di luce non è adeguato

Livello della non conformità: no; NO

Il programma di luce è adeguato

Livello della non conformità: SI

Il programma di luce è adeguato e sono presenti dei sistemi di dimmeraggio della luce

Livello della non conformità: Ottimale

16) Il programma di luce previsto è adeguato

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, controllo di eventuale apparecchiatura elettronica di controllo automatico delle luci.

17. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

"12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute."

Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località.

Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali

Livello della non conformità: SI

Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali

Livello della non conformità: Ottimale

17) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti, o gli animali sono stabulati al chiuso

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere i ripari, la loro localizzazione e le modalità con le quali gli animali li raggiungono

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA

18. Ispezione degli impianti automatici e meccanici

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno."

Il sistema di ventilazione (sistemi di sgancio finestre, agitatori etc.) e il sistema di distribuzione del mangime (coclea, sistema distributivo etc.) possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente.

Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta al giorno

Livello della non conformità: no; NO

Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta al giorno

Livello della non conformità: SI

Impianti automatici o meccanici ispezionati 2 o più volte al giorno e registrazione scritta o computerizzata dell'avvenuta ispezione (es. numero di ispezioni, malfunzionamenti, rettifiche)

Livello della non conformità: Ottimale

18) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni

19. Ispezione degli impianti automatici e meccanici

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. [...] Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se cio' non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. [...]"

Eventuali problemi riscontrati nel corso delle quotidiane ispezioni agli impianti automatici e meccanici devono essere immediatamente risolti. Il veterinario ufficiale dovrà verificare il regolare funzionamento di tali impianti o verificare tramite intervista quali sono le azioni che l'allevatore intraprende nell'immediato a seguito del verificarsi del problema. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme)

Rilievo di un difetto agli impianti automatici e/o meccanici non eliminato immediatamente / misure inadeguate a salvaguardare la salute degli animali

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali

Livello della non conformità: SI

Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza

Livello della non conformità: Ottimale

19) Eventuali problemi a impianti automatici e meccanici sono gestiti tempestivamente e in modo corretto

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere come viene garantita la gestione di eventuali problemi e con quali tempistiche

20. Ispezione degli impianti automatici e meccanici

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. [...] Occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare salute e benessere degli animali"

La presenza di un impianto di riserva funzionante in caso di emergenza è fondamentale per garantire un adeguato ricambio di aria (ad esempio sistema meccanico di apertura delle finestre); a tal fine è importante verificarne la funzionalità e la manutenzione costante. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera non applicabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa.

Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale.

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di un impianto di riserva adeguato

Livello della non conformità: SI

Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato

Livello della non conformità: Ottimale

20) È previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere che impianto di riserva viene utilizzato e le sue condizioni di manutenzione

21. Sistema d'allarme

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale [...] In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari." Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente, soprattutto se il suo malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera non applicabile.

Assenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale se presente

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale

Livello della non conformità: SI

Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali

Livello della non conformità: Ottimale

21) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

22. Gestione dell'alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, per ogni fase del ciclo, sia presente una razione specificatamente calcolata.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani

Livello della non conformità: no; NO

L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e composta da alimenti sani

Livello della non conformità: SI

22) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					x x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere eventualmente le caratteristiche dell'alimento somministrato. Le valutazioni ABM (condizione corporea, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

23. Tipologia di alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

"15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche."

L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata, gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 h, e preferibilmente somministrati in almeno due occasioni.

Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: indicativamente alimentazione non fornita per più di 12 ore e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Livello della non conformità: no; NO

Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: indicativamente alimentazione fornita almeno ogni 12 ore e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Livello della non conformità: SI

23) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

24. Qualità dell'acqua

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16

"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi."

In campo zootecnico non esistono norme specifiche relative alle caratteristiche qualitative delle acque destinate all'abbeverata degli animali, ma è buona pratica accertarsi che l'acqua per abbeverata sia di buona qualità e pulita. È necessario valutare l'approvvigionamento dell'acqua:

- acqua di acquedotto: si può considerare di qualità adeguata. Verificare l'effettivo consumo dai contatori e/o dalle bollette per assicurarsi che si tratti effettivamente solo di acqua di acquedotto e non sia mescolata con acqua di diverse provenienze
- acqua di pozzo o acque di superficie (es. lago): è necessario condurre verifiche su eventuali trattamenti (clorazione, filtrazione, depurazione) ed eventualmente sulla qualità di tipo microbiologico (si consiglia una frequenza almeno biennale, salvo eventuali problemi particolari). Per valutare la rispondenza al requisito, il Veterinario Ufficiale può considerare:
 - la tipologia di approvvigionamento
 - gli eventuali trattamenti dell'acqua e la loro tipologia
 - le caratteristiche analitiche valutate mediante analisi periodiche
 - l'ispezione visiva dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi
- Si considera ottimale un controllo analitico annuo e la presenza e la completezza di una POS relativa alla gestione della qualità delle acque.

Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item "Disponibilità di abbeveratoi".

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici

Livello della non conformità: no; NO

Acqua di acquedotto o di pozzo/di superficie sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici almeno biennale

Livello della non conformità: SI

Acqua di acquedotto oppure di pozzo/di superficie sottoposta ad almeno un controllo microbiologico annuo e presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami

Livello della non conformità: Ottimale

24) La qualità dell'acqua fornita agli animali è adeguata

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le caratteristiche visive dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi e la documentazione visionata (analisi precedenti, eventuale POS relativa alla gestione della qualità delle acque)

25. Disponibilità di mangiatoie

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 17

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

Per la somministrazione del mangime sono utilizzate diverse tipologie di mangiatoie, generalmente circolari o lineari. Di seguito sono forniti gli spazi per ogni tipologia di mangiatoia (in cm) ed età (settimane): 0-22 settimane (Lineare: 1,9; Circolare: 1,52); 12-22 settimane (Lineare 3,8; Circolare 3,04). In caso di mangiatoia lineare, lo spazio necessario per tacchino è calcolato come spazio lineare mangiatoia per tacchino quando entrambi i lati della mangiatoia sono disponibili. Se solo un lato della mangiatoia è disponibile lo spazio necessario indicato deve essere raddoppiato.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi non sono strutturate in maniera adeguata

Livello della non conformità: no; NO

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi sono strutturate in maniera adeguata

Livello della non conformità: SI

25) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

26. Disponibilità di abbeveratoi

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16 e 17

16. "Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata" [...]

17. "Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

Per la somministrazione di acqua sono utilizzate diverse tipologie di abbeveratoi, generalmente a campana, a tazza o lineari. Di seguito sono forniti gli spazi per ogni tipologia di abbeveratoio (in cm) ed età (settimane):

FEMMINE 0-16,5 settimane (Lineare: 1,27; A campana: 1,02; A tazza: 1 ogni 10 tacchini); MASCHI 0-8 settimane (Lineare 1,27; A campana: 1,02; A tazza: 1 ogni 20 tacchini); 8-16 settimane (Lineare 1,91; A campana: 1,53; A tazza: 1 ogni 10 tacchini); 16-20 settimane (Lineare 2,54; A campana: 2,03; A tazza: 1 ogni 10 tacchini). In caso di abbeveratoio lineare, lo spazio minimo necessario per gli abbeveratoi è calcolato come spazio lineare abbeveratoio per tacchino. Se solo un lato dell'abbeveratoio è disponibile lo spazio necessario indicato dev'essere raddoppiato.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Le attrezzature per la somministrazione di acqua non sono strutturate in maniera adeguata

Livello della non conformità: no; NO

Le attrezzature per la somministrazione di acqua sono strutturate in maniera adeguata

Livello della non conformità: SI

26) Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite. È garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Registrare tipologia e numero degli abbeveratoi presenti in rapporto agli animali accasati

27. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18

"18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere".

158/2006 Art. 1 Comma 3 Lettera g.

"3. Si intende [...] per:

[...]

g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;"

Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto dei farmaci.

Somministrazione di sostanze non consentite

Livello della non conformità: NO

Sostanze non consentite non somministrate

Livello della non conformità: SI

27) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	X X X X X X X	X X X X X X X	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X
-----------	---------------	---------------	------------------	-------------	---------------

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le verifiche condotte

MUTILAZIONI

28. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

"19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili [...] se non a fini terapeutici certificati. [...] Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda"

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso. Nell'allegato 1 punto 19 del D. L. vo 146/2001 è riportato il divieto del taglio delle ali, se non a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati; pertanto, il riscontro di tacchini con tali mutilazioni in assenza di documentazione redatta dal medico veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, giustifichi tale misura, deve essere valutato negativamente. Stessa valutazione può essere assegnata qualora la documentazione sia giudicata non idonea o non sufficiente a motivare il riscontro di ali tagliate. Il taglio del becco è vietato, se non effettuato nei primi giorni di vita e solo con l'utilizzo di apparecchiature che riducano al minimo la sofferenza degli animali. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali.

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa

Livello della non conformità: NO

Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa

Livello della non conformità: SI

Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni

Livello della non conformità: Ottimale

28) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali

SI	X X X X X X X	X X X X X X X	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
-----------	---------------	---------------	------------------	-------------	-----------------

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione e i capannoni dove sono alloggiati gli animali. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.

PROCEDURE DI ALLEVAMENTO

29. Disposizioni generali

146/2001 Art. 2 Comma 1

2. "Obblighi di proprietari, dei custodi dei detentori degli animali"

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) Adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) Allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato."

Dlgs 146/2001 Allegato - Procedure di allevamento punto 20

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali."

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali.

Allevamento non consono alla specie valutata con evidenti limitazioni a livello di 5 libertà

Livello della non conformità: no; NO

Allevamento consono alla specie valutata senza limitazioni delle 5 libertà

Livello della non conformità: SI

29) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere, se del caso, le modalità di gestione degli animali in periodi critici della loro vita (es. pulcinaia, ultimi giorni di ingrasso, ecc.)

ESITO DEL CONTROLLO: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO				
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole):		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*:				
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:				
<input type="checkbox"/>	Sistema di identificazione e registrazione animale			
<input type="checkbox"/>	Sicurezza alimentare e TSE			
<input type="checkbox"/>	Sostanze vietate			
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>				
PROVVEDIMENTI ADOTTATI				
PRESCRIZIONI				
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
SE SI QUALI:				
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?				
SANZIONI APPLICATE				
Blocco movimentazioni:		Amministrativa/pecuniaria:		
Abbattimento capi:		Sequestro capi:		
Altro:		Informativa in procura:		
Descrizione altra sanzione:				
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :				
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE				

E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:

SI

NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

**VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)**

PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

****Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.**

STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore):

Ibrido/Razza allevata _____

Numero capannone	n. stimato capi al momento dell'ispezione

Numero capannone	n. stimato capi al momento dell'ispezione

Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione.

Compilare questa tabella è un ausilio necessario ai fini della valutazione delle animal-based measures, nonché della categorizzazione del rischio in ClassyFarm.

I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati

ABM**30. Mortalità settimanale media**

La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento. La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. Il dato può essere fornito dall'allevatore, in quanto deducibile dalle tabelle di mortalità giornaliera di ogni singolo capannone e sarà considerato accettabile qualora la percentuale di mortalità sia compresa tra lo 0,5 e lo 0,6%; mentre sarà considerato positivamente se inferiore allo 0,5%. Qualora l'allevatore non registri il dato per ogni singolo capannone, ma in forma cumulativa per tutto l'allevamento, il giudizio sarà insufficiente.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

% mortalità dell'ultima settimana > 0,6%
 Livello della non conformità: Insufficiente
 % mortalità dell'ultima settimana tra 0,5% e 0,6%
 Livello della non conformità: Adeguato
 % mortalità dell'ultima settimana < 0,5%
 Livello della non conformità: Ottimale

30) Mortalità settimanale

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare la mortalità osservata e le possibili cause di mortalità elevata.

**CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA E PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E
L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI -**

CHECK-LIST N. _____

Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 183/2005 - Regolamento (CE) n. 999/2001

REGIONE

ASL

DISTRETTO

Codice azienda _____ Codice Fiscale _____ Specie _____

Denominazione _____

Indirizzo e numero civico _____

Proprietario _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Detentore _____

Codice fiscale detentore _____ Tel. _____

Appartenente al Campione Condizionalità? **SI** **NO**

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria |
| <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale |
| <input type="checkbox"/> Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente |
| <input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai |
| <input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti |
| <input type="checkbox"/> Indagine relativa alle frodi comunitarie |
| <input type="checkbox"/> Infrazioni riscontrate negli anni precedenti |
| <input type="checkbox"/> Numero di animali |
| <input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione |
| <input type="checkbox"/> Variazioni dell'entità dei premi |
| <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*) |
| <input type="checkbox"/> Casuale |

(*)Specificare l'altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:

E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): **SI** **NO** Se sì, in data _____

Telefono

Telegramma/lettera/fax

Altra forma

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

Numero capi effettivamente presenti in allevamento:

Numero dei capi controllati:

ELEMENTI DI VERIFICA
(In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)		SI	NO	N.A.
SETTORE I - PRODUZIONI ANIMALI				
1	L'Operatore del Settore Alimentare (OSA)/Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) dispone di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi di produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a fare parte di un alimento (art. 18, comma 1, Reg. (CE) n. 178/2002).			
2	L'OSA/OSM nel caso in cui un alimento o un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia risultato conforme ai criteri di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, ha attivato immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti (artt. 19 e 20, Reg. (CE) n. 178/2002).			
3	L'OSA/OSM detiene registrazioni riguardanti i risultati di tutte le analisi effettuate (autocontrollo e controllo ufficiale) su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici e antibiogrammi che abbiano rilevanza per la salute umana e tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (All. I, sez. III, par. 8, lett. d) e e), Reg. (CE) n. 852/2004).			
4	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale adotta le misure adeguate per immagazzinare alimenti in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (All. I, sez. II, par. 4, lett. g), Reg. (CE) n. 852/2004).			
5	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti (All. I, sez. II, par. 4, lett. h), Reg. (CE) n. 852/2004).			
6	L'OSA/OSM ha adottato opportune misure correttive atte a risolvere i problemi individuati durante i precedenti controlli ufficiali (All. I, sez. II, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004).			
7	I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente.*			
8	I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.*			
9	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato e il mangime non medicato sia inviato alla destinazione prevista.*			
10	I mangimi medicati sono manipolati in modo da evitare fenomeni da contaminazione crociata.*			
11	E' presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art.79, D.lgs. 193/2006).*			
12	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro).*			
13	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite).*			
14	Non vi sono evidenze circa il mancato rispetto delle norme inerenti la tenuta delle scorte di medicinali veterinari			
15	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera a).			
16	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera b).			
17	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera c).			
18	Non vi sono evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali.*			
19	E' presente la prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto e' obbligatoria.*			
20	Non vi sono evidenze che i prodotti alimentari e mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, contengano residui di antiparassitari il cui tenore supera il livello massimo di residui (LMR) fissato dalla normativa vigente (art. 18, Reg (CE) n. 396/2005).			
*requisito di cui all'All. I, sez. II, par. 4, lett. j, Reg. (CE) n. 852/2004.				
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE				
21	Il latte crudo proviene da animali che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, che non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte (All. III, sez. IX, capitolo I-1, lettera b) e c) Reg (CE) n. 853/2004).			
22	L'azienda e' Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalità previste (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera a) e b), cap. I-3, cap.I-4 Reg (CE) n. 853/2004).			
23	Non vi sono evidenze imputabili all'allevatore, in caso di compresenza di caprini e bovini, che le capre non sono state sottoposte a un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera c), Reg (CE) n. 853/2004).			
24	E' efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2 dell'All. III, sez. IX, capitolo I-1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali (All. III, sez. IX, capitolo I-5, Reg.(CE) 853/2004).			
25	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti (All. III, sez. IX, cap. II-A, paragrafi 1) e 2), Reg. (CE) n.853/2004).			

ELEMENTI DI VERIFICA
(In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)		SI	NO	N.A.
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE				
26	Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire, disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate (All. III, sez. IX, cap II- A, paragrafi 3) e 4), Reg (CE) n. 853/2004).			
27	La mungitura e' effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (All. III, sez IX, cap II- B, paragrafi 1, lettera a), Reg.(CE) n. 853/2004).			
28	Gli animali sottoposti a un trattamento medico sono adeguatamente identificati per evitare i rischi di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da tali animali non e' utilizzato per il consumo umano prima della fine del periodo di sospensione prescritto (All. III, sez. IX, cap. II- B, paragrafi 1, lettera d), Reg (CE) n. 853/2004).			
29	Il latte appena munto viene stoccato in azienda, e' refrigerato a non piu' di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C in caso di raccolta non giornaliera. Nel caso in cui il latte non e' stoccato e refrigerato, come indicato al periodo precedente, viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o e' necessaria una temperatura piu' elevata per motivi tecnologici consentita dall'autorita' competente e/o riportata dai disciplinari di produzione (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafo 2 e 4, Reg. (CE) n. 853/2004).			
30	Il personale e' a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene si sensi del Reg. (CE) 852/2004.			
SETTORE III - PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI				
31	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale tiene registrazioni, in particolare, riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantita' di ogni mangime in entrata nonche' la destinazione e la quantita' di ogni mangime in uscita (All. I, Parte A, cap. III-8, lettera a), Reg. (CE) n. 852/2004; All. I, Parte A, cap. II-2, lettera e), Reg. (CE) n.183/2005).			
32	L'OSA/OSM si procura e utilizza soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 183/2005 (art. 5, comma 6, Reg. (CE) n. 183/2005).			
33	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per immagazzinare separatamente alimenti per animali in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose (All. I, Parte A, cap. I-4, lettera e), Reg. (CE) n. 183/2005); All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
34	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi (All. I, parte A, cap. I-4, lett. g), Reg. (CE) n. 183/2005).			
35	L'OSA/OSM rispetta l'obbligo di registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi (All. I, parte A, cap. II-2, lett. a), Reg. (CE) n. 183/2005).			
36	Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
37	Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
38	Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime e' manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate (All. III, cap. 1 e cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).			
39	I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati (All. III, cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).			
40	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi in conformita' ai requisiti previsti dal Reg. n. 183/2005 (All. I, Parte A, par. 4, lett j) e Reg. (CE) n.852/2004).			
SETTORE IV - PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO				
41	Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari (Sez. X, cap. I, par. 1, Reg (CE) n. 853/2004).			
CONTROLLI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (CGO 9)		SI	NO	N.A.
42	Non vi sono evidenze che non sia stato rispettato il divieto di somministrare agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7,Reg. (CE) 999/2001 e s.m. e i.).			
43	E' stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorita' competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. (art. 11, Reg. (CE) 999/2001 e. s. m. e i.).			
44	Non vi sono evidenze che non siano rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015.			
45	Non sono state rilevate non conformità nei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg. CE 999/2001 e ss. mm. e ii.			

SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA

NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA

N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA

PUNTO NOTE:

--

ESITO DEL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE:	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
ESITO DEL CONTROLLO DELLE TSE:	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

Riscontro di elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate**: SI NO

EVIDENZE:

Benessere Animale

Sistema di identificazione e registrazione animale

Impiego di sostanze vietate

**Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.

PRESCRIZIONI E SANZIONI

PRESCRIZIONI

SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE? SI NO

SE SI QUALI:

ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____

SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LE TSE? SI NO

SE SI QUALI:

ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____

SANZIONI APPLICATE

Blocco movimentazioni _____

Amministrativa/pecuniaria _____

Abbattimento capi _____

Sequestro capi _____

Altro(specificare): _____

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :**NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE :**

E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore?

SI NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

Data primo controllo in loco: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione _____

Nome e cognome del controllore: _____

Firma e timbro del Controllore _____

VERIFICA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI

(da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: SI NO

DATA VERIFICA IN LOCO: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Nome e Cognome del Controllore:

Firma e timbro del Controllore _____

PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LE TSE: SI NO

DATA VERIFICA IN LOCO: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Nome e cognome del Controllore: _____

Firma e timbro del Controllore _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO***: _____

***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'2024

CUAA					
RAGIONE SOCIALE					
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente)	NOME E COGNOME				
SEDE LEGALE O DOMICILIO	VIA			LOCALITÀ	
	COMUNE			PROVINCIA	CAP
PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO	NOME E COGNOME	TIPO DOC IDENTITÀ	N°	VALIDA FINO AL	PRESENZA DELEGA/MANDATO
DATA INIZIO CONTROLLO				DATA FINE CONTROLLO	

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CARATTERI DEL CONTROLLO:				
PREAVVISO	SI	NO	TIPO	DATA
CONTROLLO NON EFFETTUATO	SI		NO	
CAUSE	FORZA MAGGIORE	IRREPERIBILITÀ DEL RICHIEDENTE	IRREPERIBILITÀ DELL'AZIENDA	ALTRE CAUSE IMPUTABILI ALL'IMPRENDITORE
INCARICATI DEL CONTROLLO	NOME	COGNOME	A.F.C.P. O PROVINCIA DI SONDRIO	

Relazione di Controllo Condizionalità 2024

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme		
CRITERIO/NORMA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE
BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere	Azienda con Superficie in zone RAMSAR e le aree umide e torbiere, cartografate da R. L. al di fuori delle zone RAMSAR SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua	Riguarda <u>tutte</u> le aziende Superfici aziendali adiacenti ai corpi idrici SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Riguarda <u>tutte</u> le aziende (con <u>esclusione delle superfici investite con Prati permanenti o avvicendati</u>)	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili quale determinata dagli stati membri	Riguarda tutte le aziende con seminativi e/o colture permanenti (frutteti e vigneti)	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Riguarda tutte le aziende con superfici a seminativo	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 8 A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	PER L’IMPEGNO A) E B) Azienda che presenta elementi caratteristici del paesaggio: Presenza di alberi monumentali: SI NO Presenza di altri elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, alberi isolati o in filari, muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, ecc.: SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo: Azienda che deve ottemperare agli obblighi per il controllo dell’inquinamento da fosfati SI NO	Firma del beneficiario o del delegato Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Azienda ricadente in ZVN: SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO

Relazione di Controllo Condizionalità 2024

	L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 2893/2020	Firma beneficiario o delegato
CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Terreni aziendali in ZPS SI NO 1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i: NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito dei controlli eventualmente svolti dall'Ente Gestore.	<p>Criterio controllato SI NO</p> <p>Infrazione rilevata SI NO</p>
CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Riguarda tutte le aziende con terreni interni SIC/ZSC Terreni aziendali in SIC/ZSC SI NO 1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i: NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito dei controlli eventualmente svolti dall'Ente Gestore.	<p>Criterio controllato SI NO</p> <p>Infrazione rilevata SI NO</p>
CGO 5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20	<i>Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi</i> SI NO NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS	<p>Criterio controllato SI NO</p> <p>Infrazione rilevata SI NO</p>
CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase	Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari SI NO	Criterio controllato SI NO
	L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI NO	Infrazione rilevata SI NO
	Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di controllo l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa.)	Firma del beneficiario o del delegato
	Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo	Firma beneficiario o delegato
CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	Azienda che utilizza pesticidi SI NO L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI NO	<p>Criterio controllato SI NO</p> <p>Infrazione rilevata SI NO</p>
	Azienda dichiara di NON aver utilizzato e detenuto pesticidi nei due anni precedenti al controllo	Firma beneficiario o delegato

Relazione di Controllo Condizionalità 2024

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO:	
FIRMA DEL BENEFICIARIO O DEL DELEGATO	

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 e s.m.i. si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari

N.B.: I risultati della presente relazione di controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo liquidabile.
Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) in materia veterinaria sarà invece oggetto di controllo da parte del personale delle ATS: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.
N.B.: Il mancato rispetto degli impegni base di condizionalità comporta la riduzione dei premi richiesti anche di eventuali altre domande presentate nell'anno civile del controllo
In caso di infrazione intenzionale ripetuta, l'azienda sarà soggetta alle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione e sarà esclusa da tutti i pagamenti nell'anno civile successivo

In caso in cui venissero rilevate infrazioni il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso

LUOGO	DATA CONTROLLO
Firma Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO	
Firma Beneficiario	

RELAZIONE DI ISPEZIONE CONDIZIONALITA'2024

CUAA					
RAGIONE SOCIALE					
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente)	NOME E COGNOME				
SEDE LEGALE O DOMICILIO	VIA			LOCALITÀ	
	COMUNE			PROVINCIA	CAP
PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO	NOME E COGNOME	TIPO DOC IDENTITÀ	N°	VALIDA FINO AL	PRESENZA DELEGA/MANDATO
DATA INIZIO CONTROLLO				DATA FINE CONTROLLO	

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CARATTERI DEL CONTROLLO:				
PREAVVISO	SI	NO	TIPO	DATA
CONTROLLO NON EFFETTUATO	SI		NO	
CAUSE	FORZA MAGGIORE	IRREPERIBILITÀ DEL RICHIEDENTE	IRREPERIBILITÀ DELL'AZIENDA	ALTRE CAUSE IMPUTABILI ALL'IMPRENDITORE
INCARICATI DEL CONTROLLO	NOME	COGNOME	A.F.C.P. O PROVINCIA DI SONDRIO	

In data _____ a partire dalle ore _____ i sottoscritti hanno effettuato il controllo in loco per il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sotto indicati, come previsto dai Regolamenti Comunitari vigenti e dalla normativa di riferimento per la condizionalità

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme		
CRITERIO/NORMA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE
BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere	Azienda con Superficie in zone RAMSAR e le aree umide e torbiere, cartografate da R. L. al di fuori delle zone RAMSAR SI NO	Criterio controllato SI NO
BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua	Riguarda <u>tutte</u> le aziende Superfici aziendali adiacenti ai corpi idrici SI NO	Criterio controllato SI NO
BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Riguarda <u>tutte</u> le aziende (con <u>esclusione delle superfici investite con Prati permanenti o avvicendati</u>)	Criterio controllato SI NO
BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili quale determinata dagli stati membri	Riguarda tutte le aziende con seminativi e/o colture permanenti (frutteti e vigneti)	Criterio controllato SI NO
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Riguarda tutte le aziende con superfici a seminativo	Criterio controllato SI NO
BCAA 8 A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	PER L’IMPEGNO A) E B) Azienda che presenta elementi caratteristici del paesaggio: SI NO Presenza di alberi monumentali: SI NO Presenza di altri elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, alberi isolati o in filari, muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, ecc.: SI NO	Criterio controllato SI NO
CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO	Criterio controllato SI NO
	Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO	
	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo:	Firma beneficiario o delegato
	Azienda che deve ottemperare agli obblighi per il controllo dell’inquinamento da fosfati SI NO	Criterio controllato SI NO
CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Azienda ricadente in ZVN: SI NO	Criterio controllato SI NO
	L’Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 2893/2020	Firma beneficiario o delegato

Relazione di Ispezione Condizionalità 2024

<p>CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p>	<p>Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)</p> <p>Terreni aziendali in ZPS SI NO</p> <p>1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i:</p> <p>NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito dei controlli eventualmente svolti dall'Ente Gestore.</p>	<p>Criterio controllato SI NO</p>
<p>CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2</p>	<p>Riguarda tutte le aziende con terreni interni SIC/ZSC</p> <p>Terreni aziendali in SIC/ZSC SI NO</p> <p>1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i:</p> <p>NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito dei controlli eventualmente svolti dall'Ente Gestore.</p>	<p>Criterio controllato SI NO</p>
<p>CGO 5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20</p>	<p>Azienda agricola coinvolta nelle filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi SI NO</p> <p>NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS</p>	<p>Criterio controllato SI NO</p>
<p>CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase</p>	<p>Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari SI NO L'azienda si avvale di contoterzista/persona terze SI NO</p>	<p>Criterio controllato SI NO</p>
	<p>Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di ispezione l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa.)</p> <p>Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo</p>	<p>Firma beneficiario o delegato</p> <p>Firma beneficiario o delegato</p>
<p>CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui. 	<p>Azienda che utilizza pesticidi SI NO L'azienda si avvale di contoterzista/persona terze SI NO</p> <p>Azienda dichiara di NON aver utilizzato e detenuto pesticidi nei due anni precedenti al controllo</p>	<p>Criterio controllato SI NO</p> <p>Firma beneficiario o delegato</p>

ANNOTAZIONI DEI FUNZIONARI CONTROLLORI:	
FIRMA	
CONTROLLO DA COMPLETARE IN UFFICIO per i seguenti motivi: (Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi da eseguirsi in ufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti).	
FIRMA	
EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO:	
FIRMA DEL BENEFICIARIO O DEL DELEGATO	

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 e s.m.i. si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari

L'esito del controllo di condizionalità sarà riportato in dettaglio nella Relazione di Controllo Condizionalità che sarà compilata al termine del controllo e consegnata / inviata al beneficiario.

Il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario.

LUOGO	DATA CONTROLLO
Firma Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO	
Firma Beneficiario	

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO

CUAA					
RAGIONE SOCIALE					
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente)	NOME E COGNOME				
SEDE LEGALE O DOMICILIO	VIA	LOCALITÀ	COMUNE	PROVINCIA	CAP
DATA INIZIO CONTROLLO (<i>impegni di ripristino</i>)			DATA FINE CONTROLLO (<i>impegni di ripristino</i>)		

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

INCARICATI DEL CONTROLLO	NOME	COGNOME	A.F.C.P. o PROVINCIA DI SONDRIO
---------------------------------	------	---------	---------------------------------

Comunicazione degli impegni di ripristino avvenuta il _____ (inserire data di fine controllo riportata nella relazione di controllo condizionalità)

IMPEGNI DI RIPRISTINO					
BCAA/CGO	VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO OGGETTIVO	POSITIVO	NEGATIVO
CGO1	nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.				
	nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà entro 30 giorni dal controllo regolarizzare la propria posizione				
CGO2	Ripristino degli obblighi amministrativi (presentazione della Comunicazione Nitrati o del suo aggiornamento; presentazione di autorizzazione AIA)				
	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN				
	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiera esauste di allevamenti avicunicoli / lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni)				
	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato				

Relazione di Controllo Condizionalità 2024 – Verifica Impegni di Ripristino

	rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione				
	Ripristino delle condizioni di funzionalità e manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto, ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite				
	Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari				
	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)				
CGO5	Predisposizione / aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari				
	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi				
	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita				
	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi				
	Predisposizione / aggiornamento del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte				
CGO8	Effettuazione della richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, qualora scaduto				
	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari				
	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari				

Data

FIRMA DEL CONTROLLORE
